

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Registro

DATA: 21 Mag. 2015

OGGETTO: Approvazione “Regolamento Comunale per la Gestione e la Tutela del Verde Pubblico e Privato”

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **VENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore 10.00 nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio comunale prot. **n°24101 del 29/04/2015**, ritualmente notificate a tutti i Consiglieri Comunali ed in prosecuzione della seduta del 20/05/2014.

Consiglieri assegnati al Comune n° 30
Consiglieri in carica n° 30

Il Presidente, alle ore 10.15 dispone l'appello nominale, da cui risulta quanto segue:

| N.ro | CONSIGLIERI | Pres. | Ass. | N.ro | CONSIGLIERI | Pres. | Ass. |
|------|-----------------------|-------|------|------|----------------------|-------|------|
| 1 | TRIPOLI FILIPPO MARIA | | x | 16 | GIAMMARRESI GIUSEPPE | | x |
| 2 | AIELLO PIETRO | | x | 17 | SCARDINA VALENTINA | x | |
| 3 | DI STEFANO DOMENICO | x | | 18 | VELLA MADDALENA | x | |
| 4 | MAGGIORE MARIA LAURA | x | | 19 | AIELLO ALBA ELENA | x | |
| 4 | AMOROSO PAOLO | x | | 20 | CIRANO MASSIMO | x | |
| 6 | RIZZO MICHELE | x | | 21 | CHIELLO GIUSEPPINA | | x |
| 7 | TORNATORE EMANUELE | x | | 22 | AIELLO ROMINA | x | |
| 8 | ALPI ANNIBALE | | x | 23 | FINOCCHIARO CAMILLO | x | |
| 9 | GARGANO CARMELO | | x | 24 | VENTIMIGLIA MARIANO | | x |
| 10 | LO GALBO MAURIZIO | | x | 25 | CASTELLI FILIPPO | | x |
| 11 | D'AGATI BIAGIO | x | | 26 | D'ANNA FRANCESCO | x | |
| 12 | BARONE ANGELO | | x | 27 | GIULIANA SERGIO | x | |
| 13 | GIAMMANCO ROSARIO | | x | 28 | BELLANTE VINCENZO | x | |
| 14 | CLEMENTE CLAUDIA | x | | 29 | BAIAMONTE GAETANO | x | |
| 15 | MAGGIORE MARCO | x | | 30 | PALADINO FRANCESCO | x | |

Consiglieri presenti n.19

Consiglieri assenti n. 11

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Claudia Clemente.

Assistono rispettivamente il Segretario Generale, dott. Eugenio Alessi ed il vice segretario generale dott. Costantino Di Salvo.

Gli Assessori Luca Tripoli, Fabio Atanasio e il Sindaco sottopongono all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione recante come oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per la Gestione e la Tutela del Verde Pubblico e Privato":

Premesso che

- I fondamentali riferimenti legislativi che tutelano il paesaggio e il Verde Urbano sono:
 - o l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana;
 - o la legge n. 431/1985;
 - o la legge 29 gennaio 1992, n. 113 "*Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica*";
 - o il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
 - o la Legge n. 10/2013 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*".
- Il verde urbano si collega a queste norme di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltre che per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.
- Al Comune compete la valorizzazione la salvaguardia del Verde Urbano nella molteplicità e complessità dei diversi aspetti naturalistici, culturali e ricreativi, in tutte le sue caratteristiche e peculiarità.
- In quest'ottica anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.
- Per quanto sopra è necessario dotare il Comune di strumenti regolamentari che:
 - o disciplinino sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissare norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari;
 - o indichino criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, per la tutela di parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.

Ritenuto che

- Le finalità della regolamentazione debbano:
 - o Tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
 - o Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
 - o Sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
 - o Favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
 - o Incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
 - o Indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
 - o Favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
 - o Diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.

Considerato che

- Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
- Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro e che tutto ciò è

fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.

Tenuto conto che

- Il sistema del verde, costituito dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e rurale.
- Rientra nei programmi di governo dell'Amministrazione Comunale, porre in rilievo gli aspetti ambientali, paesaggistici, urbanistici, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi del territorio,
- Rientra negli intendimenti dell'Amministrazione Comunale migliorare la gestione e la tutela del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 25.03.2015 con la quale è stata approvata la bozza del Regolamento Comunale per la Gestione e la Tutela del Verde Pubblico e Privato da sottoporre al Consiglio Comunale;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'art. 250 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs 267/2000;

P R O P O N E

1) **Approvare il "Regolamento Comunale per la Gestione e la Tutela del Verde Pubblico e Privato" costituente parte integrante della presente deliberazione e composto da 53 articoli e dagli allegati A, B, C, D ed E.**

Gli Assessori

F.to Arch. Luca Tripoli

F.to Ing. Fabio Atanasio

Il Sindaco

F.to (Dott. Patrizio Cinque)

Pareri tecnici di competenza

Il Dirigente del Settore II esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Data 02/04/2015

Il Dirigente del Settore II

F.to *Dott.ssa Laura Picciurro*

"Si attesta che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa, e non necessita altresì di parere in merito alla regolarità contabile"

Data _____

Il Dirigente del Settore I

Dott.ssa Laura Picciurro



COMUNE DI BAGHERIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE E LA TUTELA
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

DA APPROVARE

INDICE

CAPITOLO I

TITOLO I: PRINCIPI E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Principi - Aspetti normativi

Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II: TIPOLOGIE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3 - Tipologie di verde urbano - Ambito di applicazione - Esclusioni

TITOLO III: PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, CONSULTA DEL VERDE, SENSIBILIZZAZIONE E

PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO

Articolo 4 - Il cittadino, le associazioni e la consulta del verde

Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

Articolo 6 - Affidamento degli orti urbani e degli spazi a verde

CAPITOLO II

TITOLO I: TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE

Articolo 7 - Condizioni generali delle autorizzazioni e obbligo di esibizione

Articolo 8 - Abbattimento delle alberature private

Articolo 9 - Capitozzatura delle alberature

Articolo 10 - Potatura delle alberature private

Articolo 11 - Interventi sulle alberature pubbliche

Articolo 12 - Tutela delle alberature negli interventi edilizi privati

Articolo 13 - Criteri di tutela delle alberature pubbliche e private e del verde nei cantieri edili

Articolo 14 - Valutazione delle condizioni di stabilità e sicurezza delle alberature

Articolo 15 - Danneggiamenti delle alberature

TITOLO II: TUTELA DELLE ALBERATURE DI PREGIO COMUNALE E REGIONALE

Articolo 16 - Individuazione degli alberi di pregio comunale

Articolo 17 - Obblighi dei proprietari di alberi di pregio comunale

Articolo 18 - Interventi sugli alberi di pregio comunale

Articolo 19 - Alberi di pregio regionale

CAPITOLO III

TITOLO I: DISPOSIZIONI PER LE NUOVE ALBERATURE

Articolo 20- Messa a dimora delle nuove alberature

Articolo 21 - Distanze

Articolo 22 - Specie delle nuove alberature

Articolo 23 - Progettazione ed acquisizione delle nuove aree verdi

TITOLO II: DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 24 - Prevenzione

Articolo 25 - Salvaguardia fitosanitaria

Articolo 26 - Misure di lotta obbligatoria

Articolo 27 - Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

Articolo 28 - Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

Articolo 29 - Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

Articolo 30 - Uso dei fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari

CAPITOLO IV

TITOLO I: TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Articolo 31 - Salvaguardia delle aree verdi pubbliche

Articolo 32 - Usi consentiti nelle aree verdi pubbliche
Articolo 33 - Divieti nelle aree verdi pubbliche e nelle relative acque di pertinenza
Articolo 34 - Accesso degli animali domestici alle aree verdi pubbliche
Articolo 35 - Uso delle aree verdi pubbliche riservate ai cani
Articolo 36 - Circolazione dei veicoli nelle aree verdi pubbliche
Articolo 37 - Attività soggette ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche
Articolo 38 - Altri usi ed interventi soggetti ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche
Articolo 39 - Gioco e attività sportive nelle aree verdi pubbliche
Articolo 40 - Attività di protezione civile

CAPITOLO V

TITOLO I: TUTELA DI SPECIFICHE AREE VERDI

Articolo 41 - Tutela e utilizzo di specifiche aree verdi

CAPITOLO VI

TITOLO I: NORME E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Articolo 42 - Sfalcio terreni

CAPITOLO VII

TITOLO I: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 43 - Obblighi dei frontisti

Articolo 44 - Fioriere o altri oggetti di arredo urbano

CAPITOLO VIII

TITOLO I: VIGILANZA, SANZIONI, INDENNIZZO

Articolo 45 - Vigilanza

Articolo 46 - Determinazione dell'importo delle sanzioni

Articolo 47 - Sanzioni amministrative

Articolo 48 - Sanzioni accessorie

Articolo 49 - Fermo attività

Articolo 50 - Allontanamento

Articolo 51 - Tabella delle sanzioni

Articolo 52 - Valutazione dei danni al patrimonio verde comunale

TITOLO II: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 - Altri Regolamenti Comunali

Allegato A: Linee guida nella scelta delle specie vegetali da impiegare

Allegato B: Linee guida per la realizzazione di nuove aree a verde

Allegato C: Regolamento Orti Urbani

Allegato D: Convenzione europea del Paesaggio

Allegato E: Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze"

CAPITOLO 1
TITOLO 1
PRINCIPI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1
PRINCIPI - ASPETTI NORMATIVI

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana, dalla Legge n. 431/1985, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113 *“Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”* dal D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e dalla Legge n. 10/2013 *“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”*.
2. Il verde urbano si collega a queste norme di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltretutto per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.
3. Al Comune compete la valorizzazione la salvaguardia del Verde Urbano nella molteplicità e complessità dei diversi aspetti naturalistici, culturali e ricreativi, in tutte le sue caratteristiche e peculiarità.
4. In quest'ottica anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.
5. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.
6. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
 - a) Tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
 - b) Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
 - c) Sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
 - d) Favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
 - e) Incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
 - f) Indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
 - g) Favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
 - h) Diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
7. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
8. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.

9. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
10. Il sistema del verde, costituito dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e rurale. L'Amministrazione Comunale, ne riconosce il rilievo negli aspetti ambientali, paesaggistici, urbanistici, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi del territorio, e con il presente regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di "Regolamento"), intende migliorare la gestione e la tutela del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo.
11. L'Amministrazione riconosce la necessità che le attività di gestione e di tutela debbano essere ricondotte a un Piano Urbano del Verde con l'obiettivo di valorizzarne i punti di forza ed affrontare le criticità che ne limitano le potenzialità, prima fra tutte la necessità di connessione fra le aree esistenti allo scopo di evitarne l'isolamento;
12. Il Piano Urbano del Verde di cui sopra dovrà essere elaborato sulla base di linee guida predisposte dalla stessa Amministrazione;
13. Nella elaborazione del suddetto Piano Urbano del Verde dovranno essere considerati i seguenti elementi fondamentali:
 - a) Il censimento del patrimonio verde organizzato in un sistema informativo dedicato;
 - b) Il piano di gestione;
 - c) Il piano di riqualificazione;
 - d) Il piano per le nuove realizzazioni.
14. Nelle more che il Piano Urbano del Verde sia approvato gli interventi sul patrimonio verde della città devono:
 - a) Essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione;
 - b) Condotti in maniera da garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema;
 - c) Essere effettuati secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
 - d) Migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
 - e) Massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche;
 - f) Attuare quanto tecnicamente necessario per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde;
 - g) Garantire una crescita sincrona del patrimonio arboreo della città.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **Abbattimento:** qualunque attività, od azione o intervento che mira a rimuovere definitivamente l'alberatura.
 - b) **Alberi a foglia caduca:** alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.
 - c) **Analisi Fitostatica:** Con l'indagine sulla stabilità di un albero (o indagine fitostatica) si verificano le condizioni fitosanitarie della pianta e si ricercano difetti che potrebbero causarne il cedimento del fusto e/o la rottura delle branche principali. Una metodologia di indagine comunemente diffusa segue il procedimento V.T.A. (Visual Tree Assesment).
 - d) **Area di rispetto:** superficie individuata dalla proiezione delle chiome dell'albero a terra.
 - e) **Aree demaniali fluviali, aree demaniali marittime, dei torrenti e dei loro affluenti:** aree fiancheggianti il corso d'acqua di competenza del Demanio.
 - f) **Avifauna:** insieme delle varie specie di uccelli in una data area.
 - g) **Biodiversità:** si intende l'insieme di tutte le forme, animali o vegetali, geneticamente dissimili presenti sulla terra e degli ecosistemi ad essi correlati. Quindi biodiversità implica tutta la variabilità genetica ed ecosistemica.

- h) **Convenzione europea del Paesaggio**: convenzione con la quale gli stati membri del Consiglio d'Europa definiscono i concetti di Paesaggio, di Politica del paesaggio, di Obiettivo di qualità paesaggistica, di Salvaguardia dei paesaggi, di Gestione dei paesaggi di Pianificazione dei paesaggi. La convenzione europea del paesaggio è allegata al presente regolamento e ne fa parte integrante.
- i) **Carta di Firenze**: carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici. Questa carta è stata redatta dal Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS-IFLA e registrata il 15 dicembre 1981 dall'ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito. La carta di Firenze è allegata al presente regolamento e ne fa parte integrante.
- j) **Capitozzatura**: intervento che comporta l'eliminazione dell'intera chioma o che interrompe il fusto o le ramificazioni principali dell'albero con tagli superiori a 8 cm di diametro per gli alberi a foglia caduca e a 4 cm di diametro per le conifere e le specie sempreverdi. La capitozzatura è sempre da considerarsi dannosa per la salute dell'albero, lesiva dell'equilibrio fisiologico e delle sue prerogative ornamentali. Non deve essere praticata se non in particolari circostanze.
- k) **Casse di espansione**: sono opere costruite per la raccolta delle piene di un bacino idrografico. L'acqua accumulata può essere reimpiegata per irrigazione.
- l) **Collare del ramo**: l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.
- m) **Colletto dell'albero**: zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.
- n) **Corretto sviluppo dell'albero**: è la crescita equilibrata del tronco e delle ramificazioni, tale da presentare l'albero con un unico asse principale (tronco) con numerose ramificazioni secondarie di sviluppo inferiore.
- o) **Corridoi ecologici**: rappresentano superfici spaziali che appartengono al paesaggio naturale esistente o create appositamente attraverso interventi dell'uomo tramite rinaturalizzazione e di rinaturalizzazione del territorio. Un corridoio ecologico può essere considerato come una striscia di territorio differente dalla matrice (di solito agricola) in cui si colloca, aumentando in maniera rilevante il valore estetico del paesaggio.
- p) **Criteri di lotta guidata ed integrata**: è un'evoluzione del concetto di lotta a calendario e consiste nell'esecuzione degli interventi di controllo dei parassiti, anche con mezzi biologici, quando se ne sia riscontrata, mediante monitoraggio, l'effettiva necessità.
- q) **Endoterapia**: è un sistema di difesa del verde urbano che permette la eliminazione di insetti fastidiosi e/o nocivi senza disperdere prodotti chimici nell'ambiente e quindi rispettando la salute di uomini.
- r) **F.R.C. (Failure Risk Classification)**: suddivisione delle piante in categorie di rischio per la determinazione degli interventi prioritari.
- s) **Fasce e sponde fluviali**: striscia di terreno compresa tra l'argine e il letto di un fiume o di un canale che si estende lungo il corso d'acqua all'interno degli argini golenali.
- t) **Fascia ripariale**: l'interfaccia tra la terra e un corpo acqueo che scorre in superficie.
- u) **Filari di alberi campestri**: file di alberi (soprattutto cipressi, gelsi, pioppi, aceri campestri, olmi e querce), tipici nei paesaggi agrari italiani.
- v) **Fitofagi**: insetti o piccoli animali che si nutrono delle piante.
- w) **Fitopatie**: malattie delle piante causate da batteri, virus e funghi.
- x) **Frontisti**: coloro che possiedono beni fondiari di fronte a beni fondiari demaniali.
- y) **Impianti arborei arbustivi**: messa a dimora di alberi o di arbusti.
- z) **Incamicatura del tronco**: procedura, utilizzata nei cantieri, che consiste nel creare una protezione per la pianta con tavole di legno apposte e fissate temporaneamente al tronco.
- aa) **Ingegneria naturalistica**: L'ingegneria naturalistica o bioingegneria forestale è una disciplina tecnico-scientifica che utilizza, le piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame, terreno), materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili), per ridurre il rischio di erosione del terreno negli interventi di consolidamento, con un impatto ambientale minimo.
- bb) **Intervento fitosanitario**: ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a

- prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale;
- cc) **Ittiofauna**: insieme delle varie specie di pesci di una data area.
 - dd) **Lotta a calendario**: consiste in un metodo tradizionale di difesa preventiva dei vegetali pianificata con trattamenti periodici indipendentemente dal decorso delle intestazioni e dal rischio effettivo di una loro comparsa.
 - ee) **Macchia mista spontanea**: cespugli e piccoli alberi, di diverse specie nati spontaneamente.
 - ff) **Potatura**: Intervento sostanzialmente differente dalla capitozzatura, eseguito con l'obiettivo principale di contenere la chioma e/o eliminare le parti secche e ammalate, con tagli non superiori a 8 cm di diametro per gli alberi a foglia caduca e non superiori a 4 cm di diametro per le conifere e le specie sempreverdi.
 - gg) **Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno**: raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate che funga da nuova cima, evitando quanto possibile il rilascio di monconi di ramo.
 - hh) **Rimonda del secco**: taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti sulla chioma dell'albero.
 - ii) **Siepi interpoderali**: siepi che delimitano il confine fra aree private.
 - jj) **Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano**: il Servizio comunale che si occupa della manutenzione, progettazione, pianificazione, salvaguardia del verde nel territorio comunale, inteso come insieme di aree verdi pubbliche, alberi, siepi, arbusti, aiuole, ville, parchi urbani e giardini. Detto Servizio è il soggetto che assicura l'unicità di gestione e di coerenza delle linee di intervento sulla scorta dei principi della buona tecnica agronomica, di quanto previsto dal presente regolamento e dal Piano Urbano del Verde. Il predetto Servizio, inoltre, è il soggetto di riferimento per gli adempimenti previsti dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113 "*Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica*", dal D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e dalla Legge n. 10/2013 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*". Il Servizio potrà avvalersi delle competenze di tecnici professionisti agronomi, forestali, architetti e agronomi paesaggisti, nonché di specialisti del settore nella progettazione di nuove aree a verde e nella riqualificazione di aree verdi esistenti, ovvero di associazioni di categoria di interesse regionale senza fini di lucro che abbiano come scopo quello di diffondere la cultura della qualità del paesaggio, dell'ambiente, del verde e del florovivaismo.
 - kk) **Vegetazione ripariale**: vegetazione erbacea e/o arbustiva e/o arborea che vive lungo le sponde di un corso d'acqua.

TITOLO II TIPOLOGIE E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 TIPOLOGIE DI VERDE URBANO - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI

1. Con il presente Regolamento il Comune di Bagheria intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione di tutto il patrimonio vegetale presente nel suo territorio, sia pubblico che privato, potendo anche quest'ultimo rivestire un'importanza notevolissima per estensione e/o per qualità.
2. Il presente Regolamento si applica quindi, con le indicazioni illustrate nei vari articoli, sia alle aree verdi di proprietà della Città sia alle aree private presenti nel territorio comunale.
3. In particolare, il presente Regolamento trova applicazione agli spazi verdi o alberature di seguito elencati:
 - a. Parchi e giardini pubblici e privati, anche storici, nonché aree acquisiti dal Comune in forza di leggi od a seguito di pianificazione urbanistica, sia per mano pubblica e sia per iniziative dei privati;
 - b. Alberi pubblici;

- c. Alberi privati aventi una circonferenza del tronco superiore a 60 cm misurata a 1 metro dal suolo. Gli alberi privati formati da più tronchi (policormici) sono sottoposti a tutela quando la somma delle circonferenze dei singoli tronchi è di almeno 1 metro;
 - d. Alberi privati piantati in sostituzione di altri per i primi 10 anni dal loro impianto;
 - e. Alberi di pregio comunale;
 - f. Alberi di pregio individuati ai sensi di leggi regionali;
 - g. Macchie miste spontanee, filari di alberi campestri e siepi interpoderali;
 - h. Aree demaniali fluviali, casse d'espansione, aree demaniali dei torrenti e dei loro affluenti;
 - i. Fasce e sponde fluviali,
4. Sono esclusi dal presente Regolamento:
- a. Le piantagioni da reddito di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico;
 - b. Le coltivazioni specializzate per l'arboricoltura da legno;
 - c. Le attività florovivaistiche.
5. Per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si avvarrà dei propri organi tecnici e amministrativi facenti capo all'Ufficio Preposto alla Gestione e alla tutela del Verde Urbano, comunque denominato all'interno dell'Ente.
6. Per quanto non espressamente disciplinato negli specifici provvedimenti relativi all'uso di Villa Galletti San Cataldo, trovano applicazione le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, CONSULTA DEL VERDE
SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE
AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO

ARTICOLO 4
IL CITTADINO, LE ASSOCIAZIONI E LA CONSULTA DEL VERDE

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico - ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.
2. Il Comune di Bagheria promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde. In particolare, la partecipazione è garantita anche attraverso la istituzione di una consulta del Verde della quale dovranno far parte Associazioni regionali senza scopo di lucro ed Enti che abbiano tra i loro compiti istituzionali o scopi, quelli della tutela dell'Ambiente, del Verde e del Paesaggio, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 5
SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL
VERDE

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. Sono riconosciute, come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde, anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. A tal fine l'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, gli interventi più rilevanti sul verde urbano (manutenzione, risanamento, riqualificazione, nuove progettazioni, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

ARTICOLO 6
AFFIDAMENTO DEGLI ORTI URBANI
E DEGLI SPAZI A VERDE

1. In relazione all'interesse che emerge da parte della cittadinanza per gli orti urbani, l'Amministrazione nel momento in cui individuerà delle aree che potranno essere destinate a orti urbani, gestirà in proprio ovvero darà in gestione gli orti urbani a soggetti terzi che abbiano i requisiti tecnici e le necessarie capacità gestionali, sulla base del regolamento sugli orti urbani qui allegato.
2. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione di enti, dei cittadini, di gruppi di cittadini, di imprese, di circoli, di associazioni, delle scuole, nella tutela del Verde Pubblico e nella salvaguardia del territorio comunale, con azioni tese alla manutenzione e al miglioramento della qualità degli spazi verdi:
 - a) Con contributi volontari;
 - b) Con l'adozione di aree a verde urbano;
 - c) Con la sponsorizzazione del verde urbano;

Contributi volontari

1. La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.
2. Il lavoro volontario è organizzato e realizzato con le seguenti modalità:
 - a) I piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile del competente servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano cui compete anche la verifica della corretta effettuazione del lavoro;
 - b) Gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
 - c) Le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il/i proponenti volontari.

Adozione

1. La cura e la manutenzione delle aree a verde possono essere affidate ad enti e società, associazioni di persone, fondazioni, cooperative sociali, scuole di ogni ordine e grado, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini attraverso specifico atto di assegnazione in adozione.
2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta all'Amministrazione Comunale contenente le seguenti informazioni:
 - a) Numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabili di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
 - b) Proposta contenente l'ubicazione dell'area verde e le forme e modalità di gestione dell'intervento;
 - c) Indicazione dei mezzi economici e/o strumenti disponibili per la gestione dell'intervento;
 - d) Durata dell'adozione che non potrà essere inferiore ad anni due.
3. Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:
 - a) Manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
 - b) Sorveglianza e segnalazione;
 - c) Educazione al corretto uso del verde
4. L'Ufficio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano definisce le aree che potranno essere assegnate in adozione e le linee guida che devono contraddistinguere la gestione delle stesse aree.
5. Contestualmente all'atto di assegnazione viene stipulato con l'assegnatario una convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla cura e manutenzione dell'area interessata.
6. Detta convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere:
 - a) L'esatta individuazione dell'assegnatario;
 - b) L'esatta individuazione dell'area verde;
 - c) I contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
 - d) I termini di inizio e fine dell'assegnazione;

- e) Le clausole di risoluzione e recesso;
 - f) Le cause di revoca e decadenza della stessa;
 - g) Eventuali clausole penali;
 - h) Le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione Comunale.
7. Nel caso di soggetti concorrenti che richiedano di adottare la medesima area, l'assegnazione in adozione sarà effettuata in base alla data di presentazione della richiesta; in tutti i casi sarà valutata la eventuale disponibilità da parte dell'avente titolo a eventuali forme di collaborazioni che potranno essere concordate fra i soggetti contendenti; in questo caso nella convenzione dovranno essere esplicitati i contenuti degli accordi.

Sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione delle aree a verde è un contratto stipulato fra l'Amministrazione Comunale e soggetti terzi che ha come oggetto e finalità l'allestimento e/o la cura e la manutenzione delle stesse aree.
2. Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi, gli interventi di cui sopra sull'area pubblica individuata nel contratto.
3. L'Amministrazione Comunale a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti dagli sponsor, autorizza lo sponsor a collocare nella sede oggetto dell'intervento cartelli delle dimensioni max di cm 30 x 40 recanti la dicitura "COMUNE DI BAGHERIA" – la manutenzione di quest'area è effettuata a cura di ... (nome dello sponsor)", senza alcuna applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
4. Le modalità di scelta del contraente vengono stabilite con apposita determinazione a contrattare del Capo Settore competente, da redigersi nel rispetto delle vigenti normative in materia e del Regolamento Comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia.
5. L'Ufficio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano definisce le aree destinate a contratto di sponsorizzazione.
6. Qualora lo sponsor volesse proporre aree diverse, può richiederne la relativa disponibilità all'Amministrazione Comunale, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, attiverà la procedura per la sponsorizzazione dell'area individuata.
7. Le aree oggetto di contratto di sponsorizzazione conservano la propria destinazione di uso pubblico.
8. Il rapporto di sponsorizzazione è subordinato alla stipula di apposito contratto o convenzione.
9. Detta convenzione deve contenere i seguenti elementi, nonché ogni altro patto, termine e condizione utile per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato:
 - a) L'esatta individuazione dell'assegnatario;
 - b) L'esatta individuazione dell'area verde;
 - c) I contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
 - d) I termini di inizio e fine dell'assegnazione;
 - e) Le clausole di risoluzione e recesso;
 - f) Le cause di revoca e decadenza della stessa;
 - g) Eventuali clausole penali;
 - h) Le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione Comunale.
10. L'accordo di sponsorizzazione è subordinato altresì all'approvazione da parte dell'Ufficio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano, del piano di manutenzione per l'area oggetto di intervento; tale piano di manutenzione deve descrivere in maniera dettagliata gli interventi e riportarne il relativo costo a carico dello sponsor.
11. Nel caso l'accordo di sponsorizzazione preveda l'impianto, la manutenzione dell'area e l'allestimento della stessa, la stipulazione dello stesso è subordinato all'approvazione nelle modalità di cui sopra di idonei elaborati progettuali.

CAPITOLO II
TITOLO I
TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 7

CONDIZIONI GENERALI DELLE AUTORIZZAZIONI E OBBLIGO DI ESIBIZIONE

1. Le autorizzazioni rilasciate nei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono sempre da intendersi rilasciate fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. Il proprietario, l'avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni provocati a cose o persone dai lavori finalizzati all'esecuzione dell'intervento autorizzato.
2. Il proprietario o l'avente titolo devono provvedere affinché sul luogo, ove si svolge l'intervento autorizzato, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione, ove espressamente rilasciata, ovvero qualsiasi altro documento che attesti la presentazione della relativa istanza, ove accolta implicitamente per decorso del termine.
3. Le autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento decadono decorso un anno dal loro rilascio ovvero dalla data in cui si forma il silenzio assenso, fatto salvo il caso in cui per l'intervento richiesto sia necessaria anche l'occupazione di suolo pubblico e quindi l'indicazione della relativa data.

ARTICOLO 8 ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PRIVATE

1. L'abbattimento delle alberature private è consentito in caso di:
 - a. Morte della pianta;
 - b. Grave patologia o avanzato deperimento della pianta, non altrimenti trattabili;
 - c. Pericolo per l'incolumità delle persone o danni alle cose, dimostrati con un'analisi fitostatica degli alberi, eseguita da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati ed effettuata con i criteri indicati al successivo articolo 14.
2. Ai fini del l'abbattimento, il proprietario o l'avente titolo devono presentare un'istanza all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'abbattimento medesimo. L'abbattimento si intenderà tacitamente autorizzato, decorso il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa.
3. Entro lo stesso termine di 30 giorni, l'occupazione di suolo pubblico - nel caso in cui sia necessaria per intervenire sulla pianta e solo limitatamente al tempo strettamente indispensabile - si intenderà tacitamente assentita, a condizione che venga versato il canone di concessione dovuto.
4. Rimane salva la possibilità di rilasciare un provvedimento espresso con particolari prescrizioni sia per l'intervento che per l'occupazione di suolo pubblico entro comunque il medesimo termine di 30 giorni. Nel caso l'intervento comporti la necessità di una modifica della viabilità, questa deve essere disciplinata con l'emanazione di un'ordinanza sindacale.
5. Nel caso in cui l'intervento comporti l'occupazione di suolo pubblico e non si possa effettuare nella data richiesta ed autorizzata per maltempo o per motivi imprevedibili, il proprietario o l'avente titolo devono darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'intervento per la nuova data richiesta ovvero autorizzarlo per una data diversa per motivi di interesse pubblico.
6. In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone, il proprietario o l'avente titolo potranno procedere all'abbattimento dell'albero, dandone comunicazione entro 48 ore dall'intervento all'Amministrazione Comunale. In questo caso, il proprietario o l'avente titolo devono conservare, per almeno 6 mesi dalla comunicazione, prove documentali, ed anche fotografiche, dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, che dimostrino la sussistenza del pericolo imminente e la necessità dell'intervento medesimo, nonché, per almeno 15 giorni, porzioni della pianta probanti la sua instabilità.
7. Qualora per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente comma sia stato necessario occupare in via d'urgenza il suolo pubblico, contestualmente alla comunicazione relativa all'abbattimento di cui al precedente comma dovrà essere comunicata l'avvenuta occupazione del suolo pubblico e versato il canone di concessione dovuto;
8. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito, entro un anno dall'abbattimento medesimo. In ogni caso, gli alberi da mettere a dimora non devono avere circonferenza inferiore a 16/18 cm misurata a 1 metro da terra e altezza non inferiore a 3 m misurata dal colletto radicale. Laddove la sostituzione non sia possibile per la densità arborea o per carenza di spazio, il proprietario o l'avente titolo sono comunque obbligati ad

impiantare le alberature in sostituzione in area pubblica su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano o a corrispondere la somma relativa, calcolata ai sensi del successivo articolo 52. Gli alberi in sostituzione devono avere le caratteristiche di cui ai successivi articoli 20, 21 e 22, mentre le somme percepite devono essere destinate dall'Amministrazione Comunale per interventi sul verde.

ARTICOLO 9 CAPITIZZATURA DELLE ALBERATURE

1. Gli interventi di capitozzatura sono sempre vietati, salvo in caso di:
 - a. Instabilità della pianta, dimostrata con analisi fitostatica eseguita da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati, per la cui sicurezza sia necessario un alleggerimento della chioma;
 - b. Necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" ovvero di alberi allevati fin dai primi anni con tagli di capitozzatura, che modificano in modo permanente la struttura naturale dell'albero (ad esempio, filari di gelsi, salici, etc.);
 - c. Necessità di contenimento della chioma dovuta all'interferenza delle ramificazioni dell'albero fabbricati, con linee e impianti aerei (ad esempio, linee elettriche, filoviarie, etc.).
2. Per gli interventi di capitozzatura, il proprietario o l'avente titolo devono presentare un'istanza all'Amministrazione Comunale, almeno 30 giorni prima della capitozzatura medesima. La capitozzatura si intenderà tacitamente autorizzata, decorso il termine massimo di 30 giorni dalla completa presentazione dell'istanza.
3. Entro lo stesso termine di 30 giorni, l'occupazione di suolo pubblico - nel caso in cui sia necessaria per intervenire sulla pianta e solo limitatamente al tempo strettamente indispensabile - si intenderà tacitamente assentita, a condizione che venga versato il canone di concessione dovuto.
4. Rimane salva la possibilità di rilasciare un provvedimento espresso con particolari prescrizioni sia per l'intervento che per l'occupazione di suolo pubblico entro comunque il medesimo termine di 30 giorni. Nel caso l'intervento comporti la necessità di una modifica della viabilità, questa deve essere disciplinata con l'emanazione di un'ordinanza sindacale.
5. Nel caso in cui l'intervento comporti l'occupazione di suolo pubblico e non si possa effettuare nella data richiesta ed autorizzata per maltempo o per motivi imprevedibili, il proprietario o l'avente titolo devono darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'intervento per la nuova data comunicata ovvero autorizzarlo per una data diversa da quella comunicata dal richiedente per motivi di interesse pubblico.
6. La capitozzatura non autorizzata dell'albero si considera come abbattimento senza autorizzazione e, come tale, è soggetta alla specifica sanzione. In questo caso, il proprietario o l'avente titolo devono provvedere alla sostituzione dell'albero capitozzato, secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 8.

ARTICOLO 10 POTATURA DELLE ALBERATURE ORNAMENTALI PRIVATE

1. Un albero piantato nel pieno rispetto delle sue esigenze di spazio, in assenza di patologie specifiche, necessita di potatura solo nei seguenti casi:
 - a) Interventi in fase giovanile eseguiti allo scopo di favorire un corretto *sviluppo dell'albero*;
 - b) Interventi di rimonda *del secco* e di rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati;
 - c) Riduzione del volume della chioma per motivi di sicurezza o di instabilità della pianta;
 - d) Mantenimento delle condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda la segnaletica stradale;
 - e) Conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" (es. filare di gelsi);
 - f) Per esigenze architettoniche e paesaggistiche di progetto, con forme obbligate (es. ars topiaria);
2. La potatura per la riduzione della chioma, quando lo spazio a disposizione della pianta sia insufficiente, deve essere eseguita intervenendo nella parte più esterna delle ramificazioni, senza alterare in modo sostanziale la struttura e la forma naturale della pianta e operando secondo la tecnica della potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno. In particolare:

- a) Il raccorciamento di ogni singolo ramo va eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate che funga da nuova cima, evitando in tal modo di lasciare monconi di ramo;
 - b) I tagli devono essere netti evitando slabbrature della corteccia e/o scortecciamento dei rami;
 - c) Nel caso eccezionale in cui debba essere tagliato un intero ramo, il taglio non va mai eseguito a filo tronco, ma rispettando *il collare del ramo* ovvero l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta;
 - d) Le potature devono essere eseguite durante il periodo del riposo vegetativo o in piena estate, evitando sempre il periodo di emissione della vegetazione e il periodo di caduta delle foglie.
3. L'intervento di potatura non è soggetto ad autorizzazione. Tuttavia, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetta alla specifica sanzione prevista al successivo Capitolo VIII Titolo 1.

ARTICOLO 11

INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE

1. L'abbattimento, la capitozzatura e la potatura degli alberi insistenti su proprietà pubblica sono effettuati direttamente da personale del Comune o da personale autorizzato, oltre che nei casi e nei modi di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, nelle seguenti ipotesi:
 - a) Ostacolo alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
 - b) Impedimento all'uso di spazi pubblici.
2. Gli interventi di cui al precedente comma possono essere eseguiti previo parere rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, comunque denominato all'interno dell'Ente.
3. Le alberature pubbliche abbattute dovranno essere sostituite da esemplari con circonferenza non inferiore a 16/18 cm misurata a un metro da terra e altezza non inferiore a tre m misurati dal colletto radicale.
4. E' comunque vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzata sulle alberature pubbliche.

ARTICOLO 12

TUTELA DELLE ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI

1. Tutti gli interventi edilizi privati, che prevedono la modificazione di un'area verde esistente, devono essere progettati nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 1, in particolare con l'obiettivo di mantenere e conservare il verde e le alberature esistenti.
2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 8, nell'ambito di progetti relativi ad interventi edilizi privati, l'abbattimento è consentito per necessità connesse alla sicurezza dei lavoratori, non ovviabili in altro modo e dichiarate in apposita perizia dal Direttore dei Lavori o Responsabile della Sicurezza. In tal caso, ogni albero abbattuto deve essere sostituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8.
3. Ove l'alberatura sia di ostacolo alla realizzazione dell'intervento, è consentito prevederne il trapianto, secondo le modalità indicate all'articolo 18, comma 6. Quando il trapianto non sia tecnicamente realizzabile e ciò risulti da apposita perizia redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario, potrà essere previsto l'abbattimento della alberatura, purché avente dimensioni del tronco non superiori a 180 cm di circonferenza. In tal caso, ogni albero abbattuto deve essere sostituito, entro un anno dall'abbattimento medesimo e fatte salve eventuali proroghe connesse ai tempi di realizzazione dell'intervento edilizio, con un numero di esemplari tale che la somma delle circonferenze dei tronco equivalga al doppio di quella dell'esemplare abbattuto. Laddove la sostituzione nell'area oggetto di intervento non sia possibile per la densità arborea o per carenza di spazio, il proprietario o l'avente titolo sono comunque obbligati ad impiantare le alberature in sostituzione in area pubblica su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano o a corrispondere il doppio della somma relativa, calcolata ai sensi del successivo articolo 62. Gli alberi in sostituzione devono avere le caratteristiche di cui ai successivi articoli 20, 21 e 22, mentre le somme percepite devono essere destinate dall'Amministrazione Comunale per interventi sul verde.

4. Nelle aree assoggettate a Piano Urbanistico Attuativo e a Permesso di Costruire Convenzionato, sono tutelati anche i filari di alberi campestri, macchie miste spontanee e siepi interpoderali.
5. Per la realizzazione di interventi edilizi privati, l'abbattimento, la capitozzatura e la potatura di alberi di pregio comunale è consentita nei casi e nei modi di cui al successivo articolo 18.
6. Per la realizzazione di interventi edilizi privati, l'abbattimento, la capitozzatura e la potatura di alberi pubblici è consentita nei casi e nei modi di cui al precedente articolo 11.
7. Su tutti gli interventi edilizi privati che prevedano la modificazione di un'area verde esistente, il Responsabile dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano dovrà esprimere un parere vincolante entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda relativa all'intervento edilizio.
8. Al fini dell'espressione del parere di cui al precedente comma, nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato, deve essere presentata la documentazione da cui risulti lo stato di fatto e lo stato di progetto, con l'indicazione precisa degli interventi che si intendono effettuare e delle loro motivazioni.
9. Laddove l'intervento edilizio privato comporti anche lavori edili o di scavo in aree verdi private e/o in aree di rispetto di alberature pubbliche o private, devono essere rispettati anche i criteri di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 13
CRITERI DI TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E
PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI

1. Tutte le attività di cantiere che coinvolgono aree di rispetto di alberature pubbliche e private devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) Delimitare *l'area di rispetto* dell'albero con idonea recinzione di protezione, ove possibile;
 - b) Quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione *l'area di rispetto*, predisporre *l'incamiciatura del tronco* delle piante prossime al cantiere mediante l'apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di cm 2 e dell'altezza minima di m 2,50 appoggiate e fissate verticalmente al tronco lungo tutto il suo perimetro;
 - c) Eseguire l'eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno alcuno alle radici portanti di diametro superiore a cm 8;
 - d) Non transitare con mezzi pesanti entro *l'area di rispetto* dell'albero. Nel caso in cui il transito con mezzi pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm 20, ricoperto a sua volta con tavolame in legno o con piastre metalliche.
2. Tutti i lavori di scavo effettuati entro il raggio pari a 5 volte il diametro del tronco di alberi in aree pubbliche e private, misurato ad un metro d'altezza, devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) In prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione;
 - b) Non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm 8, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo;
 - c) In caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm 8 di diametro), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega o accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi.
3. Nel caso di alberature pubbliche, le attività di cui ai precedenti commi possono essere eseguite solo previo parere vincolante, rilasciato, nell'ambito del relativo procedimento, entro il termine massimo di 30 giorni dal Responsabile dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, comunque denominato all'interno dell'Ente. Nel caso di alberature private i criteri di cui al comma 1 e 2, dovranno essere oggetto di apposito impegno da parte del soggetto interessato dall'intervento.
4. In occasione della dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei Lavori deve presentare una certificazione sottoscritta da un dottore agronomo o da un perito agrario, attestante l'assenza di qualsiasi pregiudizio sulla stabilità e sulla sicurezza delle alberature.

5. In tutte le aree verdi, in condizioni di terreno bagnato, è vietato il transito di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipo finché non si siano ristabilite le normali condizioni di umidità del suolo.
6. In tutte le aree verdi è inoltre vietato lo spargimento di rifiuti di qualsiasi natura: materiali da costruzione, materie cementizie, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio di betoniere, acidi.

ARTICOLO 14 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ E SICUREZZA DELLE ALBERATURE

1. Quando richiesta, la verifica delle condizioni di sicurezza e stabilità meccanica delle alberature deve essere eseguita da dottore agronomo/forestale o da un perito agrario abilitato alla valutazione della stabilità degli alberi.
2. In particolare, i risultati della valutazione devono essere indicati in una relazione, sottoscritta e datata dall'esaminatore, che deve contenere:
 - a) La descrizione della metodologia utilizzata e delle procedure operative messe in atto;
 - b) La scheda tecnica che descriva dettagliatamente la situazione biomeccanica dell'albero, evidenziando i punti critici rilevati ed i sondaggi strumentali eseguiti, esprimendo un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilità dell'albero;
 - c) I referti strumentali;
 - d) L'attribuzione della pianta esaminata alla classe di pericolo corrispondente, considerando che solo le piante identificate come appartenenti alla classe "pericolosità *estrema*" potranno essere abbattute. In tutti gli altri casi dovranno essere indicati con note tecnico-operative gli interventi finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità dell'albero. Gli interventi proposti dovranno essere documentati e motivati da criteri riconosciuti dalla moderna arboricoltura;
 - e) La definizione delle procedure e dei tempi dei necessari controlli.

ARTICOLO 15 DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE

1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di legge, è vietato qualsiasi comportamento, colposo o doloso, che provochi danneggiamento alle alberature pubbliche o private.
2. Sono considerati danneggiamenti alle alberature i seguenti comportamenti:
 - a) Eseguire scavi o lavorazioni di qualsiasi genere entro l'area di *rispetto dell'albero*, senza osservare distanze e precauzioni tali da evitare lesioni e/o scortecciature agli apparati radicali, al colletto, al fusto o alle ramificazioni, come precisato al precedente articolo 13;
 - b) Provocare lesioni al colletto degli alberi per un errato uso del decespugliatore a filo o delle attrezzature meccaniche di manutenzione del verde;
 - c) Depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche in prossimità degli apparati radicali delle alberature;
 - d) Affiggere agli alberi cartelli, manifesti e simili, con chiodi, cavi, filo di ferro o effettuare legature degli alberi e degli arbusti con materiale non estensibile;
 - e) Realizzare e installare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare la pianta;
 - f) In tutte le aree verdi ed entro l'area di *rispetto* degli alberi:
 - Depositare materiale di qualsiasi natura;
 - Effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale impermeabilizzante;
 - Scarificare o asportare terreno;
 - Rendere impermeabile il suolo con pavimentazioni non drenanti o altre opere edilizie;
 - Determinare il costipamento del suolo con il transito di mezzi pesanti;
 - Inquinare con scarichi di qualsiasi natura;
 - Produrre combustione di sostanze di qualsiasi tipo;
 - Interrare inerti o materiali di altra natura;
 - Variare il piano di campagna originario, senza autorizzazione;

- Utilizzare fonti di calore senza opportuna protezione per le alberature.
3. Per i danni causati alle alberature pubbliche comunali, il responsabile è obbligato a corrispondere al Comune un indennizzo determinato secondo i criteri previsti all'articolo 51. Tale indennizzo è dovuto anche in caso d'incidente stradale. In questo ultimo caso, la Polizia Municipale o qualsiasi altro organo di polizia stradale, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano per la determinazione dell'indennizzo.

TITOLO II TUTELA DELLE ALBERATURE DI PREGIO COMUNALE E REGIONALE

ARTICOLO 16 INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale individua gli alberi di pregio comunale, attraverso un censimento del verde esistente eseguito, entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, sulla base dei criteri indicati al successivo comma 2, notificando lo stato di alberatura di pregio ai proprietari. Il censimento deve essere, di norma, aggiornato ogni cinque anni. Fino al completamento del censimento, si considerano alberi di pregio comunale quelli aventi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del successivo comma.
2. In particolare, sono considerati alberi di pregio comunale le alberature (ivi compresi i *filari di alberi campestri*), che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) Altezza superiore a 30 metri;
 - b) Circonferenza del tronco misurata a 1 metro di altezza superiore a 2,50 metri;
 - c) Età di almeno 60 anni;
 - d) Importanza storico, sociale, culturale e d'identità della comunità locale, anche come riferimento tradizionale o come potenziale riferimento tradizionale per la città;
 - e) Appartenenza a monumenti, cippi commemorativi, lapidi, targhe, cappelle votive, edicole, altari, steli e simili;
 - f) Rarità della specie, in relazione al contesto ambientale in cui normalmente le piante si sviluppano oppure in relazione alla varietà botanica cui la pianta appartiene.

ARTICOLO 17 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI ALBERI DI PREGIO COMUNALE

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio comunale di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
2. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari, imputando le relative spese al privato proprietario.

ARTICOLO 18 INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE

1. Gli interventi di *abbattimento* e di *capitozzatura* sugli alberi di pregio comunale possono essere consentiti nei casi indicati ai precedenti articoli 8 e 9, solo dietro presentazione di apposita perizia redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario che attesti la necessità dell'intervento.
2. Tutti gli interventi sugli alberi di pregio comunale devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza, presentata dal proprietario o dall'avente titolo. Entro lo stesso termine di 30 giorni, nel caso sia necessaria, verrà assentita espressamente, anche l'occupazione, se necessaria, di suolo pubblico. Nel caso l'intervento comporti la necessità di una modifica della viabilità, questa deve essere disciplinata con l'emanazione di un'ordinanza sindacale.

3. Nel caso in cui l'intervento comporti l'occupazione di suolo pubblico e non si possa effettuare nella data richiesta ed autorizzata per maltempo o per motivi imprevedibili, il proprietario o l'avente titolo devono darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'intervento per la nuova data richiesta ovvero autorizzarlo per una data diversa per motivi di interesse pubblico.
4. In ragione della particolarità della alberatura e dell'intervento richiesto, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano potrà chiedere che vengano prodotte ulteriori relazioni specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare e delle loro motivazioni.
5. L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione di cui al comma 2 comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione medesima e l'applicazione delle specifiche sanzioni previste al successivo Capitolo VIII Titolo I.
6. Un'alberatura di pregio comunale non può comunque essere abbattuta o capitozzata per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o per interventi di strutturazione e/o manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi, è consentito procedere allo spostamento dell'alberatura in una zona esterna all'intervento edilizio o in altra zona, nel caso in cui sia dimostrato mediante apposita perizia redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati che lo spostamento non danneggia l'alberatura, che sia tecnicamente realizzabile in relazione alla specie dell'albero e allo stato dei luoghi e che sia l'unica soluzione per attuare l'intervento stesso. Il trapianto deve essere eseguito da ditte specializzate mediante zollatura dell'apparato radicale, da effettuarsi nell'arco temporale minimo di due anni con taglio dell'apparato radicale progressivo eseguito in almeno due fasi e nel rispetto delle seguenti dimensioni minime della zolla radicale:
 - a) Larghezza della zolla: 10 x diametro del tronco ad 1 m di altezza;
 - b) Profondità: 2 x la circonferenza del tronco misurato a 1 m di altezza.
 Ad ogni trapianto dovranno far seguito, per almeno 36 mesi, interventi di bagnatura, estirpo erbe e controllo tutori e tiranti. Nell'ambito del procedimento relativo all'intervento edilizio privato in cui sia richiesto lo spostamento e il trapianto di un'alberatura di pregio, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano deve esprimere un parere vincolante entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza relativa all'intervento edilizio. Ai fini dell'espressione del parere, nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato, il proprietario o l'avente titolo deve indicare il posto dove si intende collocare l'albero. Nell'espressione del proprio parere, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano valuta l'area proposta e, nel caso non sia idonea, indica un'area alternativa. L'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma è condizione necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia dell'intervento.
7. In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone, il proprietario o l'avente titolo potranno procedere *all'abbattimento dell'albero*, dandone comunicazione entro 48 ore dall'intervento all'Amministrazione Comunale. In questo caso, il proprietario o l'avente titolo devono conservare, per almeno 6 mesi dalla comunicazione, prove documentali, ed anche fotografiche, dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, che dimostrino la sussistenza del pericolo imminente e la necessità dell'intervento medesimo, nonché, per almeno 15 giorni, porzioni della pianta probanti la sua instabilità.
8. Qualora per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente comma sia stato necessario occupare in via d'urgenza il suolo pubblico, contestualmente alla comunicazione relativa *all'abbattimento di* cui al precedente comma dovrà essere comunicata l'avvenuta occupazione del suolo pubblico e versato il canone di concessione dovuto.
9. Gli interventi di potatura dovranno essere realizzati nei casi e nei modi di cui all'art. 10. In caso di inosservanza di tali prescrizioni sono previste le sanzioni di cui al successivo Capitolo VIII Titolo I.
10. Nel caso di piante arboree situate in alberate stradali, boschetti e aree di interesse storico e paesaggistico, la sostituzione o il restauro floristico della stessa alberata si potrà derogare alle distanze previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 19
ALBERI DI PREGIO REGIONALE

1. Gli alberi di pregio, individuati ai sensi delle leggi Regionali, i parchi e i giardini compresi negli elenchi di cui alle leggi nazionali e regionali sono sottoposti alla tutela delle specifiche norme di legge.

CAPITOLO III
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER LE NUOVE ALBERATURE

ARTICOLO 20
MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE

1. L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:
 - a) Gli alberi devono presentare una dimensione minima di 16-18 cm di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza;
 - b) Deve essere realizzato un sistema di sostegno con almeno due pali tutori della lunghezza di 2.5 m, con fissaggio dell'albero mediante legatura in materiale elastico all'altezza di 1,70 m e con idonea protezione della corteccia dalle abrasioni;
 - c) Deve essere realizzata una adeguata fossa secondo le buone tecniche di impianto;
 - d) Deve essere predisposto un collare in materiale plastico al colletto per prevenire le eventuali lesioni prodotte dai mezzi di manutenzione;
 - e) Deve essere garantita un'annaffiatura post impianto con volume d'acqua sufficiente.

ARTICOLO 21
DISTANZE

1. Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo sviluppo potenziale della pianta. A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le seguenti distanze:
 - a) Alberi di prima grandezza:
 - Distanza dagli edifici: 10 metri
 - Distanza tra le piante: 8 metri
 - b) Alberi di seconda grandezza:
 - Distanza dagli edifici: 6 metri
 - Distanza tra le piante: 5 metri
 - c) Alberi di terza grandezza:
 - Distanza dagli edifici: 5 metri
 - Distanza tra le piante: 4 metri
2. Per le distanze dai confini trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 892 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 22
SPECIE DELLE NUOVE ALBERATURE

1. In relazione ai principali caratteri ambientali del territorio comunale, le specie arboree consigliate per i nuovi impianti sono quelle elencate nell'allegato A;
2. L'aggiornamento dell'elenco è rimesso al competente Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano.

ARTICOLO 23
PROGETTAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE NUOVE AREE VERDI

1. Tutti i progetti su area pubblica o su area privata concessa in locazione o in comodato d'uso al Comune non elaborati direttamente dall'Ufficio preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano relativi alla realizzazione di nuove aree verdi o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti o che prevedano il

coinvolgimento di aree verdi o alberate devono essere sottoposti a verifica da parte del suddetto Ufficio che esprime parere tecnico vincolante.

2. Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale una valutazione, sotto un profilo economico, dei connessi oneri gestionali, tutti gli interventi riguardanti la realizzazione del verde pubblico devono essere supportati, nell'ambito della fase di progettazione, da un piano pluriennale di gestione che preveda, nei dettagli: tipologia, cronologia e modalità di esecuzione degli interventi manutentivi. Detto piano pluriennale di gestione deve inoltre contenere il computo metrico dei costi di gestione annuale e/o pluriennale, redatto sulla base dei prezzi unitari aggiornati desunti dai listini delle Camere di Commercio o delle Associazioni dei produttori.
3. Al fine di garantire la necessaria qualità del verde Urbano, nelle nuove aree di cessione realizzate dai privati, nella fase precedente il collaudo, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano deve procedere alla validazione delle opere realizzate, per quanto di propria competenza. In particolare, nel corso del sopralluogo tecnico l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano deve eseguire le seguenti verifiche:
 - a) Rispondenza delle opere realizzate ai documenti progettuali;
 - b) Valutazione tecnica delle opere realizzate;
 - c) Qualità del materiale vivaistico;
 - d) Regolarità delle superfici e quote;
 - e) Quote dei manufatti (pozzetti etc.);
 - f) Impianti d'irrigazione e sistemi di automazione;
 - g) Qualità delle superfici pavimentate;
 - h) Arredi e attrezzature;
 - i) Rispondenza delle attrezzature di gioco alla normativa vigente in materia di sicurezza.

In occasione del suddetto sopralluogo sarà redatto apposito verbale, che diventa parte integrante della documentazione di collaudo delle opere realizzate.

TITOLO II DIFESA FITOSANITARIA

ARTICOLO 24 PREVENZIONE

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire il più possibile le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a) La scelta di specie adatte all'ambiente pedoclimatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b) L'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c) La difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d) L'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - e) Un'adeguata attenzione alle norme riguardanti le aree di rispetto così come previsto nel precedente articolo 13 e la protezione delle stesse aree da calpestio.
4. Il proprietario della alberatura deve creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e per renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

ARTICOLO 25 SALVAGUARDIA FITOSANITARIA

1. Per tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei, all'atto della fornitura del materiale, deve essere consegnata al proprietario apposita dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie e patologie al momento accertate, per specie (a mero titolo esemplificativo: cancro colorato del Platanus).
2. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, *l'abbattimento* delle piante affette da *fitopatie* o traumi irreversibili, con onere a carico dei proprietari.
3. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso, dell'opera professionale di un dottore agronomo o di un perito agrario, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di *abbattimento* delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
4. I trattamenti contro parassiti patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la *lotta a calendario* e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

ARTICOLO 26 MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Essi si attuano con attività di:
 - a) Intensa sorveglianza del territorio, al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
 - b) Imposizione di interventi specifici di lotta, al fine di tentare l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, riguardano le seguenti patologie:
 - a) Cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
 - b) Colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
 - c) Processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*)
3. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale e richiamate dai seguenti articoli.

ARTICOLO 27 LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO

1. La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1999: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e sue successive modifiche ed integrazioni, dalla relativa circolare applicativa, nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.

ARTICOLO 28 LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO

1. La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale dei 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica" e sue successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 29
LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO

1. La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) e sue successive modifiche ed integrazioni".

ARTICOLO 30
USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E
TRATTAMENTI FITOSANITARI

1. Qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, fitosanitari e/o insetticidi devono essere privilegiati quelli di origine naturale o gli interventi con l'applicazione dei criteri di lotta guidata e integrata. Nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, è fatto obbligo di adottare tecniche di applicazione che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente, secondo modalità compatibili con gli ambienti stessi, avuto riguardo all'eventuale presenza di popolazione residente od operante nelle zone interessate.
2. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, diserbanti e trattamenti fitosanitari, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità, quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
3. Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata nel territorio comunale:
 - a) È comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e nocivi, ex prima e seconda classe, così come definite dalla normativa vigente in materia;
 - b) Ogni trattamento, effettuato da soggetti pubblici o privati, deve essere preventivamente comunicato, almeno 36 ore prima dell'inizio del trattamento, ai vicini e ai confinanti, anche mediante esposizioni di cartellonistica;
 - c) Ove possibile il trattamento deve essere effettuato di notte;
 - d) Chi esegue l'intervento deve predisporre tutti gli accorgimenti affinché non sia arrecato danno o disagio alle persone.
4. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione sugli esemplari arborei potrà essere consentito nel caso di fitopatie o fitofagi particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione in forma scritta, da effettuarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, al Servizio Fitosanitario Regionale, ai competenti organi di vigilanza sanitaria ed all'Amministrazione Comunale, con almeno cinque giorni non festivi di anticipo sulla data dei trattamenti, al fine di consentire le verifiche normative del caso. Detta comunicazione scritta, relativamente all'intervento ipotizzato, dovrà indicare:
 - a) Localizzazione;
 - b) Tempistica;
 - c) Individuazione degli esemplari su cui si intende intervenire;
 - d) Patologia riscontrata;
 - e) Copia dell'etichetta del prodotto a cui si intende fare ricorso;
 - f) Ogni altro particolare tecnico utile a chiarire modalità e criteri dell'intervento.
5. Durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito.
6. In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell'affissione di cartelli informativi.
7. E' vietato l'utilizzo di fertilizzanti organici liquidi per la concimazione di orti e giardini all'interno del centro abitato.
8. E' vietato lo spandimento dei liquami ad una distanza inferiore a m 30 dalle abitazioni e lo spargimento e la fertirrigazione dei liquami sui terreni con irrigatori a getto nebulizzante.

9. E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.
10. In ogni caso, il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, a seguito della comunicazione scritta effettuata ai sensi del precedente comma 4.

CAPITOLO IV
TITOLO I
TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 31
SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. In particolare, le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza turbative e salvaguardando l'ambiente da danni che potrebbero derivare da un cattivo uso del verde medesimo.
2. La gestione degli spazi verdi ed il controllo sull'uso degli stessi è affidato all'Ufficio Preposto alla gestione e alla Tutela del Verde Urbano.
3. A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
4. Le aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
5. Nelle aree verdi pubbliche recintate è vietato l'accesso negli orari non consentiti.

ARTICOLO 32
USI CONSENTITI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Tutte le aree verdi pubbliche sono destinate al riposo, allo svago ed alle attività ricreative. Pertanto le attività consentite, purché non disturbino altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sono:
 - Svago e riposo;
 - Mobilità pedonale;
 - Mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, etc.), usati dai bambini di età inferiore ai sei anni possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
 - Attività fisica e sportiva;
 - Accesso regolamentato per gli animali da affezione e riserva di spazi, se richiesti e gestiti da idonee associazioni, per la sgambatura e l'addestramento;
 - Attività di pet-therapy.
2. Sono comunque vietate tutte le attività che possono arrecare danno all'area verde o disturbo ai frequentatori della stessa e quelle specificatamente vietate dalla regolamentazione per le singole aree verdi.

ARTICOLO 33
DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E NELLE RELATIVE
ACQUE DI PERTINENZA

1. Fatto salvo quanto previsto da norme penali, in tutte le aree verdi pubbliche non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente. In particolare, è vietato:
 - a) Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
 - b) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;

- c) Provocare danni a strutture e infrastrutture;
 - d) Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
 - e) Distruggere, danneggiare, tagliare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
 - f) Danneggiare i prati e calpestare le aiuole fiorite;
 - g) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
 - h) Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi,
 - i) Introdurre animali selvatici o alimentare la fauna presente, salvo negli spazi appositamente attrezzati;
 - j) Impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
 - k) Effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
 - l) Depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque tossiche;
 - m) Rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
 - n) Effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
 - o) Affergere cartelli, manifesti e simili, cavi, tiranti e luminarie, alle alberature e agli arbusti o effettuare legature degli alberi e degli arbusti con materiale non estensibile;
 - p) Compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura;
 - q) Campeggiare e pernottare;
 - r) Accendere fuochi;
 - s) Utilizzare le panchine come giaciglio e salire in piedi su di esse;
 - t) Calpestare prati e aiuole nelle aree indicate da apposita segnaletica;
 - u) Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici appositamente predisposti;
 - v) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - w) Sostare per pic-nic salvo nelle aree appositamente attrezzate individuate con apposita segnaletica nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate;
 - x) Svolgere attività rumorosa non espressamente autorizzata;
 - y) Circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore;
 - z) Scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
 - aa) Permettere il pascolo non autorizzato di animali;
 - bb) Sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro;
 - cc) Sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini;
 - dd) Sono comunque vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
2. Nelle acque delle vasche, canali, fontane e altre zone umide, presenti nelle aree verdi pubbliche, è vietato:
- a) Sottrarre gli animali;
 - b) Immergersi o bagnarsi;
 - c) Introdurre pesci, tartarughe d'acqua od altre specie acquatiche;
 - d) Ostruire, deviare o alterare le acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
 - e) Inquinare.

ARTICOLO 34

ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Sono fatte salve, sempre e comunque, le disposizioni contenute al successivo capitolo V titolo 1, per la tutela di particolari aree verdi, per l'accesso di animali domestici alle aree verdi.

ARTICOLO 35
USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE RISERVATE AI CANI

1. Le aree destinate all'attività motoria dei cani, liberi dal guinzaglio, sono indicate da apposita segnaletica. All'interno di dette aree i proprietari dei cani, o le persone che li hanno in custodia, sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) Essere sempre in possesso di mezzi idonei e necessari al prelievo degli escrementi dei loro animali;
 - b) Asportare gli escrementi degli animali loro affidati servendosi degli appositi contenitori;
 - c) Non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti;
 - d) Scongiorare sempre comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone o degli altri animali;
 - e) Non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere e servirsi sempre degli appositi contenitori.

ARTICOLO 36
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. In tutte le aree verdi pubbliche è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, spenti o accesi, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
 - a) Mezzi di soccorso;
 - b) Veicoli addetti alla vigilanza;
 - c) Veicoli al servizio di portatori di handicap muniti del contrassegno nazionale;
 - d) Veicoli necessari per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle strutture in esso inserite;
 - e) Veicoli per l'attività di commercio su area pubblica in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - f) Veicoli per il rifornimento di punti fissi per la somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - g) Veicoli destinati al carico/scarico merci al servizio di attività presenti all'interno dell'area in possesso di specifica autorizzazione.
 - h) Biciclette, monopattini, pattini, skate-boards ed altri veicoli non motorizzati e veicoli trainati da animali possono circolare solo negli spazi appositamente predisposti. Non è in ogni caso ammessa la circolazione all'interno delle aree verdi pubbliche degli acceleratori di velocità.

ARTICOLO 37
ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. All'interno delle aree verdi pubbliche possono essere autorizzate dalle strutture competenti per materia, previo parere vincolante dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla tutela del Verde Urbano, le seguenti attività:
 - a) Manifestazioni e/o spettacoli;
 - b) Attività ambulanti e/o di animazione;
 - c) Installazione di strutture fisse o mobili;
 - d) Attività di scavo o di cantiere.
2. Il parere può contenere prescrizioni, che il destinatario ha l'obbligo di rispettare integralmente.
3. Per consentire l'espressione del parere di cui al comma 1, nell'ambito del procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione per una delle attività sopra elencate, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento; l'area ed il volume di occupazione; il numero degli spettatori, la necessità di utilizzare seggiole o gradinate, la necessità di utilizzare automezzi).
4. A seconda del tipo di attività richiesta, e comunque ove sia presente un rischio di danneggiamento dell'area verde, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, nel proprio parere, potrà chiedere che il rilascio dell'autorizzazione venga subordinato alla prestazione di una idonea cauzione, a garanzia

dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere stesso. L'importo della cauzione è pari alla metà del danno presunto, calcolato tenendo conto delle presunte spese di ripristino e/o riparazione, stimate in base ai valori di mercato.

5. Chiunque si renda responsabile di danneggiamenti o violazioni alle norme del presente Regolamento non potrà comunque ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni di cui al comma 1 sul territorio comunale per almeno 24 mesi.
6. E' fatto obbligo al titolare del l'autorizzazione di ripristinare gli spazi conformemente allo stato antecedente.
7. Il parere di cui al comma 1 è necessario anche per la realizzazione di chioschi e dehors, In ogni caso, i chioschi ed i dehors non possono essere posti entro l'area di rispetto degli alberi esistenti.

ARTICOLO 38

ALTRI USI ED INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Previa autorizzazione dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, su richiesta di cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi o Associazioni, possono essere consentite, ai fini di una valorizzazione dell'area verde pubblica, le attività sotto elencate:
 - a) La messa a dimora di piante;
 - b) La posa di arredi, attrezzature per il gioco, fioriere e fontane;
 - c) Ogni altro intervento reversibile, fuori o entro terra, per il quale il richiedente si impegni a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Per consentire il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel termine massimo di 60 giorni, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento, l'area ed il volume di occupazione).

ARTICOLO 39

GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate in modo conforme alla funzione cui sono destinate e possono essere usate solo dai bambini di età non superiore a quella specifica d'uso delle attrezzature stesse. L'uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità degli accompagnatori.
2. Le attività sportive non organizzate di gruppo, che disturbano il tranquillo godimento del verde, possono essere praticate solo negli spazi attrezzati o indicati da apposita segnaletica o comunque individuati dall'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano.
3. L'attività sportiva in forma individuale può essere praticata in tutti gli spazi calpestabili.
4. E' vietata a chiunque la posa di giochi ed attrezzature per giochi, manufatti di ogni genere sulle aree verdi pubbliche.

ARTICOLO 40

ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

1. In tutte le aree verdi, sono consentite le attività e le esercitazioni di protezione civile, previo parere vincolante dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano.
2. In caso di esercitazioni, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano può imporre specifiche prescrizioni sull'utilizzo dell'area o esprimersi negativamente.
3. In caso di utilizzo in fase d'emergenza, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano può inserire specifiche prescrizioni.
4. Al fine di tutelare il patrimonio del verde pubblico, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano si coordina con il Servizio di Protezione civile del Comune per la programmazione dell'utilizzo delle aree verdi in fase d'emergenza, predisponendo congiuntamente le attività necessarie a rendere le aree idonee.

5. Per i casi di cui sopra dovranno comunque essere rispettate tutte le normative vigenti sotto il profilo igienico - sanitario ed ambientale.

CAPITOLO V
TITOLO I
TUTELA DI SPECIFICHE AREE VERDI

ARTICOLO 41
TUTELA E UTILIZZO DI SPECIFICHE AREE VERDI

1. Villa Galletti San Cataldo:

La gestione e la tutela del giardino storico di Villa Galletti San Cataldo è sottoposta ai precetti della Carta di Firenze che, nella versione ufficiale, viene riportata nell'allegato D e fa parte integrante del presente regolamento.

Oltre a quanto già previsto nel precedente Capitolo IV, Titolo 1, è vietato.

- a) L'ingresso e la circolazione dei veicoli. I veicoli ammessi sono solo quelli di soccorso per interventi d'emergenza, quelli degli addetti alla vigilanza e quelli necessari per la manutenzione della Villa. Sono inoltre ammessi, purché muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall' Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, e allo stretto necessario, i mezzi indispensabili allo svolgimento delle attività pertinenti. Se non diversamente specificato nell'autorizzazione, la circolazione dei mezzi ammessi è consentita per il trasporto di materiali e attrezzature unicamente lungo i viali principali ed è interdetta su tutte le altre superfici, inclusi i vialetti pedonali. Tutti gli automezzi ammessi devono sempre procedere a passo d'uomo;
 - b) Giocare con la palla, con il frisbee o con qualsiasi altro oggetto che venga lanciato;
 - c) Calpestare le aiuole;
 - d) Attraversare le siepi;
 - e) Provocare rumore (ad esempio, con tamburi, con urla e schiamazzi), fatta eccezione per il rumore prodotto dalle operazioni di manutenzione;
 - f) Fare pic-nic e campeggio.
 - g) Sono consentite tutte le attività sportive purché non pericolose e purché non possano arrecare danno e, comunque, nei limiti dello svolgimento in sicurezza. L'Amministrazione Comunale valuterà, caso per caso le attività sportive che potranno svolgersi nelle aree sterrate del giardino.
- 2. Parco Urbano di Monte Catalfano:** Il Parco Urbano di Monte Catalfano ricade in area SIC ed è attualmente concesso all'Azienda Foreste Demaniali che ne cura la manutenzione e la tutela.
- 3. Area Attrezzata di Portella Vignazza:** L'area attrezzata di Portella Vignazza ricade in area SIC, è attualmente parzialmente concessa all'Azienda Foreste Demaniali che ne cura, per la parte in concessione, la manutenzione e la tutela. La parte non data in concessione si presta a un uso sportivo e ricreativo. L'Amministrazione Comunale potrà deliberarne una gestione in proprio ovvero l'affidamento in concessione a una Associazione o a un gruppo di Associazioni Sportive o ad altri soggetti in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la tutela, la fruizione al pubblico e la corretta manutenzione dell'area; l'Ufficio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano, in relazione all'atto di indirizzo dell'Amministrazione provvederà agli adempimenti consequenziali.

CAPITOLO VI
TITOLO I
NORME E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

ARTICOLO 42
SFALCIO TERRENI

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari, ai frontisti e a tutti coloro che hanno un diritto reale sui terreni circostanti gli abitati, gli edifici e nei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata o in fermo agronomico, di mantenerli puliti e falciati per una distanza di almeno 50 metri dal fabbricato più vicino.
2. La sanzione per la violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta altresì l'obbligo dei soggetti tenuti ad effettuare le opere e i lavori di pulizia e falciatura, entro 20 giorni dalla notifica della stessa. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente o tramite terzi all'uopo incaricati, recuperando coattivamente le somme anticipate.

CAPITOLO VII
TITOLO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

**ARTICOLO 43
OBBLIGHI DEI FRONTISTI**

1. I frontisti hanno l'obbligo di provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:
 - a) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - b) Contenimento dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale arrecando pericolo per la circolazione stradale e pedonale;
 - c) Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
 - d) Pulizia della strada dalla caduta di eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo, se provenienti dal verde insistente sulla loro proprietà.
 - e) Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e di m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Gli stessi non possono comunque toccare fili della pubblica illuminazione o dell'alta tensione o sporgere fino a balconi o finestre di edifici limitrofi.
 - f) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma I.
 - g) Per l'inottemperanza a quanto previsto ai precedenti commi, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29 del Codice della Strada.
 - h) I frontisti hanno comunque l'obbligo di mantenere pulita la propria proprietà in modo da non intralciare con la vegetazione aree pubbliche e/o manufatti di uso pubblico e in modo da non impedirne il loro corretto utilizzo.

**ARTICOLO 44
FIORIERE O ALTRI OGGETTI DI ARREDO URBANO**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici, i locatari e tutti coloro che hanno diritto di esporre fioriere o altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde sulla pubblica via, su aree di pubblico passaggio, su portici, balconi e marciapiedi, o che comunque sono visibili da area pubblica, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle fioriere o degli oggetti di arredo urbano.
2. Le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde devono essere rimossi e sostituiti con altri oggetti di arredo urbano quando:
 - a) Non contengano più verde all'interno;
 - b) Contengano rifiuti;
 - c) Il verde presente all'interno sia seccato o palesemente privo di manutenzione.

CAPITOLO VIII
TITOLO I
VIGILANZA, SANZIONI, INDENNIZZO

ARTICOLO 45

VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Corpo di Polizia Municipale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai tecnici comunali appartenenti alla categoria C e D.
2. L'attività di vigilanza è affidata anche alle guardie giurate e a gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal loro status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 46 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

1. Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari. A tal fine nella "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO" per ogni esemplare arboreo, viene, indicata la dicitura "Per ogni esemplare".
2. Per le macchie miste spontanee, per le siepi interpoderali e per i filari di alberi campestri, la cui naturale misura è espressa come lunghezza, la dicitura "Per ogni esemplare" è da intendersi sostituita dalla seguente "Per ogni 10 metri di lunghezza, o frazione di essa arrotondate per eccesso", salvo diversamente disposto.

ARTICOLO 47 SANZIONI AMMINISTRATIVE

3. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da 25,00 euro a 500,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuate sette classi di gravità progressiva a seconda del diverso comportamento posto in essere dal soggetto responsabile della violazione.
5. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per ognuna delle sette classi è indicata nella tabella denominata "TABELLA SANZIONI CLASSI DI GRAVITA' - SOMME DA PAGARE".
6. La tabella denominata "ELENCO SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO" riporta, in base alla classe di gravità del comportamento vietato posto in essere, l'importo previsto dalla "TABELLA SANZIONI CLASSI DI GRAVITA' - SOMME DA PAGARE".
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e risulti fondato l'accertamento anche a seguito dell'esame degli argomenti esposti negli scritti difensivi, l'autorità competente emette ordinanza ingiunzione, indicando anche le eventuali sanzioni accessorie.
9. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanante sulla base del presente Regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

ARTICOLO 48 SANZIONI ACCESSORIE

1. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ove previste, si applicano le seguenti sanzioni accessorie, indicate nel "ELENCO SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO".
2. In particolare, le sanzioni accessorie si distinguono in:
 - a) Obbligo di sospendere o cessare un'attività;
 - b) Obbligo di rimozione delle opere abusive;
 - c) Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;

- d) Obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa;
 - e) Revoca dell'autorizzazione;
 - f) Obbligo di fare.
3. Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
 4. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), d), e) sono immediatamente esecutive.
 5. Per le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'entità delle opere da compiere.
 6. Per le sanzioni accessorie di cui alle lettere b), c) ed f), in caso di inottemperanza, il Sindaco ingiunge al trasgressore l'adempimento del suo obbligo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il Sindaco emette ordinanza per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e successivamente emette ordinanza-ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.
 7. In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l'agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie per rimuovere il pericolo immediato, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare le spese anticipate in danno al trasgressore.

**ARTICOLO 49
FERMO ATTIVITA'**

1. I soggetti preposti alla vigilanza ambientale possono disporre il fermo momentaneo degli interventi in essere, per un massimo di 24 ore, fino al sopralluogo del personale degli uffici tecnici competenti incaricati delle valutazioni tecniche e giuridiche, nei seguenti casi:
 - a) Quando i soggetti che eseguono gli interventi non siano in grado di esibire tutta la documentazione inerente gli stessi;
 - b) Ove sia richiesta una valutazione tecnica/amministrativa per verificare l'eventuale presenza di una violazione amministrativa e l'intervento in corso, se concluso, abbia effetti permanenti;
 - c) Nei casi di cui alle lettere a) e b), su disposizione del Dirigente Responsabile degli uffici tecnici competenti.
2. Del fermo dell'attività deve essere redatto apposito rapporto riportante obbligatoriamente l'ora di termine del fermo e l'ufficio tecnico competente incaricato delle valutazioni tecnico e giuridiche.
3. Il suddetto rapporto deve essere immediatamente trasmesso all'ufficio tecnico competente.

**ARTICOLO 50
ALLONTANAMENTO**

1. Gli operatori addetti alla vigilanza, in caso di manutenzione o di pericolo imminente per persone cose o animali, devono procedere al loro allontanamento.

**ARTICOLO 51
TABELLE DELLE SANZIONI ED ESEMPI APPLICATIVI**

1. **TABELLA SANZIONI CLASSI DI GRAVITA' - SOMME DA PAGARE -**

| Classe di gravità progressiva | Importo minimo | Importo massimo | Importo misura ridotta Legge 689/81 e smi - art. 16 comma 1 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|---|
| | | | Il pagamento della somma in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del |

| | | | minimo della sanzione. |
|----------|--------|--------|------------------------|
| Classe A | 25,00 | 200,00 | 50,00 |
| Classe B | 50,00 | 300,00 | 100,00 |
| Classe C | 130,00 | 330,00 | 110,00 |
| Classe D | 150,00 | 360,00 | 120,00 |
| Classe E | 180,00 | 390,00 | 130,00 |
| Classe F | 200,00 | 450,00 | 150,00 |
| Classe G | 300,00 | 498,00 | 166,00 |

2. ELENCO SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO

1. **ARTICOLO: TUTTI GLI ARTICOLI**

- a) DESCRIZIONE: Ove non specificatamente previsto dalla presente tabella, per le violazioni al presente regolamento si applica Classe A per ogni esemplare
- b) PRECETTI:
- c) CLASSE: **Classe A** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI:

2. **ARTICOLO: ART. 7 Comma 2**

- a) DESCRIZIONE: "CONDIZIONI GENERALI DELLE AUTORIZZAZIONI E OBBLIGO DI ESIBIZIONE"
- b) PRECETTI: Il proprietario o l'avente titolo devono provvedere affinché sul luogo, ove si svolge l'intervento autorizzato, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione, ove espressamente rilasciata, ovvero qualsiasi altro documento che attesti la presentazione della relativa istanza, ove accolta implicitamente per decorso del termine.
- c) CLASSE: **Classe B**
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art.48 comma 2 lett. a)

3. **ARTICOLO: ART. 8 Commi 2, 4 e 8**

- a) DESCRIZIONE: "ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PRIVATE"
- b) PRECETTI
- c) CLASSE: **Classe G** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sostituzione ai sensi dell'art.8 comma 8

4. **ARTICOLO: ART. 9 Comma 3**

- a) DESCRIZIONE: "CAPITIZZAZIONE DELLE ALBERATURE PRIVATE"
- b) PRECETTI: Capitizzazione senza autorizzazione per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi art. 8 comma 8
- c) CLASSE: **Classe G**
- d) OBBLIGHI:

5. **ARTICOLO: ART. 10 Comma 3**

- a) DESCRIZIONE: "POTATURA ALBERATURE ORNAMENTALI PRIVATE"
- b) PRECETTI:
- c) CLASSE: **Classe B** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI:

6. **ARTICOLO: ART. 11 Comma 4**

- a) DESCRIZIONE: "INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE"

- b) PRECETTI: Gli alberi pubblici sono tutelati a prescindere dalla dimensione del loro tronco. E' vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzata, se non diversamente disposto. Per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.
 - c) CLASSE: **Classe G** per ogni esemplare
 - d) OBBLIGHI: obbligo di sostituzione ai sensi dell'art. 11 comma 3.
- 7. ARTICOLO: ART. 12 Comma 2**
- a) DESCRIZIONE:"TUTELA DELLA ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI"
 - b) PRECETTI: Mancata perizia del direttore dei lavori o del Responsabile della Sicurezza
 - c) CLASSE: **Classe F** per ogni esemplare
 - d) OBBLIGHI: obbligo di sostituzione ai sensi art, 8 comma 8.
- 8. ARTICOLO: ART. 12 Comma 3**
- a) DESCRIZIONE:"TUTELA DELLA ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI"
 - b) PRECETTI: Abbattimento di alberature con dimensioni del tronco superiore a 180 cm per ogni esemplare.
 - c) CLASSE: **Classe G** per ogni esemplare
 - d) OBBLIGHI: obbligo di ripristino ai sensi art. 12 comma 3, obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art. 48 comma 2 lett. a);
- 9. ARTICOLO: ART. 12 Comma 4**
- a) DESCRIZIONE:"TUTELA DELLA ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI"
 - b) PRECETTI: Tutela di filari alberi campestri, macchie miste spontanee e siepi interpoderali.
 - c) CLASSE: **Classe G** Per ogni esemplare
 - d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 48 comma 2 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 48 comma 2 lettera c)
- 10. ARTICOLO: ART. 13 Comma 1**
- a) DESCRIZIONE: "TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI"
 - b) PRECETTI: Delimitare l'area di rispetto dell'albero con idonea recinzione di protezione, ove possibile; Quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione l'area di rispetto, predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante l'apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di cm 2 e dell'altezza minima di m 2,50 appoggiate e fissate verticalmente al tronco lungo tutto il suo perimetro; Eseguire l'eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno alcuno alle radici portanti di diametro superiore a cm 8; Non transitare con mezzi pesanti entro *l'area di rispetto* dell'albero. Nel caso in cui il transito con mezzi pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm 20, ricoperto a sua volta con tavolame in legno o con piastre metalliche.
 - c) CLASSE: **Classe B** per ogni esemplare
 - d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività entro l'area di rispetto ai sensi art. 48 comma 2 lett. a)
- 11. ARTICOLO: ART. 13 Comma 2**
- a) DESCRIZIONE: "TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI"
 - b) PRECETTI: In prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione; Non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm 8, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo; In caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm 8 di diametro), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega o

accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi.

- c) CLASSE: **Classe C** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI:

12. ARTICOLO: ART. 13 Comma 4

- a) DESCRIZIONE: "TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI"
- b) PRECETTI: In occasione della dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei Lavori deve presentare una certificazione sottoscritta da un dottore agronomo o da un perito agrario, attestante l'assenza di qualsiasi pregiudizio sulla stabilità e sulla sicurezza delle alberature; in prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione; Non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm 8, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo; In caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm 8 di diametro), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega o accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi.
- c) CLASSE: **Classe F**
- d) OBBLIGHI:

13. ARTICOLO: ART. 13 Comma 5

- a) DESCRIZIONE: "TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI"
- b) PRECETTI: Transito di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipo su terreno bagnato;
- c) CLASSE: **Classe C**
- d) OBBLIGHI:

14. ARTICOLO: ART. 13 Comma 6

- a) DESCRIZIONE: "TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI"
- b) PRECETTI: Vietato spargere rifiuti di qualsiasi natura, materiale da costruzione, materia cementizia, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio betoniere e acidi.
- c) CLASSE: **Classe F**
- d) OBBLIGHI: Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c)

15. ARTICOLO: ART. 15 Comma 2 lett. a), b), c), d), f);

- a) DESCRIZIONE: "DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE"
- b) PRECETTI:
 - a) Eseguire scavi o lavorazioni di qualsiasi genere entro l'area di *rispetto dell'albero*, senza osservare distanze e precauzioni tali da evitare lesioni e/o scortecciature agli apparati radicali, al colletto, al fusto o alle ramificazioni, come precisato al precedente articolo 13;
 - b) Provocare lesioni al colletto degli alberi per un errato uso del decespugliatore a filo o delle attrezzature meccaniche di manutenzione del verde;
 - c) Depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche in prossimità degli apparati radicali delle alberature;
 - d) Affiggere agli alberi cartelli, manifesti e simili, con chiodi, cavi, filo di ferro o effettuare legature degli alberi e degli arbusti con materiale non estensibile;
 - f) In tutte le aree verdi ed entro *l'area di rispetto* degli alberi:
 - Depositare materiale di qualsiasi natura;
 - Effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale impermeabilizzante;
 - Scarificare o asportare terreno;

- Rendere impermeabile il suolo con pavimentazioni non drenanti o altre opere edilizie;
 - Determinare il costipamento del suolo con il transito di mezzi pesanti;
 - Inquinare con scarichi di qualsiasi natura;
 - Produrre combustione di sostanze di qualsiasi tipo;
 - Interrare inerti o materiali di altra natura;
 - Variare il piano di campagna originario, senza autorizzazione;
 - Utilizzare fonti di calore senza opportuna protezione per le alberature.
- c) CLASSE: **Classe D** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art. 48 comma 2 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art, 48 comma 2 lett. c);

16. ARTICOLO: ART. 15 Comma 2 lett. e);

- a) DESCRIZIONE: "DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE"
- b) PRECETTI Realizzare e installare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare la pianta.
- c) CLASSE: **Classe B** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art, 48 comma 2 lett. c);

17. ARTICOLO: ART. 17 Comma 1.

- a) DESCRIZIONE: "OBBLIGHI DEI PROPRIETARI"
- b) PRECETTI: E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio comunale di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
- c) CLASSE: **Classe E**
- d) OBBLIGHI:

18. ARTICOLO: ART. 18 Comma 2.

- a) DESCRIZIONE: "INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE"
- b) PRECETTI Interventi senza autorizzazione
- c) CLASSE: **Classe F** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 48 comma 2 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c)

19. ARTICOLO: ART. 18 Comma 5.

- a) DESCRIZIONE: "INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE"
- b) PRECETTI: Interventi difformi da quanto autorizzato
- c) CLASSE: **Classe G**
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 48 comma 2 lett. a); Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. e) e decadenza dell'autorizzazione.

20. ARTICOLO: ART. 18 Comma 6.

- a) DESCRIZIONE: "INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE"
- b) PRECETTI: Un'alberatura di pregio comunale non può comunque essere abbattuta o capitozzata per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o per interventi di strutturazione e/o manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi, è consentito procedere allo spostamento dell'alberatura in una zona esterna all'intervento edilizio o in altra zona, nel caso in cui sia dimostrato mediante apposita perizia redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati che lo spostamento non danneggia l'alberatura, che sia tecnicamente realizzabile in relazione alla specie dell'albero e allo stato dei luoghi e che sia l'unica soluzione per attuare l'intervento stesso. Il trapianto deve essere eseguito da ditte specializzate mediante zollatura dell'apparato radicale, da effettuarsi nell'arco temporale minimo di due anni con taglio dell'apparato radicale progressivo eseguito in almeno due fasi e nel rispetto delle seguenti dimensioni minime della zolla radicale:

- a) Larghezza della zolla: 10 x diametro del tronco ad 1 m di altezza;
- b) Profondità: 2 x la circonferenza del tronco misurato a 1 m di altezza.

Ad ogni trapianto dovranno far seguito, per almeno 36 mesi, interventi di bagnatura, estirpo erbe e controllo tutori e tiranti. Nell'ambito del procedimento relativo all'intervento edilizio privato in cui sia richiesto lo spostamento e il trapianto di un'alberatura di pregio, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano deve esprimere un parere vincolante entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza relativa all'intervento edilizio. Ai fini dell'espressione del parere, nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato, il proprietario o l'avente titolo deve indicare il posto dove si intende collocare l'albero. Nell'espressione del proprio parere, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano valuta l'area proposta e, nel caso non sia idonea, indica un'area alternativa. L'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma è condizione necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia dell'intervento.

- c) CLASSE: **Classe G** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 48 comma 2 lett. a); Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c);

21. ARTICOLO: ART. 20.

- a) DESCRIZIONE: "MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE"
- b) PRECETTI: L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:
 - i. Gli alberi devono presentare una dimensione minima di 16-18 cm di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza; - deve essere realizzato un sistema di sostegno con almeno due pali tutori della lunghezza di 2.5 m, con fissaggio dell'albero mediante legatura in materiale elastico all'altezza di 1,70 m e con idonea protezione della corteccia dalle abrasioni;
 - ii. Deve essere realizzata una adeguata fossa secondo le buone tecniche di impianto;
 - iii. Deve essere predisposto un collare in materiale plastico al colletto per prevenire le eventuali lesioni prodotte dai mezzi di manutenzione;
 - iv. Deve essere garantita un'annaffiatura post impianto con volume d'acqua sufficiente.
- c) CLASSE: **Classe B** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: Obbligo di ripristino in caso di morte della pianta

22. ARTICOLO: ART. 21 Comma 1.

- a) DESCRIZIONE: "DISTANZE"
- b) PRECETTI: Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo sviluppo potenziale della pianta. A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le seguenti distanze:
 - a) Alberi di prima grandezza: (Quercus, Tilia, Fraxinus etc.)
 - Distanza dagli edifici: 10 metri
 - Distanza tra le piante: 8 metri
 - b) Alberi di seconda grandezza: (Acer, Carpinus etc.)
 - Distanza dagli edifici: 6 metri
 - Distanza tra le piante: 5 metri
 - c) Alberi di terza grandezza (Prunus, Malus etc.)
 - Distanza dagli edifici: 5 metri
 - Distanza tra le piante: 4 metri
- c) CLASSE: **Classe B** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI:

23. ARTICOLO: ART. 24 e 25

- a) DESCRIZIONE: "PREVENZIONE" E "SALVAGUARDIA FITOSANITARIA"
- b) PRECETTI:
- c) CLASSE: **Classe B**

d) OBBLIGHI:

24. ARTICOLO: ART. 30 Comma 1

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: Qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, fitosanitari e/o insetticidi devono essere privilegiati quelli di origine naturale o gli interventi con l'applicazione dei criteri di lotta guidata e integrata. Nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, è fatto obbligo di adottare tecniche di applicazione che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente, secondo modalità compatibili con gli ambienti stessi, avuto riguardo all'eventuale presenza di popolazione residente od operante nelle zone interessate.
- c) CLASSE: **Classe C**
- d) OBBLIGHI:

25. ARTICOLO: ART. 30 Commi 2 e 3 lett. d) Commi 6 e 7

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, diserbanti e trattamenti fitosanitari, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità, quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata nel territorio comunale:
 - a) Chi esegue l'intervento deve predisporre tutti gli accorgimenti affinché non sia arrecato danno o disagio alle persone.
In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell'affissione di cartelli informativi.
E' vietato l'utilizzo di fertilizzanti organici liquidi per la concimazione di orti e giardini all'interno del centro abitato.
- c) CLASSE: **Classe B**
- d) OBBLIGHI:

26. ARTICOLO: ART. 30 Comma 5

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: Durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito.
- c) CLASSE: **Classe D**
- d) OBBLIGHI:

27. ARTICOLO: ART. 30 Comma 3 lett. a) e b) Comma 4

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata nel territorio comunale:
 - a) È comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e nocivi, ex prima e seconda classe, così come definite dalla normativa vigente in materia;

- b) Ogni trattamento, effettuato da soggetti pubblici o privati, deve essere preventivamente comunicato, almeno 36 ore prima dell'inizio del trattamento, ai vicini e ai confinanti, anche mediante esposizioni di cartellonistica;

L'eventuale utilizzo di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione sugli esemplari arborei potrà essere consentito nel caso di fitopatie o fitofagi particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione in forma scritta, da effettuarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, al Servizio Fitosanitario Regionale, ai competenti organi di vigilanza sanitaria ed all'Amministrazione Comunale, con almeno cinque giorni non festivi di anticipo sulla data dei trattamenti, al fine di consentire le verifiche normative del caso. Detta comunicazione scritta, relativamente all'intervento ipotizzato, dovrà indicare:

- a) Localizzazione;
 - b) Tempistica;
 - c) Individuazione degli esemplari su cui si intende intervenire;
 - d) Patologia riscontrata;
 - e) Copia dell'etichetta del prodotto a cui si intende fare ricorso;
 - f) Ogni altro particolare tecnico utile a chiarire modalità e criteri dell'intervento.
- c) CLASSE: **Classe E**
 - d) OBBLIGHI:

28. ARTICOLO: ART. 30 Comma 8

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: E' vietato lo spandimento dei liquami ad una distanza inferiore a m 30 dalle abitazioni e lo spargimento e la fertirrigazione dei liquami sui terreni con irrigatori a getto nebulizzante.
- c) CLASSE: **Classe F**
- d) OBBLIGHI:

29. ARTICOLO: ART. 30 Comma 9 e 10

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi. In ogni caso, il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, a seguito della comunicazione scritta effettuata ai sensi del precedente comma 4.
- c) CLASSE: **Classe G**
- d) OBBLIGHI:

30. ARTICOLO: ART. 31 Comma 5

- a) DESCRIZIONE: "SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) PRECETTI: nelle aree verde pubbliche recintate è vietato l'accesso negli orari non consentiti
- c) CLASSE: **Classe B**
- d) OBBLIGHI:

31. ARTICOLO: ART. 33 Comma 1 lettera dd);

- a) DESCRIZIONE: "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) PRECETTI: violazione divieti diversi da quelli sotto specificati
- c) CLASSE: **Classe B**
- d) OBBLIGHI:

32. ARTICOLO: ART. 33 Comma 1 lettera b), d), f), o);

- e) DESCRIZIONE: "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"

- f) **PRECETTI:** Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;
Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
Danneggiare i prati e calpestare le aiuole fiorite;
Affiggere cartelli, manifesti e simili, cavi, tiranti e luminarie, alle alberature e agli arbusti o effettuare legature degli alberi e degli arbusti con materiale non estensibile;
- g) **CLASSE: Classe D**
- h) **OBBLIGHI:**

33. ARTICOLO: ART. 33 Comma 1 lettera c), e), k), l) m), p), v), aa);

- a) **DESCRIZIONE:** "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) **PRECETTI:** Provocare danni a strutture e infrastrutture;
Distuggere, danneggiare, tagliare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
Effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
Depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque tossiche;
Rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
Compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura; Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
Permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- c) **CLASSE: Classe G**
- d) **OBBLIGHI:**

34. ARTICOLO: ART. 33 Comma 1 lettera a), g), h), i) j), n), q), r) s), t), u), w) x), y), z), bb), cc);

- a) **DESCRIZIONE:** "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) **PRECETTI:** Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi;
Introdurre animali selvatici o alimentare la fauna presente, salvo negli spazi appositamente attrezzati;
Impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
Effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
Campeggiare e pernottare; Accendere fuochi;
Utilizzare le panchine come giaciglio e salire in piedi su di esse;
Calpestare prati e aiuole nelle aree indicate da apposita segnaletica;
Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici appositamente predisposti;
Sostare per pic-nic salvo nelle aree appositamente attrezzate individuate con apposita segnaletica nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate;
Svolgere attività rumorosa non espressamente autorizzata;
Circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore;
Scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite; Sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro;
Sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini;
- c) **CLASSE: Classe C**
- d) **OBBLIGHI:**

35. ARTICOLO: ART. 33 Comma 2 lettera d) ed e);

- a) DESCRIZIONE: "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) PRECETTI: Ostruire, deviare o alterare le acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo; Inquinare.
- c) CLASSE: **Classe G**
- d) OBBLIGHI:

36. ARTICOLO: ART. 33 Comma 2 lettera a), b) e c);

- a) DESCRIZIONE: "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) PRECETTI: Sottrarre gli animali; Immergersi o bagnarsi; Introdurre pesci, tartarughe d'acqua od altre specie acquatiche;
- c) CLASSE: **Classe C**
- d) OBBLIGHI:

37. ARTICOLO: ART. 35

- a) DESCRIZIONE: "**USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE RISERVATE AI CANI**"
- b) PRECETTI: Le aree destinate all'attività motoria dei cani, liberi dal guinzaglio, sono indicate da apposita segnaletica. All'interno di dette aree i proprietari dei cani, o le persone che li hanno in custodia, sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) Essere sempre in possesso di mezzi idonei e necessari al prelievo degli escrementi dei loro animali;
 - b) Asportare gli escrementi degli animali loro affidati servendosi degli appositi contenitori;
 - c) Non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti;
 - d) Scongiorare sempre comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone o degli altri animali;
 - e) Non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere e servirsi sempre degli appositi contenitori.
- c) CLASSE: **Classe C**
- d) OBBLIGHI:

38. ARTICOLO: ART. 36

- a) DESCRIZIONE: "**CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE**"
- b) PRECETTI: In tutte le aree verdi pubbliche è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, spenti o accesi, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
 - a) Mezzi di soccorso;
 - b) Veicoli addetti alla vigilanza;
 - c) Veicoli al servizio di portatori di handicap muniti del contrassegno nazionale;
 - d) Veicoli necessari per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle strutture in esso inserite;
 - e) Veicoli per l'attività di commercio su area pubblica in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - f) Veicoli per il rifornimento di punti fissi per la somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - g) Veicoli destinati al carico/scarico merci al servizio di attività presenti all'interno dell'area in possesso di specifica autorizzazione.
 - h) Biciclette, monopattini, pattini, skate-boards ed altri veicoli non motorizzati e veicoli trainati da animali possono circolare solo negli spazi appositamente predisposti. Non è in ogni caso ammessa la circolazione all'interno delle aree verdi pubbliche degli acceleratori di velocità.
- c) CLASSE: **Classe B**

d) **OBBLIGHI:**

39. ARTICOLO: ART. 37 Comma 1 e 2

a) **DESCRIZIONE:** "ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"

PRECETTI: Attività in mancanza di autorizzazione e inosservanza delle prescrizioni.

b) **CLASSE: Classe G**

c) **OBBLIGHI:** Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 48 comma 2 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c), obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specificata della stessa ai sensi art.48 comma 2 lett. d).

40. ARTICOLO: ART. 38 Comma 1 e 2

a) **DESCRIZIONE:** "ALTRI USI ED INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"

b) **PRECETTI:** Previa autorizzazione dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, su richiesta di cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi o Associazioni, possono essere consentite, ai fini di una valorizzazione dell'area verde pubblica, le attività sotto elencate:

a) La messa a dimora di piante;

b) La posa di arredi, attrezzature per il gioco, fioriere e fontane;

c) Ogni altro intervento reversibile, fuori o entro terra, per il quale il richiedente si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi.

d) Il parere può contenere prescrizioni, che il destinatario ha l'obbligo di rispettare integralmente.

c) **CLASSE: Classe C**

d) **OBBLIGHI:** obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art. 48 comma 2 lett. a), obbligo di ripristino dello stato dei luoghi lett. c) e revoca dell'autorizzazione lett. e)

41. ARTICOLO: ART. 39 Comma 1, 2, 3 e 4

a) **DESCRIZIONE:** "GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"

b) **PRECETTI:** Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate in modo conforme alla funzione cui sono destinate e possono essere usate solo dai bambini di età non superiore a quella specifica d'uso delle attrezzature stesse. L'uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità degli accompagnatori. Le attività sportive non organizzate di gruppo, che disturbano il tranquillo godimento del verde, possono essere praticate solo negli spazi attrezzati o indicati da apposita segnaletica o comunque individuati dall'Ufficio *Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano*. L'attività sportiva in forma individuale può essere praticata in tutti gli spazi calpestabili. E' vietata a chiunque la posa di giochi ed attrezzature per giochi, manufatti di ogni genere sulle aree verdi pubbliche.

c) **CLASSE: Classe B**

d) **OBBLIGHI:**

42. ARTICOLO: ART. 41 Comma 1

a) **DESCRIZIONE:** " TUTELA E UTILIZZO DI SPECIFICHE AREE VERDI"

b) **PRECETTI:**

c) **CLASSE: Classe C**

d) **OBBLIGHI:**

43. ARTICOLO: ART. 42 Comma 1 e 2

a) **DESCRIZIONE:** "SFALCIO TERRENI"

b) **PRECETTI:**

c) **CLASSE: Classe F**

- d) **OBBLIGHI:** Obbligo di ripristino dello stato de luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c); obbligo di fare ai sensi art. 48 comma 2 lett. f) e con l'indicazione di quanto previsto dall'art. 42 comma 2;

44. ARTICOLO: ART. 43 Comma 1

- a) **DESCRIZIONE: "OBBLIGHI DEI FRONTISTI"**
- b) **PRECETTI:** I frontisti hanno l'obbligo di provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:
- a) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - b) Contenimento dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale arrecando pericolo per la circolazione stradale e pedonale;
 - c) Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
 - d) Pulizia della strada dalla caduta di eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo, se provenienti dal verde insistente sulla loro proprietà.
 - e) Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e di m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Gli stessi non possono comunque toccare fili della pubblica illuminazione o dell'alta tensione o sporgere fino a balconi o finestre di edifici limitrofi.
 - f) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma I.
 - g) Per l'inottemperanza a quanto previsto ai precedenti commi, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29 del Codice della Strada.
 - h) I frontisti hanno comunque l'obbligo di mantenere pulita la propria proprietà in modo da non intralciare con la vegetazione aree pubbliche e/o manufatti di uso pubblico e in modo da non impedirne il loro corretto utilizzo.
- c) **CLASSE: Classe C**
- d) **OBBLIGHI:** obbligo di fare ai sensi art. 48 comma 2 lett. f)

45. ARTICOLO: ART. 44 Comma 1

- a) **DESCRIZIONE: "FIORIERE O ALTRI OGGETTI DI ARREDO URBANO"**
- b) **PRECETTI:** Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici, i locatari e tutti coloro che hanno diritto di esporre fioriere o altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde sulla pubblica via, su aree di pubblico passaggio, su portici, balconi e marciapiedi, o che comunque sono visibili da area pubblica, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle fioriere o degli oggetti di arredo urbano.
- c) **CLASSE: Classe D**
- d) **OBBLIGHI:**

46. ARTICOLO: ART. 44 Comma 2

- a) **DESCRIZIONE: "FIORIERE O ALTRI OGGETTI DI ARREDO URBANO"**
- b) **PRECETTI:** Le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde devono essere rimossi e sostituiti con altri oggetti di arredo urbano quando:
- a) Non contengano più verde all'interno;
 - b) Contengano rifiuti;
 - c) Il verde presente all'interno sia seccato o palesemente privo di manutenzione.
- c) **CLASSE: Classe E**
- d) **OBBLIGHI:**

3. ESEMPI APPLICATIVI

A mero titolo esemplificativo, di seguito vengono riportati due esempi applicativi del sistema sanzionatorio di cui al presente regolamento.

Esempio n. 1- Taglio di due alberi privati senza autorizzazione

Classe di gravità G

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Importo minimo | € 300,00 |
| Importo massimo | € 498,00 |
| Pagamento in misura ridotta | € 166,00 |

Quindi la SANZIONE AMMINISTRATIVA per il pagamento in misura ridotta è determinata nel seguente importo di € 332,00 pari a 2 (numero di alberi) moltiplicato per 166,00 importo previsto dalla colonna importo in misura ridotta della tabella delle sanzioni classi di gravità.

Esempio n. 2- presenza sulla pubblica via di più fioriere sporche e di una fioriera con verde secco all'interno

Classe di gravità D

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Importo minimo | € 150,00 |
| Importo massimo | € 360,00 |
| Pagamento in misura ridotta | € 120,00 |

Classe di gravità E

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Importo minimo | € 180,00 |
| Importo massimo | € 390,00 |
| Pagamento in misura ridotta | € 130,00 |

Quindi la SANZIONE AMMINISTRATIVA per il pagamento in misura ridotta è determinata nel seguente importo di € 250,00 pari a una violazione per fioriere sporche (classe D) pari a € 120,00 (importo previsto dalla colonna "art. 16 c. 1 L, 689/81 smi") più una violazione per non aver sostituito e rimosso la fioriera con verde secco all'interno (classe E) pari a € 130,00 (importo previsto dalla colonna "art. 16 c. 1 L, 689/81 smi")

ARTICOLO 52

VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO VERDE COMUNALE

1. Ogni danno arrecato, anche accidentalmente, alle alberature deve essere segnalato all'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano. Tutti i danni causati agli alberi devono essere risarciti secondo la seguente tabella:

| | |
|---|-----------------|
| Scortecciamento complessivo del tronco o del colletto - lieve (di misura inferiore al 25% della circonferenza del tronco dell'albero) | € 100,00 |
| Scortecciamento complessivo del tronco o del colletto- grave (di misura superiore al 25% della circonferenza del tronco dell'albero) | € 500,00 |
| Scortecciamento di andamento verticale valutato da perizia dell'Ufficio <i>preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano</i> per un valore massimo di | € 500,00 |
| Strappo di radici con macchine operatrici | € 500,00 |
| Costipamento del terreno entro l'area di pertinenza dell'albero | € 500,00 |
| Scortecciamento e lesioni al colletto (decespugliatore; traumi meccanici etc.) | € 200,00 |
| Valore dell'albero = Vm X n + K Vm = Valore commerciale albero di circ. tronco cm 20/24 (da | |

| | |
|---|--|
| listini e prezzari d'uso comune) incluso il costo della messa a dimora n = età dell'albero K = costi di abbattimento, trasporto e smaltimento | |
|---|--|

2. Quando l'albero sia gravemente danneggiato (scortecciamento superiore a 2/3 della circonferenza del tronco) e/o ritenuto potenzialmente pericoloso e sia necessaria la sua rimozione, il risarcimento corrisponderà al valore dell'albero, determinato secondo i parametri di cui alla tabella del presente articolo.
3. In tutti i casi in cui siano necessari interventi di cura o di messa in sicurezza delle alberature danneggiate, i costi da sostenere vengono aggiunti all'indennizzo indicato nella precedente tabella.
4. In tutti i casi in cui sia necessario procedere al ripristino della permeabilità del terreno e alla ricostituzione del manto erboso danneggiato, devono essere risarciti tutti i costi necessari al ripristino dello stato originario dei luoghi.
5. Sono comunque fatte salve tutte le sanzioni amministrative dovute.

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 53
ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA NELLA SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI DA IMPIEGARE

Interventi di riqualificazione ambientale

Il presente documento intende fornire gli indirizzi generali sulla scelta delle specie vegetali da impiegare negli interventi di riqualificazione ambientale o di mitigazione dell'impatto paesaggistico di aree degradate.

La necessità di regolamentare l'uso di specie vegetali idonee nei vari contesti ambientali deriva dall'esigenza di determinare un maggior successo riproduttivo ed attecchimento delle specie utilizzate e dalla necessità di rispettare le caratteristiche paesaggistiche ambientali dei luoghi e salvaguardare per quanto possibile la continuità degli habitat ed in generale degli ecosistemi presenti nel territorio di Bagheria;

Le tipologie di intervento prese in considerazione sono:

- a) Bonifica e rinverdimento di siti degradati
- b) Consolidamento di scarpate
- c) Pulizia dei litorali e sistemazione a verde
- d) Recupero di aree da destinare a verde urbano
- e) Stabilizzazione di sponde fluviali

Bonifica e rinverdimento di siti degradati e consolidamento di scarpate:

Le aree appartenenti a queste categorie sono in genere rappresentate da aree degradate riconoscibili come discariche abusive costituite prevalentemente dall'accumulo di materiale terrigeno, sfabbricidi o altro materiale incoerente assimilabile, e pertanto costituiti in genere da suoli sterili a basso contenuto di sostanza organica a struttura grossolana. Al fine di migliorare le condizioni pedologiche di questi terreni e favorire i processi di recupero vegetale, è da ritenere necessario nella maggior parte dei casi, l'aggiunta di un substrato di terreno vegetale, misto ad uno scheletro ghiaioso-sabbioso dello spessore minimo di 40 cm uniformemente distribuito sull'intera area di intervento.

Nel caso che si intervenga in aree costiere:

La scelta delle specie da impiantare in aree vicine alla fascia costiera è condizionata da fattori planoaltimetrici del sito. In particolare la scelta è condizionata dal grado di salinità dei suoli che varia in base alla distanza e alla quota altimetrica dell'area di impianto. Pertanto di seguito vengono date delle indicazioni di massima sulle specie vegetali da utilizzare in base alle condizioni morfoaltimetriche del sito.

In una fascia compresa tra la zona dei frangenti sino ad una distanza di circa 20 metri dalla linea di costa in suoli fortemente salini è preferibile impiantare specie resistenti all'elevata salinità. Pertanto sono preferibili specie alofite e/o psammofile, presenti su substrati sabbiosi, come:

- Limonio (*Limonium panormitanum*)
- Finocchio di mare (*Crithmum maritimum*)
- Ravastrello delle spiagge (*Cakile maritima*)
- Erba Kali (*Salsola kali*)
- Atriplice (*Atriplex spp*)
- Ammofila (*Ammophila arenaria*)
- Salicornia (*Salicornia*)

Spostandosi verso l'interno o alzandosi di quota rispetto al livello del mare a partire da un'altezza di circa 4-5 metri sino a circa 7-8 m s.l.m. le associazioni vegetali principali da impiegare possono essere:

- Tamerice (*Tamex gallica*)
- Capperò (*Capparis spinosa*)
- Ginepro comune (*Juniperus communis*)
- Asparago spinoso (*Asparagus stipularis*)

Dal 10 metri sino ad una quota di 500 s.l.m. il passaggio graduale delle specie vegetali, da quote inferiori verso quote maggiori, può essere considerato nell'ordine da:

- Lentisco (*Pistacia lentiscus*)
- Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*)

- Palma nana (*Chamaerops humilis*)
- Euforbia (*Euphorbia dendroides*)
- Timo (*Thymus capitatis*)
- Mirto (*Myrtus communis*)
- Olivo selvatico (*Olea europaea var. silvestris*)
- Carrubo (*Ceratonia siliqua*)
- Ginestra comune (*Spartium junceum*)
- Ginestra spinosa (*Calicotome spinosa*)
- Alaterno (*Rhamnus alaternus*)
- Erica (*Erica multiflora*)
- Leccio (*Quercus ilex*)
- Corbezzolo (*Arbutus unedo* L)

Nel caso che si intervenga in aree interne l'influenza della salinità è meno evidente, pertanto sono da escludere le specie alofite e psammofile a favore di specie più evolute termofili o della gariga o in generale della macchia mediterranea.

Sono da considerare preferibili le seguenti specie presenti in un range altimetrico ampio sino ad una quota di circa 500 m slm corrispondente ai principali rilievi montuosi che circondano il centro urbano:

- Lentisco (*Pistacia lentiscus*)
- Rosmarino (*Rosmarinus spp*)
- Palma nana (*Chamaerops humilis*)
- Euforbia (*Euphorbia spp*)
- Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*)
- Alloro (*Laurus nobilis*)
- Carrubo (*Ceratonia siliqua*)
- Timo (*Thymus capitatis*)
- Mirto (*Myrtus communis*)
- Olivo selvatico (*Olea europaea var silvestris*)
- Ginestra comune (*Spartium Junceum*)
- Ginestra spinosa (*Calicotome spinosa*)
- Alaterno (*Rhamnus alaternus*)
- Terebinto (*Pistacia Terebinthus*)
- Erica (*Erica multiflora*)
- Corbezzolo (*Arbutus unedo*)
- Orniello (*Fraxinus ornus*)
- Leccio (*Quercus ilex*)

Pulizia dei litorali, sistemazione a verde solarium:

Trattandosi di interventi lungo la fascia costiera valgono le seguenti considerazioni:

Nel caso di interventi rivolti alla pulizia della fascia costiera ed in particolare di tratti sabbiosi si deve tenere conto della presenza di specie pioniere alofite e psammofile di una certa importanza ecologica e pertanto da salvaguardare mantenendole nel loro habitat naturale. Pertanto la pulizia dovrebbe riguardare esclusivamente la rimozione manuale dei rifiuti solidi evitando l'utilizzo di mezzi meccanici. Per eventuali interventi che prevedono oltre alla pulizia anche l'inverdimento di porzioni del litorale come alberature stradali, creazione di aiuole, e spazi verdi in generale, valgono le specifiche precedentemente indicate ed in particolare la scelta delle specie da impiantare in aree vicine alla fascia costiera è condizionata da fattori planoaltimetrici del sito. In particolare essa è condizionata dal grado di salinità dei suoli che varia in base alla distanza e alla quota altimetrica dell'area di impianto.

In una fascia compresa tra la zona della battigia sino ad una distanza di circa 20 metri dalla linea di costa in suoli fortemente salini è preferibile impiantare specie resistenti all'elevata salinità. Pertanto sono preferibili specie alofite e/o psammofile, questi ultimi presenti su substrati sabbiosi, come:

- Finocchio di mare (*Crithmum maritimum*)
- Ravastrello delle spiagge (*Cakile maritima*)
- Erba Kali (*Salsola kali*)
- Atriplice (*Atriplex spp*)
- Ammofila (*Ammophila arenaria*)
- Salicornia (*Salicornia spp*)

Spostandosi verso l'interno o alzandosi di quota rispetto al livello del mare a partire da un'altezza di circa 4-5 metri sino a circa 7-8 m s. le associazioni vegetali principali da impiegare possono essere Tamerice (*Tamerix gallica* L.) Capperò (*Capparis spinosa* L.) Ginepro comune (*Juniperus communis* L.) Asparago spinoso (*Asparagus stipularis* L.) Per quanto riguarda le alberature stradali si consiglia l'uso delle Tamerici (*Tamerix gallica*) tra le specie arboree più resistenti alla salinità, e la Palma nana (*Chamaerops humilis* L.). Si consiglia l'uso del Capperò (*Capparis spinosa*) per il mascheramento di superfici murarie, muretti a secco ecc.

Nel caso di concessioni per la realizzazione di pedane finalizzate alla fruizione del litorale si evidenzia la necessità di prevedere l'installazione di tali infrastrutture in aree in cui non risultano presenti specie alofite di interesse comunitario come *Limonium spp* il cui ombreggiamento potrebbe danneggiare tali popolamenti vegetali tutelati da norme internazionali.

Recupero di aree da destinare a verde pubblico:

Per questa tipologia di intervento valgono le stesse indicazioni espresse per gli interventi (a) e (b) con l'aggiunta di eventuali specie da frutto afferenti alle cultivar tradizionalmente utilizzate nell'area della Conca d'Oro come:

- Nespolo del Giappone (*Eriobotrya Japonica*)
- Mandarino avana e il tardivo di Ciaculli (*Citrus nobilis*)
- Arancio (*Citrus sinensis*)
- Arancio amaro (*Citrus aurantium*)
- Limone (*Citrus limon*)
- Mandorlo (*Prunus amygdalus*)
- Olivo (*Olea europaea spp*)
- Sommacco (*Rhus coriaria*),
- Noce (*Juglans regia*)
- Susino (*Prunus domestica*)
- Albicocco (*Prunus armeniaca*)

Stabilizzazione di sponde fluviali:

Gli interventi riguardanti questa tipologia di opere, dato che interessano in genere ambienti ad elevato grado di naturalità devono necessariamente prevedere a monte un dettagliato studio sulle principali associazioni vegetali che caratterizzano il tratto del corso d'acqua interessato dal progetto di consolidamento.

Tale studio è a garanzia del mantenimento delle condizioni di naturalità degli ecosistemi ripariali in genere abbastanza complessi in cui sono presenti habitat e specie animali e vegetali tutelati da leggi nazionali e comunitarie.

Nel caso specifico l'unico corso d'acqua presente nel territorio di Bagheria è il fiume Eleuterio che presenta ancora caratteri di naturalità di un certo interesse.

Le specie arboree ed arbustive più indicate sono rappresentate da:

- Cannuccia (*Phragmites australis*)
- Canna comune (*Arundo donax*)
- Canna del reno (*Arundo pliniana Turra*)
- Salice bianco (*Salix alba*)

- Oleandro (*Nerium oleander*)

Per maggiori dettagli nella successiva tabella sono riportate le principali caratteristiche di impiego di alcune specie vegetali riportate nelle varie tipologie di intervento:

ELENCO DI ALCUNE SPECIE VEGETALI INDICATE PER LE VARIE TIPOLOGIE DI VERDE:

Specie arboree

| Nome comune | Nome scientifico | Distanza d'impianto | Caratteristiche d'impiego | Esigenze e adattabilità | Caducifolia sempreverde | Epoca di fioritura (f) da fiore (fr) frutti maturi |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|-------------------------|---|
| Tamerice | <i>Tamarix gallica L.</i> | 5-6 m | Giardini, alberature | Tollera siccità e salinità | Caducifolia | f maggio luglio |
| Albero di Giuda | <i>Cercis siliquastrum</i> | 5-6 m | Parchi e giardini | Tollera siccità e inquinamenti, predilige terreni calcarei | Caducifolia | f marzo aprile |
| Bagolaro | <i>Celtis australis</i> | 12-15 m | Alberature stradali ampie, parchi e giardini | Tollera siccità e inquinanti | Caducifolia | f aprile maggio |
| Nespolo del Giappone | <i>Eriobotrya japonica</i> | 5-6 m | Parchi e giardini | Tollera la siccità, teme il gelo | Sempreverde | f febbraio fr maggio |
| Carrubo | <i>Ceratonia siliqua</i> | 7-8 m | Parchi e giardini | Tollera la siccità | Sempreverde | f settembre-ottobre fr giugno luglio |
| Leccio | <i>Quercus ilex</i> | 5-6 m | Parchi e giardini | Resistente all'inquinamento | Sempreverde | f ottobre-dicembre fr autunno |
| Olivo olivastro | <i>Olea europea var. silvestris</i> | | Parchi e giardini | Tollera la siccità | Sempreverde | f aprile giugno |

Specie arbustive

| Nome comune | Nome scientifico | Distanza d'impianto (S) siepe (G) gruppo | Caratteristiche d'impiego | Esigenze e adattabilità | Caducifolia sempreverde | Epoca di fioritura (f) da fiore (fr) frutti maturi |
|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--|
| Ginepro comune | <i>Juniperus communis</i> | 60-70 cm (S) 150 cm (G) | Siepi, barriere, scarpate. | Rustica, tollera freddo e siccità. | Sempreverde | f febbraio aprile |
| Palma nana | <i>Chamaerops humilis</i> | 280-300 cm (G) | Parchi e giardini | Predilige terreni freschi, teme gelo e ristagno idrico | Sempreverde | f maggio giugno |
| Alloro | <i>Laurus nobilis</i> | 80-100 cm (S) 120-150 cm (G) | Parchi e giardini | Rustica, resiste al freddo, teme gelate prolungate | Sempreverde | f marzo aprile |
| Alaterno | <i>Rhamnus alaternus</i> | 80- 100 cm (S) 120-150 cm (G) | Siepi, schermo, parchi e giardini | Tollera inquinanti e salinità | Sempreverde | |
| Rosmarino | <i>Rosmarinus officinalis</i> | 50-70 cm (S) 100-120 e | Siepi, parchi e giardini | Rustica, tollera la siccità | Sempreverde | f giugno-luglio |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|--|
| | | m(G) | | | | |
| Lentisco | <i>Pistacia lentiscus</i> | 50-70 cm (S) 100-120 cm (G) | Siepi, parchi e giardini | Tollera condizioni di spinta aridità | Sempreverde | f marzo-maggio fr inverno |
| Mirto | <i>Myrtus communis</i> | 100-120 cm (G) | Siepi, parchi e giardini | Tollera periodi di siccità, teme il freddo | Sempreverde | f maggio-luglio |
| Terebinto | <i>Pistacia terebinthus</i> | 3-4 m | Parchi e giardini | Adatta a terreni aridi e calcarei, tollera basse temperature | Caducifoglia. | f aprile-giugno fr agosto-settembre |
| Corbezzolo | <i>Arbutus unedo</i> | 2-3 m | Parchi e giardini | Predilige terreni ben drenati | Sempreverde | f ottobre-dicembre fr autunno |

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE DA UTILIZZARE SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA

| SPECIE DI PRIMA GRANDEZZA (Altezza piante > di 16 metri) | SPECIE DI SECONDA GRANDEZZA (Altezza piante tra 10 e 16 metri) | SPECIE DI TERZA GRANDEZZA (Altezza piante < 10 metri) | |
|---|---|--|---|
| <i>Cedrus atlantica</i> | <i>Acer campestre</i> | <i>Acacia Cyanophylla</i> | <i>Laburnum anagyroides</i> |
| <i>Cedrus deodara</i> | <i>Alnus incana</i> | <i>Acacia dealbata</i> | <i>Lagerstroemia indica</i> |
| <i>Cedrus libani</i> | <i>Araucaria excelsa</i> | <i>Acer artropurpureum</i> | <i>Laurus nobilis</i> |
| <i>Celtis australis</i> | <i>Brachychiton sp</i> | <i>Acer japonicum</i> | <i>Ligustrum lucidum</i> |
| <i>Cupressus sempervirens</i> | <i>Casuarina equisetifolia</i> | <i>Acer monspessulanum</i> | <i>Magnolia X soulangeana</i> |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> | <i>Acer monspessulanum</i> | <i>Melia azederac</i> |
| <i>Juglans nigra</i> | <i>Cupressocyparis leylandii</i> | <i>Acer negundo</i> | <i>Morus nigra</i> |
| <i>Juglans regia</i> | <i>Gleditsia triacanthos</i> | <i>Acer palmatum</i> | <i>Prunus avium</i> |
| <i>Larix decidua</i> | <i>Grevillea robusta</i> | <i>Albizzia julibrissin</i> | <i>Prunus lusitanica</i> |
| <i>Pinus strobus</i> | <i>Liriodendron tulipifera</i> | <i>Amelanchier canadensis</i> | <i>Punica granatum</i> |
| <i>Platanus acerifolia</i> | <i>Magnolia grandiflora</i> | <i>Amelanchier laevis</i> | <i>Pyrus calleriana</i> |
| <i>Populus alba</i> | <i>Paulownia tomentosa</i> | <i>Arbutus unedo</i> | <i>Pyrus salicifolia</i> |
| <i>Populus nigra</i> | <i>Pinus nigra</i> | <i>Catalpa bignonioides</i> | <i>Quercus calliprinos</i> |
| <i>Populus nigra italica</i> | <i>Pinus pinea</i> | <i>Catalpa bungei</i> | <i>Quercus ilex</i> |
| <i>Populus tremula</i> | <i>Pinus sylvestris</i> | <i>Ceratonia siliqua</i> | <i>Quercus pubescens</i> |
| <i>Quercus cerri</i> | <i>Salix alba</i> | <i>Cercis siliquastrum</i> | <i>Rhus tiphina</i> |
| <i>Quercus petraea</i> | <i>Salix babilonica</i> | <i>Citrus aurantium</i> | <i>Robinia pseudoacacia umbraculifera</i> |
| <i>Quercus robur</i> | <i>Salix pedicellata</i> | <i>Citrus limon</i> | <i>Sophora japonica</i> |
| <i>Quercus rubra</i> | <i>Thuja orientalis</i> | <i>Citrus reticulata</i> | <i>Sophora Japonica pendula</i> |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> | <i>Ulmus campestris</i> | <i>Crataegus monogyna</i> | <i>Tamarix gallica</i> |
| <i>Thuja plicata</i> | <i>Ulmus glabra</i> | <i>Crataegus oxyacantha</i> | <i>Tamarix pentandra</i> |
| <i>Tilia cordata</i> | <i>Ulmus laevis</i> | <i>Diospyros kaki</i> | <i>Tamarix tetrandra</i> |
| <i>Tilia vulgaris</i> | | <i>Diospyros virginiana</i> | <i>Thuia occidentalis</i> |
| <i>Ulmus minor</i> | | <i>Ginkgo biloba</i> | <i>Thuia orientalis</i> |
| <i>Ulmus pumila</i> | | <i>Hibiscus siryacus</i> | |
| | | <i>Jacaranda mimosifolia</i> | |
| | | <i>Koelreuteria paniculata</i> | |

ELENCO PALME DA UTILIZZARE:

- *Arcontophoenis sp*
- *Brahea armata S,*
- *Watson Butia capitata*
- *Chamadorea elegans*
- *Chamadorea humilis*
- *Chamaerops humilis*
- *Cocos plumosa*
- *Howea forsteriana*
- *Livistona sinensis*
- *Phoenix dactylifera*
- *Phoenix reclinata*
- *Sabal palmetto*
- *Trachycarpus fortunei*
- *Washingtonia filifera*
- *Washingtonia robusta*

ELENCO DI ARBUSTI DA UTILIZZARE

- *Artemisia arborescens*
- *Aloe sp*
- *Agave attenuata*
- *Asparagus sprengeri*
- *Atriplex halimus*
- *Bougainvillea glabra*
- *Brugmansia suaveolens*
- *Bupleurum fruticosum*
- *Buxus sempervirens*
- *Caesalpinia gilliesii*
- *Callistemon citrinus*
- *Calycotome spinosa*
- *Campsis radicans*
- *Capperis spinosa*
- *Ceanothus concha*
- *Cistus monspeliensis*
- *Crategus azarolus*
- *Escalonia rubramacrantha*
- *Genista aspalatoides*
- *Cycas revoluta*
- *Cycas circinalis*
- *Citisus villosus*
- *Crataegus monogyna*
- *Duranta erecta*
- *Erica arborea*
- *Erica multiflora*
- *Euonymus japonicus*
- *Euphorbia milii*
- *Euphorbia pulcherrima*

- *Feijoa sellowiana*
- *Grevillea juniperina*
- *Hibiscus spp*
- *Hypericum hidcote*
- *Jasminum spp*
- *Jucca elephantipes*
- *Juniperus oxycedrus*
- *Justicia adhatoda*
- *Lantana camara*
- *Lavandula angustifolia*
- *Ligustrum vulgare*
- *Ligustrum ovalifolium*
- *Metrosideros excelsa*
- *Mimosa spp.*
- *Myoporum tenuifolium*
- *Myrtus communis*
- *Murraya paniculata*
- *Nerium oleander*
- *Philadelphus coronarius*
- *Phillirea angustifolia*
- *Phillirea latifolia*
- *Pinus mugo Turra*
- *Pyracantha coccinea*
- *Plumbago capensis*
- *Poligala myrtifolia*
- *Photinia xfraseri*
- *Pittosporum tenuifolium "Silver Queen"*
- *Pittosporum tenuifolium nigra*
- *Pittosporum tobira variegato*
- *Ramnus alaternus*
- *Rosmarinus officinalis*
- *Rosa canina e altre specie riflorenti*
- *Salvia spp*
- *Senecio cineraria*
- *Spartium junceum*
- *Spiraea vanhouttei*
- *Strelizia augusta*
- *Strelizia reginae*
- *Tamarix africana*
- *Tamerix gallica*
- *Trachilospermum jasminoides tricolor*
- *Tecomaria capensis*
- *Teucrium fruticans*
- *Viburnum lucidum*
- *Viburnum tynus*
- *Vitex agnus castus*

ELENCO DI SPECIE ALOFITE DA UTILIZZARE

- *Atriplex halimus*
- *Atriplex latifolia*
- *Crithmum maritimum*
- *Halimione portulacoides*
- *Limbarda crithmoides*
- *Limoniastrum monopetalum*
- *Limonium densiflorum*
- *Limonium loiaconoi*
- *Limonium narbonense*
- *Limonium sinuatum*
- *Myriolepis ferulacea*
- *Pancratium maritimum*
- *Salsola oppositifolia*
- *Suaeda vera*

ELENCO DI SPECIE BULBOSE DA UTILIZZARE

- *Agapanthus sp.*
- *Freesia sp.*
- *Hyacinthus sp*
- *Hemerocallis sp*
- *Narcissus tazete*
- *Ranunculus sp*
- *Zantedeschia sp*

ELENCO DI SPECIE INVASIVE E INFESTANTI DA EVITARE E/O DA ELIMINARE PER TUTELARE LA BIODIVERSITA'

- *Acacia tranne quelle innestate*
- *Agave sp (eccetto Agave attenuata)*
- *Ailanthus altissima*
- *Gleditsia triacanthos*
- *Opuntia sp*
- *Parkinsonia aculeata*
- *Pennisentum sp*
- *Robinia tranne quelle innestate*

L'elenco di cui sopra non è da intendersi esaustivo per le specie da utilizzarsi. In ogni caso sia le piante riportate in elenco sia altre che si intendessero utilizzare dovranno essere tecnicamente giustificate e validate nella loro utilizzazione dall'Ufficio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano.

ALLEGATO B

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:
 - a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica ove ricade il territorio di Bagheria ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
 - b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
 - c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
 - d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
 - e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
 - f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
 - g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
 - h) facilità di manutenzione;
 - i) rispetto della funzione estetica del verde.

ALLEGATO C

REGOLAMENTO ORTI URBANI

Art. 1

Gli orti urbani – Finalità

1. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:
 - a) Introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
 - b) Costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
 - c) Favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
 - d) Promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
 - e) Consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
 - f) Consentire un'integrazione al reddito per le famiglie indigenti.
2. I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 50 mq e i 200 mq, vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.
3. In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Art. 2

Individuazione delle aree ortive

1. La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

Art. 3

Assegnazione dei lotti

2. L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono con le seguenti modalità:
 - a) L'ufficio predispone con cadenza triennale un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune;
 - b) l'Ufficio comunale competente stabilisce i criteri di valutazione dei requisiti e fissa i punteggi, da riportare nel suddetto bando;
 - c) l'Ufficio provvede a registrare le domande pervenute; esegue l'istruttoria e richiede la documentazione;
 - d) l'Ufficio redige la graduatoria e la approva, predisponendo apposita determinazione Dirigenziale;

3. Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso i predetti Uffici e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'auto certificazione in cui i richiedenti dichiarino:

- a) I propri dati anagrafici;
- b) La residenza;
- c) Di non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Bagheria, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- d) Il consenso al trattamento dei dati personali.

4. Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento. All'atto della sottoscrizione l'assegnatario deve consegnare all'Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo art. 6.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.

6. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

Art. 4 Aventi diritto

1. Hanno diritto all'assegnazione degli orti i fruitori unicamente di reddito da pensione a qualsiasi titolo e le persone disoccupate residenti nel Comune di Bagheria che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Bagheria, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

2 - Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine:

- a) Il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare;
- b) Il numero dei componenti del nucleo familiare (in caso di reddito di uguale importo si dà la precedenza al nucleo familiare più numeroso);
- c) L'età anagrafica (in caso di reddito di uguale importo e di uguale numero di componenti del nucleo familiare si dà la precedenza ai richiedenti più anziani).

2. Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

3. L'Ufficio comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

4. L'Ufficio comunale competente, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per l'assegnazione di orti a Scuole, a Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati e ad altri soggetti che perseguono scopi sociali, culturali ed educativi, per un massimo di due lotti per ogni area ortiva. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato. Gli assegnatari per effetto di tali convenzioni fruiscono dell'esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui all'art. 6.

Art. 5 Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione ha la durata da un minimo di un anno a un massimo di tre anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Gli assegnatari, almeno 30 giorni prima della scadenza triennale possono richiedere, il rinnovo della assegnazione dell'area ortiva, della stessa durata della originaria. L'Ufficio tecnico competente, verificherà la corretta conduzione dell'orto nel periodo di gestione sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni per fatti gravi a carico del conduttore richiedente.
3. L'Ufficio comunale competente approva l'elenco degli assegnatari che hanno richiesto il rinnovo e procede alla assegnazione.
4. Non è mai ammesso il rinnovo tacito.
5. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
6. In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.
7. Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.
8. In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.
9. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

Art. 6

Canone di contribuzione alle spese generali

1. Il canone a carico dei conduttori è fissato annualmente con delibera di giunta entro il 31 dicembre o comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. E' prevista una riduzione del 50% del canone annuo, qualora l'assegnatario abbia un reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00 annui.

Art. 7

Riscossione del canone

1. Il canone annuo di cui all'art. 6 deve essere corrisposto al Comune di Bagheria tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il canone stesso.

Art. 8

Vigilanza

1. La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

Art. 9

Infrazioni e revoca dell'assegnazione

- 1.L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente articolo 8, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.
- 2.L'Ufficio comunale competente dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni al presente Regolamento, accertate e contestate come sopra.
- 3.La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
 - a) Palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
 - b) Mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
 - c) Contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza.

Art. 10

Manutenzione straordinaria

- 1.La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Bagheria. A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti comuni.
- 2.Sarà compito degli Uffici comunali preposti al Servizio quantificare, in sede di previsioni di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 11

Obblighi degli assegnatari

- 1.Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
 - b) Curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni;
 - c) Osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
 - d) Vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
 - e) Pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
 - f) Sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell'area ortiva;
 - g) Segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro.

Art. 12

Divieti agli assegnatari

- 1.Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:
 - a) Di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari;
 - b) Di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);
 - c) Di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
 - d) Di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;

- e) Di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
- f) Di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- g) Di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- h) Di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- i) Di erigere manufatti;
- j) Di usare utilizzare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali.

Art. 13

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO D

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

Firenze 20 Ottobre 2000

Traduzione del testo ufficiale in inglese e francese predisposta dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della Conferenza Ministeriale di Apertura alla Firma della Convenzione europea del Paesaggio.

La traduzione del testo è stata curata da Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell'Ufficio Centrale per i Beni ambientali e paesaggistici.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

- Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
- Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;
- Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
- Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;
- Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
- Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
- Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
- Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
- Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Bern, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione - quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la

Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ;

- Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
- Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione:
 - a) "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
 - b) "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio;
 - c) "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
 - d) "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
 - e) "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
 - f) "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Articolo 2. Campo di applicazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.

Articolo 3. Obiettivi

1. La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

CAPITOLO II. PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Art. 4 Ripartizione delle competenze

1. Ogni parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Art. 5
Provvedimenti generali

1. Ogni parte si impegna a:
 - a) a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
 - b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
 - c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
 - d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Art. 6
Misure specifiche

1A. Sensibilizzazione

1. Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

2B. Formazione ed educazione

2. Ogni parte si impegna a promuovere:
 - a) la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
 - b) dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
 - c) degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione.

- 3C. **Individuazione e valutazione** mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5 punto c), e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi.

3. ogni parte si impegna a:
 - a) Individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
 - b) analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
 - c) seguirne le trasformazioni;
 - d) valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
 - e) I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

1D. Obiettivi di qualità paesaggistica

4. Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

2E. Applicazione

5. Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

CAPITOLO III. COOPERAZIONE EUROPEA

Art. 7

Politiche e programmi internazionali

1. Le parti si impegnano a cooperare perché venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

Art. 8

Assistenza reciproca e scambio di informazioni

1. Le parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:
 - a) prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
 - b) favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
 - c) scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 9. Paesaggi transfrontalieri

1. Le parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

Art. 10

Controllo dell'applicazione della Convenzione

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

Art. 11

Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

1. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

4. L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

CAPITOLO IV. CLAUSOLE FINALI

Art. 12

Relazioni con altri strumenti giuridici

1. Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

Art. 13

Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo;
3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 14

Adesione

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri;
2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art.15

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;
2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione;
3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale;
4. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 16
Denuncia

1. Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

Art. 17
Emendamenti

1. Ogni parte o i Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle parti per l'accettazione.
4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Art. 18
Notifiche

1. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:
 - d) Ogni firma;
 - e) Il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
 - f) Ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
 - g) Ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
 - h) Ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
 - i) Ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
 - j) Ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

CARTA DEI GIARDINI STORICI DETTA “CARTA DI FIRENZE” *

Comitato internazionale dei giardini e dei siti storici ICOMOS-IFLA

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS-IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città. Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1981 dall'ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

A. Definizioni e obiettivi

- Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.
- Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.
- Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto *monumento vivente*, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.
- Art. 4 - Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:
- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
 - le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro altezze rispettive;
 - i suoi elementi costruiti o decorativi;
 - le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.
- Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un “paradiso” nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.
- Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.
- Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.
- Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, ecc....
- Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

B. Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

- Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tener conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

Manutenzione e conservazione

- Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).
- Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tener conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie di originali.
- Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.

Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistema di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, ecc...).

Restauro e ripristino

Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che veda dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.

Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza.

Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora i caratteri *dell'evocazione* o della *creazione* escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

C. Utilizzazione

Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.

Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste.

Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possono tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenerne lo spirito.

Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risulterne.

D. Protezione legale e amministrativa

Art. 23 - È compito delle autorità responsabili prendere, su consigli degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli, e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. E ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro e eventualmente la restituzione dei giardini storici.

Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. È bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare perché sia assicurata la produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota bene

Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo.

Questa Carta sarà ulteriormente suscettibile per i diversi tipi di giardini con redazione alla descrizione succinta della loro tipologia.

* Il "Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici" – istituito presso il Ministero nel 1983 ha proposto la soppressione del termine "ripristino" e in particolare:

- all'art. 9, della frase: *"Si può eventualmente raccomandare il ripristino..;*
- all'art. 15, delle parti in corsivo: *"Ogni restauro e, a maggior ragione, ogni ripristino di un giardino storico, non sarà intrapreso se non dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento";*
- all'art. 16, della frase: *"Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più prossime a un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza".*



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

Verbale della Seduta

-Seduta ordinaria del Consiglio comunale;

-Adunanza Pubblica;

- In assenza del Segretario comunale verbalizza il consigliere più giovane Giuliana Sergio.

-Si dà atto del numero dei presenti per cui si dichiara valida la seduta ai sensi dell'art. 49 dell'O.R.E.LL. approvato con legge regionale n. 16/63;

Designati in qualità di scrutatori i consiglieri:

- Bellante Vincenzo
- D'Anna Francesco
- Vella Maddalena

Nominati nella seduta del 20/05/2015.

Per l'amministrazione, sono presenti: Il Sindaco dott.Patrizio Cinque e gli assessori Maggiore Maria Laura e Balistreri Rosanna.

Il Presidente ricorda che durante la seduta del 20.05.2015, conclusa la discussione generale sul regolamento in oggetto, si era passati alla trattazione del 1° emendamento poi ritirato durante il corso della seduta. Indi si era passati alla trattazione del 2° emendamento e durante le dichiarazioni di voto dello stesso era venuto meno il numero legale.

Pertanto si riprende con la votazione del Emendamento n.2 (All.1).

I consiglieri Tornatore, D'Agati e Cirano non votano perché assenti quando l'emendamento veniva posto in votazione nella seduta del 20/05/2015.

Indi eseguita la votazione ed accertato, con l'assistenza degli scrutatori sopracitati, il seguente risultato:

| | |
|------------------------|--|
| Consiglieri presenti | n.19 |
| Consiglieri votanti | n.16 |
| Consiglieri favorevoli | n.12 (Aiello A., Paladino, Giuliana, Finocchiaro, Bellante, Maggiore M., Maggiore M.L., Aiello R., Baiamonte, Clemente, D'Anna, Scardina); |
| Consiglieri contrari | n.03 (Rizzo, Amoroso, Di Stefano); |
| Consigliere astenuto | n.01 (Vella); |

L'emendamento **n.2** viene approvato a maggioranza.

Entra l'assessore Luca Tripoli ed il Segretario comunale dott. Eugenio Alessi che assiste.

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.3 (all.1).

Consigliere Baiamonte Gaetano: -Presidente della III C/C – legge l'emendamento.

Entra il consigliere Giammanco (presenti **VENTI**)

Consigliere Di Stefano Domenico: desidera che si chiariscano alcuni aspetti del punto n.3, a tal proposito chiede se all'interno del regolamento è previsto che si possa abbattere un albero monumentale se a rischio di caduta.

Consigliere Baiamonte Gaetano: risponde che quanto chiesto è normato nell'art.18 e dà ulteriori chiarimenti.

Entra il consigliere Giammarresi (presenti VENTUNO).

Consigliere Giammanco Rosario: chiede che venga regolamentato questo aspetto per evitare il pericolo.

Il Presidente ribadisce che questo aspetto è già regolamentato nell'art.18 del regolamento.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione dell'emendamento n.3.

Consigliere Cirano Massimo: vuole solo evidenziare che nell'articolo in questione c'è un errore, invita pertanto a modificarlo.

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|---|
| Consiglieri presenti e votanti | n.21 |
| Consiglieri favorevoli | n.13 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Giuliana, Bellante, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Maggiore M.L., Scardina, Finocchiaro, Clemente); |
| Consiglieri contrari | n.06 (Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.2 (Cirano, Vella); |

L'emendamento **n.3** viene approvato a maggioranza .

Entra il consigliere Chiello (presenti VENTIDUE). Entrano, altresì, l'assessore Tomasello e l'agronomo Sorci.

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.4 (all.1).

Entra il consigliere Gargano (presenti VENTITRE')

Consigliere Baiamonte Gaetano: -Presidente della III C/C – legge l'emendamento.

Consigliere Di Stefano Domenico: sostiene l'articolo 18 necessita di qualche modifica.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione dell'emendamento n.4.

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|---|
| Consiglieri presenti e votanti | n.23 |
| Consiglieri favorevoli | n.16 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Giuliana, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Maggiore M.L., Scardina, Finocchiaro, Clemente, Cirano, Vella); |
| Consiglieri contrari | n.06 (Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.01 (Gargano); |

L'emendamento **n.4** viene approvato a maggioranza .

Esce il consigliere Scardina (presenti VENTIDUE)

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.5 (all.1).

Non essendoci alcun consigliere iscritto a parlare si passa alla votazione dell'emendamento n.5.

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|---|
| Consiglieri presenti e votanti | n.22 |
| Consiglieri favorevoli | n.15 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Giuliana, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Maggiore M.L., Finocchiaro, Clemente, Cirano, Vella); |
| Consiglieri contrari | n.06 (Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.01 (Gargano); |

L'emendamento **n.5** viene approvato a maggioranza .

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.6 (all.1).

Non essendoci alcun consigliere iscritto a parlare si passa alla votazione dell'emendamento n.6.

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|---|
| Consiglieri presenti e votanti | n.22 |
| Consiglieri favorevoli | n.15 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Giuliana, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Maggiore M.L., Finocchiaro, Clemente, Cirano, Vella); |
| Consiglieri contrari | n.06 (Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.01 (Gargano); |

L'emendamento **n.6** viene approvato a maggioranza .

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.7 (all.1).

Non essendoci alcun consigliere iscritto a parlare si passa alla votazione dell'emendamento n.7.

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|---|
| Consiglieri presenti e votanti | n.22 |
| Consiglieri favorevoli | n.15 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Giuliana, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Maggiore M.L., Finocchiaro, Clemente, Cirano, Vella); |
| Consiglieri contrari | n.06 (Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.01 (Gargano); |

L'emendamento **n.7** viene approvato a maggioranza .

Entra l'assessore Puleo Maria

Il consigliere Baiamonte precisa che per errore ha letto l'emendamento n.8 anziché l'emendamento n. 7 quindi l'emendamento precedentemente votato è il n.8 e non il n.7.

Il Presidente per correttezza fa ripetere la votazione come emendamento n.8.

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|--|
| Consiglieri presenti e votanti | n.22 |
| Consiglieri favorevoli | n.15 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Giuliana, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Maggiore |

| | |
|----------------------|---|
| | M.L., Finocchiaro, Clemente, Cirano, Vella); |
| Consiglieri contrari | n.06 (Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.01 (Gargano); |

L'emendamento **n.8** viene approvato a maggioranza .

Quindi si passa alla trattazione dell'emendamento n.7 (all.1).

Non essendoci alcun consigliere iscritto a parlare si passa alla votazione dell'emendamento n.7.

Entra il consigliere Barone (presenti VENTITRE') (non vota)

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|------------------------|---|
| Consiglieri presenti | n.23 |
| Consiglieri votanti | n.22 |
| Consiglieri favorevoli | n.15 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Giuliana, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Maggiore M.L., Finocchiaro, Clemente, Cirano, Vella); |
| Consiglieri contrari | n.06 (Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.01 (Gargano); |

L'emendamento **n.7** viene approvato a maggioranza .

Consigliere Cirano Massimo (O.d.L.): ha saputo che ci sarà alle ore 11.00 una conferenza stampa del Sindaco sulla questione rifiuti e chiede di sospendere i lavori per poter partecipare vista l'importanza dell'argomento.

Il Presidente invita l'aula, in attesa di informazioni precise, a continuare i lavori.

Consigliere Finocchiaro Camillo (O.d.L.): si associa a quanto chiesto dal consigliere Cirano ma, in attesa di più precise informazioni, chiede di andare avanti con i lavori.

Consigliere D'Agati (O.d.L.): si associa a quanto chiesto dai precedenti consiglieri. Si rammarica che questo tema importante non si sia trattato durante una seduta di Consiglio visto che era stato più volte richiesto.

Consigliere Aiello Alba (O.d.L.) O.d.L.: ricorda che questo Consiglio comunale è stato convocato la prima volta il 29 aprile. Ricorda, altresì, che se nella seduta di ieri non fosse caduto il numero legale sicuramente si sarebbe potuto andare avanti con i lavori e oggi si poteva partecipare alla Conferenza stampa. Ritiene che si debba andare avanti con i lavori d'aula.

Consigliere Barone Angelo - O.d.L.: si associa a quanto chiesto dal consigliere Cirano. Polemizza con quanto detto dal consigliere Aiello Alba.

Entra il vicesegretario comunale dott.Di Salvo che sostituisce il Segretario comunale dott.Alessi.

Consigliere Amoroso Paolo: - O.d.L. – Ricorda al consigliere Aiello Alba che il M.5S., così come ha già dichiarato il Sindaco, ha la maggioranza in Consiglio, pertanto si deve prendere onore ed oneri.

Il Presidente invita ad andare avanti con i lavori in attesa che si faccia la Conferenza stampa che si terrà in aula consiliare.

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.9 (all.1).

Consigliere Baiamonte Gaetano: legge l'emendamento.

Non essendoci alcun consigliere iscritto a parlare si passa alla votazione dell'emendamento n.9.

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|---|
| Consiglieri presenti e votanti | n.23 |
| Consiglieri favorevoli | n.15 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Giuliana, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Maggiore M.L., Finocchiaro, Clemente, Cirano, Vella); |
| Consiglieri contrari | n.07 (Barone, Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.01 (Gargano); |

L'emendamento **n.9** viene approvato a maggioranza .

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.10 (all.1).

Consigliere Baiamonte Gaetano: legge l'emendamento.

*Escono i consiglieri Giuliana e Maggiore M.L. (presenti **VENTUNO**)*.

Non essendoci alcun consigliere iscritto a parlare si passa alla votazione dell'emendamento n.10

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|--|
| Consiglieri presenti e votanti | n.21 |
| Consiglieri favorevoli | n.13 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Finocchiaro, Clemente, Cirano, Vella); |
| Consiglieri contrari | n.07 (Barone, Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.01 (Gargano); |

L'emendamento **n.10** viene approvato a maggioranza .

*Rientrano i consiglieri Giuliana e Maggiore M.L. (presenti **VENTITRE'**)*.

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.11 (all.1).

Consigliere Baiamonte Gaetano: legge l'emendamento.

Non essendoci alcun consigliere iscritto a parlare si passa alla votazione dell'emendamento n.11

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|---|
| Consiglieri presenti e votanti | n.23 |
| Consiglieri favorevoli | n.15 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Finocchiaro, Clemente, Cirano, Vella, Giuliana, Maggiore M.L.); |
| Consiglieri contrari | n.07 (Barone, Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.01 (Gargano); |

L'emendamento **n.11** viene approvato a maggioranza .

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.12 (all.1).

Consigliere Baiamonte Gaetano: legge l'emendamento.

Non essendoci alcun consigliere iscritto a parlare si passa alla votazione dell'emendamento n.12

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|---|
| Consiglieri presenti e votanti | n.23 |
| Consiglieri favorevoli | n.15 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Finocchiaro, Clemente, Cirano, Vella, Giuliana, Maggiore M.L.); |
| Consiglieri contrari | n.07 (Barone, Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, D'Agati, Tornatore); |
| Consiglieri astenuti | n.01 (Gargano); |

L'emendamento **n.12** viene approvato a maggioranza .

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.13 presentato in aula dal consigliere Di Stefano Domenico primo firmatario (**all.2**) che riporta in calce il parere tecnico contrario della dott.ssa Picciurro.

Consigliere Di Stefano Domenico: legge ed illustra l'emendamento che è integrativo.

Il Presidente legge il parere della dott.ssa Picciurro espresso in calce all'emendamento (**All.2**).

Consigliere Barone Angelo: è perplesso per il parere contrario del dirigente sull'emendamento che è a tutela dell'Ente.

Consigliere Amoroso Paolo: precisa che con questo emendamento non si chiede altro che di essere autorizzati da parte dell'ufficio a svolgere anche piccoli interventi; si chiede un minimo di trasparenza, legalità e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro. Chiede al Segretario comunale che questa delibera venga mandata all'Ispettorato ed al Ministero del lavoro.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione dell'Emendamento n.13

Consigliere Di Stefano Domenico: - per dichiarazione di voto – si ritiene esterrefatto del parere tecnico contrario a questo emendamento perché vengono stravolte tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Ribadisce che l'emendamento è a salvaguardia dell'incolumità pubblica e dell'Ente. Dichiaro il suo voto **favorevole**.

Consigliere Barone Angelo: - per dichiarazione di voto – E' **favorevole** all'emendamento ironizzando con la gestione dell'Amministrazione che definisce " *la repubblica delle banane*".

Consigliere Amoroso Paolo: il suo voto è **favorevole** ed invita i consiglieri del M.5.S. a votarlo favorevolmente anche se il voto del dirigente è contrario perché non vincolante.

Escono i consiglieri D'Agati e Finocchiaro (presenti VENTUNO).

Consigliere Cirano Massimo: - per dichiarazione di voto – dichiara il suo voto **favorevole** malgrado il parere contrario del dirigente perché sostiene che qualsiasi lavoro deve essere preventivamente autorizzato.

Esce il consigliere Tornatore (presenti VENTI).

Consigliere Baiamonte Gaetano: - per dichiarazione di voto – ritiene che si sta stravolgendo la realtà del regolamento, quindi per chiarezza precisa che si sta parlando di piccoli interventi anch'essi normati all'interno del regolamento. Aggiunge evidenziando che questo regolamento è stato ampiamente discusso in commissione e non comprende perché adesso si cerca di stravolgerlo. Dichiaro il suo voto **contrario**.

Consigliere Gargano Carmelo: - per dichiarazione di voto – dichiara il suo voto **favorevole** anche perché vorrebbe che questa postilla fosse inserita in tutti i regolamenti che si faranno e non solo in questo.

Esce il consigliere Vella (presenti DICIANNOVE).

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|--------------------------------|--|
| Consiglieri presenti e votanti | n.19 |
| Consiglieri favorevoli | n.07 (Giammanco, Gargano, Amoroso, Di Stefano, Barone, Cirano, Rizzo); |

Consiglieri contrari

n.12 (Aiello A., Paladino, Giammarresi, Bellante, Chiello, Maggiore M., Aiello R., D'Anna, Baiamonte, Clemente, Giuliana, Maggiore M.L.);

L'emendamento **n.13** è respinto a maggioranza.

Entra il consigliere Vella (presenti **VENTI**).

Si passa alla trattazione dell'emendamento n.14 presentato in aula dal consigliere Barone primo firmatario (**all.3**)

Consigliere Barone Angelo: legge l'emendamento ed il parere contabile contrario della dott.ssa Guttuso (**all.4**).

Entrano il Sindaco e gli assessori Atanasio e Tomasello.

Consigliere Di Stefano Domenico: per rispondere al presidente Baiamonte ricorda che in III Commissione consiliare i componenti del M.5.S stavano modificando il regolamento, procedura non consentita perché la commissione non può apportare modifiche, ma grazie al contributo dei componenti di minoranza questo non è accaduto. Per quanto riguarda l'emendamento presentato sostiene che va nella direzione di riconoscere un piccolo incentivo di natura tributaria a quei cittadini che si prendono cura di spazi verdi pubblici, anche perché per l'Ente ci sarebbe un risparmio. Pertanto, nonostante il parere contabile contrario, voterà favorevole.

Entrano i consiglieri Finocchiaro e Tornatore (presenti **VENTIDUE**)

Consigliere Amoroso Paolo: concorda con quanto detto dal consigliere Di Stefano in merito alla gestione inadeguata dei lavori in III Commissione da parte del presidente Baiamonte. Invita il Presidente a sospendere i lavori e consentire lo svolgimento della conferenza stampa vista la confusione in aula che non permette di continuare.

Consigliere Maggiore Marco: vuole sapere dal Segretario cosa succede qualora un emendamento che ha ricevuto parere negativo dal dirigente fosse votato favorevolmente, e venisse inserito lo stesso nel regolamento. Chiede, altresì, se in una situazione di dissesto, una misura del genere può essere inserita in un regolamento, perché anche i consiglieri del gruppo M.5.S. sono favorevoli a dare degli incentivi a quei cittadini che collaborano con l'Ente.

Consigliere Rizzo Michele: cerca di dare dei chiarimenti.

Vice Segretario comunale dott.Di Salvo: evidenzia che i pareri non sono vincolanti nel senso che si può anche votare una proposta favorevolmente pur avendo il parere contrario.

Consigliere Aiello Romina: chiede quindi, qualora l'emendamento fosse votato favorevolmente, se anche con il parere contabile negativo può essere applicato, nonostante le norme impongano il contrario.

Vice Segretario comunale dott.Di Salvo: chiarisce che c'è un parere tecnico espresso dal dirigente ai servizi finanziari che dice come vanno le cose ma tiene a precisare che una proposta deliberativa o un emendamento che riporta pareri tecnici contrari può essere votato favorevolmente.

Consigliere Aiello Romina: precisa che la domanda è se poi può essere applicato.

Vice Segretario comunale dott.Di Salvo: Ribadisce che la norma dice quello che ha detto bene il dirigente competente ma il Consiglio può anche ignorarlo prendendosi la piena responsabilità.

A questo punto, alle ore 12.11, il Presidente convoca la Conferenza dei capigruppo per determinarsi sul prosieguo dei lavori.

Alla ripresa dei lavori il Presidente riferisce che la Conferenza si è determinata nel fare svolgere la conferenza stampa e quindi sospendere i lavori, sono le ore 12.15.

Alle ore 13.46 si riprendono i lavori ed all'appello nominale sono presenti i seguenti **VENTUNO** consiglieri: Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Barone, Bellante, Chiello, Cirano, Clemente, D'Agati, D'Anna, Di Stefano, Finocchiaro, Gargano, Giammarresi, Giuliana, Maggiore M., Maggiore M.L., Paladino, Rizzo, Tornatore, Ventimiglia.

Assenti **NOVE** consiglieri: Aiello P., Alpi, Amoroso, Castelli, Giammanco, Lo Galbo, Scardina, Tripoli, Vella.

Si riprende la discussione dell'emendamento n.14.

Consigliere Cirano Massimo: sostiene che prima o poi si dovrà uscire dal dissesto, così come ben detto da un consigliere del M.5S. durante la discussione sul primo emendamento, quindi per coerenza può andare bene anche per questo emendamento. Pertanto pensa che può essere votato favorevolmente a maggior ragione che come ha detto il Segretario il parere negativo può essere superato.

Consigliere Gargano Carmelo: proprio perchè dal dissesto si dovrà prima o poi uscire, anticipa che presenterà un sub-emendamento che va nella direzione di tenerne conto. Quindi se ad oggi che si è in dissesto le aliquote non possono essere modificate, in futuro questo si potrà fare perché già predisposto nel regolamento. Anticipa che voterà favorevolmente l'emendamento nonostante il parere chiaro ma contrario.

Alle 13.59 si dispone una breve sospensione per consentire al consigliere Di Stefano di presentare un sub- emendamento e potere quindi acquisirne il parere.

Alle ore 14.53 si riprendono i lavori ed il Presidente riferisce che la proposta di presentare un sub - emendamento è stata ritirata.

Si richiama l'appello dal quale risultano presenti i seguenti **VENTUNO** consiglieri: Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Barone, Chiello, Cirano, Clemente, D'Agati, D'Anna, Di Stefano, Finocchiaro, Gargano, Giammarresi, Giuliana, Maggiore M., Maggiore M.L., Lo Galbo, Paladino, Rizzo, Tornatore, Ventimiglia.

Assenti **NOVE** consiglieri: Aiello P., Alpi, Amoroso, Bellante, Castelli, Giammanco, Scardina, Tripoli, Vella.

Per l'amministrazione è presente l'assessore Maggiore Maria Laura.

Si nominano in qualità di scrutatori i consiglieri Lo Galbo e D'Agati in sostituzione dei consiglieri Bellante e Vella risultati assenti.

Indi si passa alla votazione dell'emendamento n.14.

Consigliere Di Stefano Domenico: - per dichiarazione di voto – preannuncia voto **favorevole**. Crede nell'emendamento presentato perché ritiene giusto incentivare ed agevolare quanti danno un proprio contributo.

Consigliere Finocchiaro Camillo: - per dichiarazione di voto – è in parte d'accordo con l'emendamento perché va nella direzione di consentire degli sgravi ai cittadini ma non volendo dare false illusioni perché poi non potrà essere applicato **si astiene**.

*Entra Aiello Pietro (presenti **VENTIDUE**)(non vota).*

Consigliere Aiello Romina: - per dichiarazione di voto – ribadisce che il M.5.S. è favorevole a questa forma di sgravi fiscali tuttavia riferisce che è stato detto, durante l'ultima sospensione, che con il regolamento del verde non si poteva modificare il regolamento dei tributi. Tuttavia, a nome del gruppo, si impegna ad essere promotori di questi sgravi fiscali direttamente nei regolamenti sui tributi. Pertanto **si astiene**.

Consigliere Lo Galbo Maurizio: - per dichiarazione di voto – ritiene questo emendamento più che opportuno e di buon senso. Sostiene che il voto di astensione è un prendere le distanze dall'emendamento e come spesso ha detto il gruppo del M.5.S., è un voto oscuro ed è come stare nel limbo. Vota **favorevole**.

Il consigliere Finocchiaro dal posto dichiara di volere cambiare il suo voto da astenuto a **contrario**.

Non essendoci altre dichiarazioni di voto, ed eseguita la votazione, con l'assistenza degli scrutatori Lo Galbo, D'Agati e D'Anna, si accerta il seguente risultato:

| | |
|------------------------|---|
| Consiglieri presenti | n.22 |
| Consiglieri votanti | n.21 |
| Consiglieri favorevoli | n.08 (Lo Galbo, Gargano, D'Agati, Tornatore; Di Stefano Barone, Cirano, Rizzo); |
| Consigliere contrario | n.01 Finocchiaro; |
| Consiglieri astenuti | n.12 (Ventimiglia, Aiello A., Paladino, Giammarresi, Chiello, |

L'emendamento **n.14** è respinto a maggioranza.

Si passa alla votazione del **“Regolamento Comunale per la Gestione e la Tutela del Verde Pubblico e Privato”** così come emendato.

Si susseguono le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere di Stefano Domenico: evidenzia che ha provato a dare un contributo con la presentazione di emendamenti per poter migliorare questo regolamento ma il mancato voto favorevole agli stessi non può che fargli esprimere voto **contrario**.

Consigliere Finocchiaro Camillo: motiva il suo voto precedente sottolineando che non vive nel limbo ma non vuole vendere fumo negli occhi ai cittadini. **Favorevole**.

Consigliere Barone Angelo: vota **contrario** perché sostiene che questo regolamento sia stato sconvolto da tutti questi emendamenti presentati dal M.5S. ed evidenzia che manca di comunicazione e di autorizzazione tra il Comune ed il volontario che vuole dare un contributo.

Consigliere Aiello Pietro: fa i complimenti al gruppo del M.5S. perché è riuscito con maestria a distruggere ed a rendere incomprensibile e cavilloso un regolamento ben fatto dagli uffici. Si rammarica che l'utente non potrà concordare o comunicare il suo intervento con gli uffici così come era previsto nell'emendamento respinto. Nessuno ha risposto alla sua richiesta di chiarimento sui criteri di affidamento delle sponsorizzazioni che teme possano trasformarsi in forme clientelari. Spera di sbagliarsi ma pensa che questo regolamento possa produrre danno all'Ente pertanto vota **contrario**.

Maggiore Marco: esprime voto **favorevole** perché per la prima volta il Comune di Bagheria si dota di un regolamento sul verde pubblico. Ritiene che il dibattito così proficuo sta a significare che questo regolamento non era così inadeguato ed inutile come era stato detto da qualcuno. Anzi denota che è un regolamento ben fatto e per questo ringrazia il dott.Sorci anche per la sua presenza costante in aula, la Terza Commissione consiliare nella persona del presidente Baiamonte, l'assessore Tripoli e quanti hanno collaborato alla sua realizzazione. Conclude sostenendo che i regolamenti siano i migliori strumenti di controllo che ha il Consiglio sull'Amministrazione.

*Entra il consigliere Scardina (presenti **VENTITRE'**) (non vota).*

Consigliere D'Agati Biagio: precisa che nessuno ha detto che questo regolamento non era importante ma solamente che c'erano delle priorità. Vota **contrario** perché ritiene questo regolamento poco chiaro e trasparente ed evidenzia che il lavoro fatto dagli uffici è stato completamente stravolto con 12 emendamenti cosa che denota che non si era d'accordo con il lavoro fatto dagli stessi.

Consigliere Tornatore Emanuele: Fa notare che l'assessore competente Tripoli non è presente in aula tanto è importante questo regolamento. Dichiaro che questo regolamento così come è stato emendato non è di suo gradimento primo perché è stato stravolto il lavoro degli uffici e poi perché ritiene che non sia uno strumento funzionale per la città. Sostiene che la politica significa assunzione di responsabilità e questo sarebbe avvenuto con i due emendamenti presentati dalla minoranza ma respinti. Ringrazia gli uffici e le professionalità che hanno lavorato al regolamento perché sono stati mortificati da questo voto d'aula. Vota **contrario**.

Consigliere D'Anna Francesco: Ironizza con quanto detto dal consigliere Tornatore in merito alla mortificazione degli uffici. Prosegue riferendo che il 30% dei comuni italiani sono dotati di regolamento sul verde pubblico. In merito all'assenza in aula dell'assessore Tripoli comunica che lo stesso è stato presente quasi tutto il tempo della seduta odierna e di ieri ed è stato colui che ha dato l'indirizzo ed ha promosso questo strumento che non è mai esistito a Bagheria e per questo lo ringrazia. Dichiaro il suo voto **favorevole**.

Consigliere Lo Galbo Maurizio: E' perplesso per la presentazione degli emendamenti in aula da parte del presidente Baiamonte senza avere avuto l'accortezza di renderli noti all'interno della terza commissione. Ringrazia il dott.Sorci per la sua disponibilità e si rammarica dell'assenza dell'assessore Tripoli e dell'Amministrazione da cui si sarebbe aspettato una considerazione finale. Vota **contrario**.

Consigliere Aiello Alba: vuole sottolineare che gli emendamenti presentati in aula dal presidente Baiamonte sono stati trattati, confrontati ed elaborati in commissione anche con il dott.Sorci

anche fino a tarda sera. Polemizza con chi al microfono va a dire delle cose di cui spesso non ha contezza. Conclude evidenziando che questo regolamento è stato fortemente voluto dal M.5.S a cui sta molto a cuore il decoro urbano. Vota **favorevole**.

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|------------------------|---|
| Consiglieri presenti | n.23 |
| Consiglieri votanti | n.22 |
| Consiglieri favorevoli | n.14 (Ventimiglia, Giuliana, Cirano, D'Anna, Maggiore M.L., Baiamonte, Finocchiaro, Aiello R., Maggiore M., Chiello, Aiello A., Paladino, Giammarresi, Clemente); |
| Consiglieri contrari | n.8 Rizzo, Tornatore, D'Agati, Gargano, Lo Galbo, Aiello P., Di Stefano, Barone); |

Il Presidente dichiara e proclama che

CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato a maggioranza **Il Regolamento Comunale per la Gestione e la Tutela del Verde Pubblico e Privato**” così come emendato.

A questo punto Il Presidente propone di votare l'Immediata Esecutività dell'atto de quo. Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

| | |
|------------------------|---|
| Consiglieri presenti | n.23 |
| Consiglieri votanti | n.23 |
| Consiglieri favorevoli | n.15 (Ventimiglia, Giuliana, Cirano, D'Anna, Maggiore M.L., Baiamonte, Finocchiaro, Aiello R., Maggiore M., Chiello, Aiello A., Paladino, Giammarresi, Clemente, Scardina); |
| Consiglieri contrari | n.8 Rizzo, Tornatore, D'Agati, Gargano, Lo Galbo, Aiello P., Di Stefano, Barone); |

Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza l'Immediata Esecutività dell'atto de quo.

A questo punto, alle ore 15.56, il Presidente convoca una capigruppo per determinarsi sul prosieguo dei lavori d'aula.

Alle ore 16.08, alla ripresa dei lavori, verbalizza il consigliere più giovane Giuliana Sergio.

Il Presidente riferisce che si è deciso a maggioranza di aggiornare la Conferenza dei capigruppo a lunedì 25/05/2015.

Si chiudono i lavori alle ore 16.10.

"All. 1"

Emendamento1:

| | | |
|-------------------------------|----------|------------|
| PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE | | |
| GIORNO: 12 | MESE: 05 | ANNO: 2015 |
| PROT. N. 486 | | |

ARTICOLO 1

PRINCIPI E ASPETTI NORMATIVI

Aggiungere punto 15 e 16

fare favore
[Signature]

15. Il Servizio per la gestione e la tutela del verde pubblico attraverso il proprio personale o mediante tecnici esterni appositamente incaricati, cura l'attuazione e l'aggiornamento periodico di un Catasto delle alberature e degli spazi del verde pubblico.

Il Catasto è strumento per la conoscenza e la gestione del patrimonio arboreo della città.

Il Catasto è organizzato per schede su base cartacea ed informatica e su base cartografica con georeferenziazione delle singole entità arboree ed arbustive, o gruppi di esse.

16. Al fine di pianificare e programmare gli interventi ordinari e straordinari relativi al verde urbano il Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano predispone, insieme all'Amministrazione che definisce le linee guida, un Piano del Verde, avvalendosi anche di consulenti esterni o di collaborazioni con altri settori dell'Amministrazione Comunale. Il Piano del Verde definisce e quantifica gli interventi straordinari di miglioramento, riqualificazione e nuovi impianti del verde urbano, oltre a individuare soggetti, costi, tempi e modalità di azione necessari per la manutenzione ordinaria. Il Piano del Verde si armonizza con le previsioni urbanistiche della città e con le iniziative delle Commissioni istituite dall'Amministrazione Comunale.

Emendamento 2:

ARTICOLO 6. AFFIDAMENTO DEGLI ORTI URBANI E DEGLI SPAZI A VERDE

Contributi volontari

Articolo originale

2. Il lavoro volontario è organizzato e realizzato con le seguenti modalità:

a) I piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile del competente servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano cui compete anche la verifica della corretta effettuazione del lavoro;

Articolo come modificato

2. Il lavoro volontario è organizzato e realizzato con le seguenti modalità:

a) I piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere eseguiti nel rispetto del presente regolamento, delle norme di sicurezza applicabili, effettuati secondo le buone tecniche di manutenzione e nella piena assunzione delle responsabilità connesse e sono in ogni caso soggetti alle sanzioni previste per le violazioni del presente regolamento.

ARTICOLO 6

Sub voce " Contributi VOLONTARI " aggiungere lettera d)

d) Tutti gli interventi non concordati, non autorizzati e non previsti in convenzione tra l'Amministrazione e i/i Proponenti Volontari sono di norma vietati.

Sub voce Sponsorizzazione

Articolo originale

9. Detta convenzione deve contenere i seguenti elementi, nonché ogni altro patto, termine e condizione utile per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato:

a) L'esatta individuazione dell'assegnatario;

fare favore
[Signature]

fare favore
[Signature]

- b) L'esatta individuazione dell'area verde;
- c) I contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
- d) I termini di inizio e fine dell'assegnazione;
- e) Le clausole di risoluzione e recesso;
- f) Le cause di revoca e decadenza della stessa;
- g) Eventuali clausole penali;
- h) Le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione Comunale.

Articolo come modificato

9. Detta convenzione deve contenere i seguenti elementi, nonché ogni altro patto, termine e condizione utile per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato:

- a) L'esatta individuazione dell'assegnatario;
- b) L'esatta individuazione dell'area verde;
- c) I contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
- d) I termini di inizio e fine dell'assegnazione;
- e) Le clausole di risoluzione e recesso;
- f) Le cause di revoca e decadenza della stessa;
- g) Eventuali clausole penali;
- h) Le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione Comunale;

i) Il numero e la posizione dei cartelli da installare devono essere concordati con l'Ufficio preposto.

Emendamento 3:

ARTICOLO 16

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE

Articolo originale

ARTICOLO 16

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale individua gli alberi di pregio comunale, attraverso un censimento del verde esistente eseguito, entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, sulla base dei criteri indicati al successivo comma 2, notificando lo stato di alberatura di pregio ai proprietari. Il censimento deve essere, di norma, aggiornato ogni cinque anni. Fino al completamento del censimento, si considerano alberi di pregio comunale quelli aventi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del successivo comma.
2. In particolare, sono considerati alberi di pregio comunale le alberature (ivi compresi i *filari di alberi campestri*), che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) Altezza superiore a 30 metri;
 - b) Circonferenza del tronco misurata a 1 metro di altezza superiore a 2,50 metri;
 - c) Età di almeno 60 anni;
 - d) Importanza storico, sociale, culturale e d'identità della comunità locale, anche come riferimento tradizionale o come potenziale riferimento tradizionale per la città;
 - e) Appartenenza a monumenti, cippi commemorativi, lapidi, targhe, cappelle votive, edicole, altari, steli e simili;
 - f) Rarità della specie, in relazione al contesto ambientale in cui normalmente le piante si sviluppano oppure in relazione alla varietà botanica cui la pianta appartiene.

Articolo come modificato

ARTICOLO 16

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI EDI PREGIO COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale individua gli alberi monumentali e gli alberi di pregio comunale, attraverso un censimento del verde esistente eseguito, entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, sulla base dei criteri indicati al successivo comma 2, notificando lo stato di alberatura di pregio ai proprietari. L'elenco degli alberi monumentali e di pregio comunale potrà essere periodicamente aggiornato, in caso di eliminazione di piante inserite nella lista ed eventualmente morte o aggiunta di nuove piante. L'elenco deve essere comunque aggiornato ogni cinque anni. Fino al completamento del censimento, si considerano alberi di pregio comunale quelli aventi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del successivo comma.
2. In particolare, sono considerati alberi di pregio comunale le alberature (ivi compresi i *filari di alberi campestri*), che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) Altezza superiore a 30 metri;
 - b) Circonferenza del tronco misurata a 1 metro di altezza superiore a 2,50 metri;
 - c) Età di almeno 60 anni;
 - d) Importanza storico, sociale, culturale e d'identità della comunità locale, anche come riferimento tradizionale o come potenziale riferimento tradizionale per la città;
 - e) Appartenenza a monumenti, cippi commemorativi, lapidi, targhe, cappelle votive, edicole, altari, steli e simili;
 - f) Rarità della specie, in relazione al contesto ambientale in cui normalmente le piante si sviluppano oppure in relazione alla varietà botanica cui la pianta appartiene.
3. Gli alberi considerati monumentali non possono essere in nessun modo abbattuti e sono quindi esclusi da ogni previsione ad eccezione di interventi straordinari ed eccezionali considerati di interesse strategico per la città.
4. L'aggiunta di nuove piante nella lista di quelle monumentali può essere proposta da ogni cittadino previa presentazione al SVP di una scheda descrittiva dell'esemplare arboreo e dei motivi che ne suggeriscono la salvaguardia speciale. Il Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano verifica, con apposita istruttoria, gli effettivi meriti della proposta, anche con il parere eventuale di esperti esterni, e se sussistono le motivazioni aggiorna la lista delle piante monumentali di interesse comunale.
5. La potatura eventuale di alberature monumentali è eseguita dal personale del Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano o da operatori da esso incaricati e/o indicati.

fare favore
RS

Emendamento 4:

ARTICOLO 18

INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE

Articolo originale ARTICOLO 18

Articolo come modificato

ARTICOLO 18

INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE E DEFINIZIONE DI VERDE STORICO

DA AGGIUNGERE LETTERE 11 E 12 ALL'ARTICOLO

11. E' considerato verde storico l'insieme degli elementi vegetali e di elementi architettonici disposti secondo progettazioni specifiche connesse funzionalmente con ville, dimore, residenze fabbricati di valore storico.
12. Gli interventi, anche di manutenzione, nei parchi e giardini di interesse storico, notificati o assimilati ai sensi del D.lgs. n. 490/99 (ex legge n. 1089/39), devono tendere alla

fare favore
Steen!

conservazione o al ripristino delle caratteristiche originarie. La cura e la manutenzione del verde storico compete al SVP il quale opera in tali contesti secondo progetti e programmi di intervento concordati in collaborazione con i Settori LL.PP. ed Urbanistica del Comune.

Emendamento 5:

ARTICOLO 20 MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE

Articolo originale

L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:

a) Gli alberi devono presentare una dimensione minima di 16-18 cm di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza;

Articolo come modificato

L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:

- a) **Gli alberi devono presentare una dimensione minima di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza di 16-18 cm o comunque sostenibile in base alla specie;**

*fare favore
ferrari*

Emendamento 6:

Articolo originale

ARTICOLO 21 DISTANZE

1. Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo sviluppo potenziale della pianta. A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le seguenti distanze:

- a) Alberi di prima grandezza:
- Distanza dagli edifici: 10 metri
- Distanza tra le piante: 8 metri
b) Alberi di seconda grandezza:
- Distanza dagli edifici: 6 metri
- Distanza tra le piante: 5 metri
c) Alberi di terza grandezza:
- Distanza dagli edifici: 5 metri
- Distanza tra le piante: 4 metri

*fare favore
ferrari*

Articolo come modificato

1. Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo sviluppo potenziale della pianta. A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le seguenti distanze:

- a) Alberi di prima grandezza:
- Distanza dagli edifici: 10 metri
- Distanza tra le piante: 8 metri
b) Alberi di seconda grandezza:
- Distanza dagli edifici: 6 metri
- Distanza tra le piante: 5 metri
c) Alberi di terza grandezza:

- Distanza dagli edifici: secondo quanto previsto dalle norme cogenti
- Distanza tra le piante: 4 metri

Emendamento 7:

ARTICOLO 26
MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA
Articolo originale

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Essi si attuano con attività di:
 - a) Intensa sorveglianza del territorio, al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
 - b) Imposizione di interventi specifici di lotta, al fine di tentare l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, riguardano le seguenti patologie:
 - a) Cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
 - b) Colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
 - c) Processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*)
3. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale e richiamate dai seguenti articoli.

Articolo come modificato

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Essi si attuano con attività di:
 - a) Intensa sorveglianza del territorio, al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
 - b) Imposizione di interventi specifici di lotta, al fine di tentare l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, riguardano le seguenti patologie:
 - a) Cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
 - b) Colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
 - c) Processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*)
3. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale e richiamate dai seguenti articoli.

4. Con specifico riferimento al punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*) verranno attuati tutti gli interventi secondo la normativa vigente per la prevenzione, controllo, cura e smaltimento delle piante infestate;

5. Per le altre eventuali misure obbligatorie non previste dal presente regolamento l'Ufficio Preposto dovrà predisporre quanto necessario per attuare le misure indicate dai relativi decreti.

Emendamento 8:

ARTICOLO 33
DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E NELLE RELATIVE
ACQUE DI PERTINENZA

Articolo originale

- u) Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici appositamente predisposti;

Articolo come modificato

- u) Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici;

Emendamento 9:

fare favore

fare favore

ARTICOLO 41 TUTELA E UTILIZZO DI SPECIFICHE AREE VERDI

Articolo originale

1. Villa Galletti San Cataldo:


La gestione e la tutela del giardino storico di Villa Galletti San Cataldo è sottoposta ai precetti della Carta di Firenze che, nella versione ufficiale, viene riportata nell'allegato D e fa parte integrante del presente regolamento.

Articolo come modificato

1. Villa Galletti San Cataldo:

La gestione e la tutela del giardino storico di Villa Galletti San Cataldo è sottoposta ai precetti della Carta di Firenze che, nella versione ufficiale, viene riportata nell'allegato E e fa parte integrante del presente regolamento.

Emendamento10:



ARTICOLO 39

GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Articolo originale

1. Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate in modo conforme alla funzione cui sono destinate e possono essere usate solo dai bambini di età non superiore a quella specifica d'uso delle attrezzature stesse. L'uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità degli accompagnatori.
2. Le attività sportive non organizzate di gruppo, che disturbano il tranquillo godimento del verde, possono essere praticate solo negli spazi attrezzati o indicati da apposita segnaletica o comunque individuati dall'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano.
3. L'attività sportiva in forma individuale può essere praticata in tutti gli spazi calpestabili.
4. E' vietata a chiunque la posa di giochi ed attrezzature per giochi, manufatti di ogni genere sulle aree verdi pubbliche.

Articolo come modificato

ARTICOLO 39

GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate in modo conforme alla funzione cui sono destinate e possono essere usate solo dai bambini di età non superiore a quella specifica d'uso delle attrezzature stesse. L'uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità degli accompagnatori.
2. Le attività sportive non organizzate di gruppo, che disturbano il tranquillo godimento del verde, possono essere praticate solo negli spazi attrezzati o indicati da apposita segnaletica o comunque individuati dall'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano.
3. L'attività sportiva in forma individuale può essere praticata in tutti gli spazi calpestabili.

4. E' vietata a chiunque la posa di giochi ed attrezzature per giochi, manufatti di ogni genere sulle aree verdi pubbliche.
5. L'installazione di giochi, attrezzature sportive e aree di sosta negli ambiti di verde urbano viene effettuata dal Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano tenendo in opportuna considerazione gli effetti diretti ed indiretti che l'uso e la fruizione di dette strutture comportano per l'ambiente e la conservazione del patrimonio verde della città.
6. La valutazione degli impatti conseguenti l'installazione di strutture leggere di cui al punto precedente compete al Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano, fatte salve le eventuali competenze di altri soggetti giuridici. Le strutture leggere per lo svolgimento di attività ludiche e sportive nelle aree verdi devono essere realizzate prevalentemente in legno, con forme armoniche e proporzionate in sintonia con il contesto ambientale.
7. Nelle aree destinate a giochi per l'infanzia, anche se non recintate, è vietato l'accesso ai cani.

Emendamento11:



ARTICOLO 43

AREE MARGINALI ED INCOLTE

Articolo originale da modificare nel titolo

Articolo come modificato

ARTICOLO 43

OBBLIGHI DEI FRONTISTI E NORME PER LE AREE MARGINALI ED INCOLTE

SI AGGIUNGE ALLA FINE DELL'ARTICOLO LA LETTERA "I"

I. E' fatto obbligo ad enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche proprietari, possessori e/o gestori a qualsiasi titolo, di terreni ineditati e confinanti con le sedi stradali di provvedere con regolarità al taglio della vegetazione erbacea spontanea, alla rimozione dei relativi materiali vegetali ed a mantenere adeguatamente recintate e opportunamente pulire tali aree, nonché le pertinenze di edifici privati entro il 15 Maggio di ogni anno. In difetto di tali disposizioni provvederà d'ufficio l'Amministrazione Comunale, attraverso le proprie strutture, con il recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Emendamento 12:

ARTICOLO 51

TABELLE DELLE SANZIONI ED ESEMPI APPLICATIVI



Articolo originale

21. ARTICOLO: ART. 20.

a) DESCRIZIONE: "MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE"

b) PRECETTI: L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:

i. Gli alberi devono presentare una dimensione minima di 16-18 cm di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza; - deve essere realizzato un sistema di sostegno con almeno due pali tutori della lunghezza di 2.5 m, con fissaggio dell'albero mediante

legatura in materiale elastico all'altezza di 1,70 m e con idonea protezione della corteccia dalle abrasioni;

Articolo come modificato

21. ARTICOLO: ART. 20.

a) DESCRIZIONE: "MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE"

b) PRECETTI: L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:

i. **Gli alberi devono presentare una dimensione minima di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza di 16-18 cm o comunque sostenibile in base alla specie;** - deve essere realizzato un sistema di sostegno con almeno due pali tutori della lunghezza di 2.5 m, con fissaggio dell'albero mediante legatura in materiale elastico all'altezza di 1,70 m e con idonea protezione della corteccia dalle abrasioni;

Presentato in aula
alle ore 12,05 del 20/05/15

(13) ALL. 2

~~EMENDAMENTO~~

TUTTI GLI INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ~~ALTRI~~ SPAZI
DESTINATI A VERDE PUBBLICO DEVONO ESSERE
PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI E SUCCESSIVA-
MENTE DIRETTI DAL DIRIGENTE COMPETEN-
TE O DA UN SUO DELEGATO, A CUI SPETTA
LA VIGILANZA SUI LAVORI.

GLI STESSI INTERVENTI DEVONO ESSERE
ESEGUITI NEL PIENO RISPETTO DELLE
NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA
IN MATERIA DI LAVORO

Domenico J. Grefero

~~Stefano Panno~~

Visto il superiore emendamento

in esecuzione presso esattore
in quanto il lavoro volontario
~~non è~~ non può più verificarsi.

nell'ambito di attività pianificate preventivamente
coordinato e ~~che~~ essere svolto nelle forme e modalità della risposta
del ~~comune~~ Volontario stesso, mantenendo l'A.C. di ogni
responsabilità

Maddalena Vella

~~Stefano Panno~~

Presumo 20/05/15

EMENDAMENTO SA ^{Parere in aula} ^{del 17,05} del 20/05/15 "ALL 3"

EMENDAMENTO:

DI RICONOSCERE UN INCENTIVO DI NATURA
TRIBUTARIA AI QUEI CITTADINI CHE
SI ADOPERANO, PREVENTIVAMENTE AUTORIZZA
TI, PER LA CURA E LA PULIZIA DI SPAZI
VERDI COMUNALI.

L'INCENTIVO PUÒ RIGURDARE UNO SCONTO
IN MATERIA DI TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI O OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO PROPORZIONALMENTE
ALLE SUPERFICI DI AREE CURATE
E PULITE.

1) *[Signature]*
Non esigere più
Nodi di competenza

[Signature]
20/5/15

I CONSIGLIERI

- 1) *[Signature]* (C.B.)
- 2) *[Signature]* Domenico A. Stefano
- 3) *[Signature]* Aristoteleno Vello
- 4) *[Signature]* (SM)
- 5) *[Signature]*
- 6) *[Signature]*

Con riferimento all'Emendamento proposto del 20 maggio 2015, si rende parere contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL:

Preso atto che l'Ente ha dichiarato lo stato di dissesto Finanziario ai sensi dell'art. 244 e seg. del TUEL

Preso atto che per il numero degli anni necessari per il risanamento, l'Ente è tenuto ad applicare le aliquote dei tributi locali nella misura massima prevista dalla normativa vigente

Preso atto che nessun incentivo è previsto nei Regolamenti vigenti relativi ai tributi TARI e TOSAP

per quanto sopra si esprime parere contabile contrario.



Il Dirigente del Settore I
Affari Generali, Risorse Umane
Servizi Finanziari
Dott.ssa Vincenza Guttuso





COMUNE DI BAGHERIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 32 del 21.05.2015**

INDICE

CAPITOLO I

TITOLO I: PRINCIPI E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Principi - Aspetti normativi

Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II: TIPOLOGIE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3 - Tipologie di verde urbano - Ambito di applicazione - Esclusioni

TITOLO III: PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, CONSULTA DEL VERDE, SENSIBILIZZAZIONE E

PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO

Articolo 4 - Il cittadino, le associazioni e la consulta del verde

Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

Articolo 6 - Affidamento degli orti urbani e degli spazi a verde

CAPITOLO II

TITOLO I: TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE

Articolo 7 - Condizioni generali delle autorizzazioni e obbligo di esibizione

Articolo 8 - Abbattimento delle alberature private

Articolo 9 - Capitozzatura delle alberature

Articolo 10 - Potatura delle alberature private

Articolo 11 - Interventi sulle alberature pubbliche

Articolo 12 - Tutela delle alberature negli interventi edilizi privati

Articolo 13 - Criteri di tutela delle alberature pubbliche e private e del verde nei cantieri edili

Articolo 14 - Valutazione delle condizioni di stabilità e sicurezza delle alberature

Articolo 15 - Danneggiamenti delle alberature

TITOLO II: TUTELA DELLE ALBERATURE DI PREGIO COMUNALE E REGIONALE

Articolo 16 - Individuazione degli alberi monumentali e di pregio comunale

Articolo 17 - Obblighi dei proprietari di alberi di pregio comunale

Articolo 18 - Interventi sugli alberi di pregio comunale e definizione di verde storico

Articolo 19 - Alberi di pregio regionale

CAPITOLO III

TITOLO I: DISPOSIZIONI PER LE NUOVE ALBERATURE

Articolo 20- Messa a dimora delle nuove alberature

Articolo 21 - Distanze

Articolo 22 - Specie delle nuove alberature

Articolo 23 - Progettazione ed acquisizione delle nuove aree verdi

TITOLO II: DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 24 - Prevenzione

Articolo 25 - Salvaguardia fitosanitaria

Articolo 26 - Misure di lotta obbligatoria

Articolo 27 - Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

Articolo 28 - Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

Articolo 29 - Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

Articolo 30 - Uso dei fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari

CAPITOLO IV

TITOLO I: TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Articolo 31 - Salvaguardia delle aree verdi pubbliche

Articolo 32 - Usi consentiti nelle aree verdi pubbliche

Articolo 33 - Divieti nelle aree verdi pubbliche e nelle relative acque di pertinenza

Articolo 34 - Accesso degli animali domestici alle aree verdi pubbliche

Articolo 35 - Uso delle aree verdi pubbliche riservate ai cani
Articolo 36 - Circolazione dei veicoli nelle aree verdi pubbliche
Articolo 37 - Attività soggette ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche
Articolo 38 - Altri usi ed interventi soggetti ad autorizzazione nelle aree verdi pubbliche
Articolo 39 - Gioco e attività sportive nelle aree verdi pubbliche
Articolo 40 - Attività di protezione civile

CAPITOLO V

TITOLO I: TUTELA DI SPECIFICHE AREE VERDI

Articolo 41 - Tutela e utilizzo di specifiche aree verdi

CAPITOLO VI

TITOLO I: NORME E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Articolo 42 - Sfalcio terreni

CAPITOLO VII

TITOLO I: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 43 - Obblighi dei frontisti e norme per le aree marginali e incolte

Articolo 44 - Fioriere o altri oggetti di arredo urbano

CAPITOLO VIII

TITOLO I: VIGILANZA, SANZIONI, INDENNIZZO

Articolo 45 - Vigilanza

Articolo 46 - Determinazione dell'importo delle sanzioni

Articolo 47 - Sanzioni amministrative

Articolo 48 - Sanzioni accessorie

Articolo 49 - Fermo attività

Articolo 50 - Allontanamento

Articolo 51 - Tabella delle sanzioni

Articolo 52 - Valutazione dei danni al patrimonio verde comunale

TITOLO II: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 - Altri Regolamenti Comunali

Allegato A: Linee guida nella scelta delle specie vegetali da impiegare

Allegato B: Linee guida per la realizzazione di nuove aree a verde

Allegato C: Regolamento Orti Urbani

Allegato D: Convenzione europea del Paesaggio

Allegato E: Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze"

CAPITOLO 1
TITOLO 1
PRINCIPI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1
PRINCIPI - ASPETTI NORMATIVI

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana, dalla Legge n. 431/1985, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113 “*Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica*” dal D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e dalla Legge n. 10/2013 “*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*”.
2. Il verde urbano si collega a queste norme di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltretutto per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.
3. Al Comune compete la valorizzazione la salvaguardia del Verde Urbano nella molteplicità e complessità dei diversi aspetti naturalistici, culturali e ricreativi, in tutte le sue caratteristiche e peculiarità.
4. In quest'ottica anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.
5. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.
6. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
 - a) Tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
 - b) Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
 - c) Sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
 - d) Favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
 - e) Incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
 - f) Indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
 - g) Favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
 - h) Diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
7. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
8. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, dai parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.
9. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
10. Il sistema del verde, costituito dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e rurale. L'Amministrazione Comunale, ne riconosce il rilievo negli

aspetti ambientali, paesaggistici, urbanistici, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi del territorio, e con il presente regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di “Regolamento”), intende migliorare la gestione e la tutela del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo.

11. L'Amministrazione riconosce la necessità che le attività di gestione e di tutela debbano essere ricondotte a un Piano Urbano del Verde con l'obiettivo di valorizzarne i punti di forza ed affrontare le criticità che ne limitano le potenzialità, prima fra tutte la necessità di connessione fra le aree esistenti allo scopo di evitarne l'isolamento;
12. Il Piano Urbano del Verde di cui sopra dovrà essere elaborato sulla base di linee guida predisposte dalla stessa Amministrazione;
13. Nella elaborazione del suddetto Piano Urbano del Verde dovranno essere considerati i seguenti elementi fondamentali:
 - a) Il censimento del patrimonio verde organizzato in un sistema informativo dedicato;
 - b) Il piano di gestione;
 - c) Il piano di riqualificazione;
 - d) Il piano per le nuove realizzazioni.
14. Nelle more che il Piano Urbano del Verde sia approvato gli interventi sul patrimonio verde della città devono:
 - a) Essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione;
 - b) Condotti in maniera da garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema;
 - c) Essere effettuati secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
 - d) Migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
 - e) Massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche;
 - f) Attuare quanto tecnicamente necessario per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde;
 - g) Garantire una crescita sincrona del patrimonio arboreo della città.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **Abbattimento:** qualunque attività, od azione o intervento che mira a rimuovere definitivamente l'alberatura.
 - b) **Alberi a foglia caduca:** alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.
 - c) **Analisi Fitostatica:** Con l'indagine sulla stabilità di un albero (o indagine fitostatica) si verificano le condizioni fitosanitarie della pianta e si ricercano difetti che potrebbero causarne il cedimento del fusto e/o la rottura delle branche principali. Una metodologia di indagine comunemente diffusa segue il procedimento V.T.A. (Visual Tree Assesment).
 - d) **Area di rispetto:** superficie individuata dalla proiezione delle chiome dell'albero a terra.
 - e) **Aree demaniali fluviali, aree demaniali marittime, dei torrenti e dei loro affluenti:** aree fiancheggianti il corso d'acqua di competenza del Demanio.
 - f) **Avifauna:** insieme delle varie specie di uccelli in una data area.
 - g) **Biodiversità:** si intende l'insieme di tutte le forme, animali o vegetali, geneticamente dissimili presenti sulla terra e degli ecosistemi ad essi correlati. Quindi biodiversità implica tutta la variabilità genetica ed ecosistemica.
 - h) **Convenzione europea del Paesaggio:** convenzione con la quale gli stati membri del Consiglio d'Europa definiscono i concetti di Paesaggio, di Politica del paesaggio, di Obiettivo di qualità paesaggistica, di Salvaguardia dei paesaggi, di Gestione dei paesaggi di Pianificazione dei paesaggi. La convenzione europea del paesaggio è allegata al presente regolamento e ne fa parte integrante.
 - i) **Carta di Firenze:** carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici. Questa carta è stata redatta dal Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS-IFLA e registrata il 15 dicembre 1981

dall'ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito. La carta di Firenze è allegata al presente regolamento e ne fa parte integrante.

- j) **Capitozzatura:** intervento che comporta l'eliminazione dell'intera chioma o che interrompe il fusto o le ramificazioni principali dell'albero con tagli superiori a 8 cm di diametro per gli alberi a foglia caduca e a 4 cm di diametro per le conifere e le specie sempreverdi. La capitozzatura è sempre da considerarsi dannosa per la salute dell'albero, lesiva dell'equilibrio fisiologico e delle sue prerogative ornamentali. Non deve essere praticata se non in particolari circostanze.
- k) **Casse di espansione:** sono opere costruite per la raccolta delle piene di un bacino idrografico. L'acqua accumulata può essere reimpiegata per irrigazione.
- l) **Collare del ramo:** l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.
- m) **Colletto dell'albero:** zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.
- n) **Corretto sviluppo dell'albero:** è la crescita equilibrata del tronco e delle ramificazioni, tale da presentare l'albero con un unico asse principale (tronco) con numerose ramificazioni secondarie di sviluppo inferiore.
- o) **Corridoi ecologici:** rappresentano superfici spaziali che appartengono al paesaggio naturale esistente o create appositamente attraverso interventi dell'uomo tramite rinaturalizzazione e di rinaturalizzazione del territorio. Un corridoio ecologico può essere considerato come una striscia di territorio differente dalla matrice (di solito agricola) in cui si colloca, aumentando in maniera rilevante il valore estetico del paesaggio.
- p) **Criteri di lotta guidata ed integrata:** è un'evoluzione del concetto di lotta a calendario e consiste nell'esecuzione degli interventi di controllo dei parassiti, anche con mezzi biologici, quando se ne sia riscontrata, mediante monitoraggio, l'effettiva necessità.
- q) **Endoterapia:** è un sistema di difesa del verde urbano che permette la eliminazione di insetti fastidiosi e/o nocivi senza disperdere prodotti chimici nell'ambiente e quindi rispettando la salute di uomini.
- r) **F.R.C. (Failure Risk Classification):** suddivisione delle piante in categorie di rischio per la determinazione degli interventi prioritari.
- s) **Fasce e sponde fluviali:** striscia di terreno compresa tra l'argine e il letto di un fiume o di un canale che si estende lungo il corso d'acqua all'interno degli argini golenali.
- t) **Fascia ripariale:** l'interfaccia tra la terra e un corpo acqueo che scorre in superficie.
- u) **Filari di alberi campestri:** file di alberi (soprattutto cipressi, gelsi, pioppi, aceri campestri, olmi e querce), tipici nei paesaggi agrari italiani.
- v) **Fitofagi:** insetti o piccoli animali che si nutrono delle piante.
- w) **Fitopatie:** malattie delle piante causate da batteri, virus e funghi.
- x) **Frontisti:** coloro che possiedono beni fondiari di fronte a beni fondiari demaniali.
- y) **Impianti arborei arbustivi:** messa a dimora di alberi o di arbusti.
- z) **Incamicatura del tronco:** procedura, utilizzata nei cantieri, che consiste nel creare una protezione per la pianta con tavole di legno apposte e fissate temporaneamente al tronco.
- aa) **Ingegneria naturalistica:** L'ingegneria naturalistica o bioingegneria forestale è una disciplina tecnico-scientifica che utilizza, le piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame, terreno), materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili), per ridurre il rischio di erosione del terreno negli interventi di consolidamento, con un impatto ambientale minimo.
- bb) **Intervento fitosanitario:** ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale;
- cc) **Ittiofauna:** insieme delle varie specie di pesci di una data area.
- dd) **Lotta a calendario:** consiste in un metodo tradizionale di difesa preventiva dei vegetali pianificata con trattamenti periodici indipendentemente dal decorso delle intestazioni e dal rischio effettivo di una loro comparsa.
- ee) **Macchia mista spontanea:** cespugli e piccoli alberi, di diverse specie nati spontaneamente.

- ff) **Potatura:** Intervento sostanzialmente differente dalla capitozzatura, eseguito con l'obiettivo principale di contenere la chioma e/o eliminare le parti secche e ammalate, con tagli non superiori a 8 cm di diametro per gli alberi a foglia caduca e non superiori a 4 cm di diametro per le conifere e le specie sempreverdi.
- gg) **Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno:** raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate che funga da nuova cima, evitando quanto possibile il rilascio di monconi di ramo.
- hh) **Rimonda del secco:** taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti sulla chioma dell'albero.
- ii) **Siepi interpoderali:** siepi che delimitano il confine fra aree private.
- jj) **Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano:** il Servizio comunale che si occupa della manutenzione, progettazione, pianificazione, salvaguardia del verde nel territorio comunale, inteso come insieme di aree verdi pubbliche, alberi, siepi, arbusti, aiuole, ville, parchi urbani e giardini. Detto Servizio è il soggetto che assicura l'unicità di gestione e di coerenza delle linee di intervento sulla scorta dei principi della buona tecnica agronomica, di quanto previsto dal presente regolamento e dal Piano Urbano del Verde. Il predetto Servizio, inoltre, è il soggetto di riferimento per gli adempimenti previsti dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113 *“Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”*, dal D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e dalla Legge n. 10/2013 *“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”*. Il Servizio potrà avvalersi delle competenze di tecnici professionisti agronomi, forestali, architetti e agronomi paesaggisti, nonché di specialisti del settore nella progettazione di nuove aree a verde e nella riqualificazione di aree verdi esistenti, ovvero di associazioni di categoria di interesse regionale senza fini di lucro che abbiano come scopo quello di diffondere la cultura della qualità del paesaggio, dell'ambiente, del verde e del florovivaismo.
- kk) **Vegetazione ripariale:** vegetazione erbacea e/o arbustiva e/o arborea che vive lungo le sponde di un corso d'acqua.

TITOLO II TIPOLOGIE E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 TIPOLOGIE DI VERDE URBANO - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI

1. Con il presente Regolamento il Comune di Bagheria intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione di tutto il patrimonio vegetale presente nel suo territorio, sia pubblico che privato, potendo anche quest'ultimo rivestire un'importanza notevolissima per estensione e/o per qualità.
2. Il presente Regolamento si applica quindi, con le indicazioni illustrate nei vari articoli, sia alle aree verdi di proprietà della Città sia alle aree private presenti nel territorio comunale.
3. In particolare, il presente Regolamento trova applicazione agli spazi verdi o alberature di seguito elencati:
 - a. Parchi e giardini pubblici e privati, anche storici, nonché aree acquisiti dal Comune in forza di leggi od a seguito di pianificazione urbanistica, sia per mano pubblica e sia per iniziative dei privati;
 - b. Alberi pubblici;
 - c. Alberi privati aventi una circonferenza del tronco superiore a 60 cm misurata a 1 metro dal suolo. Gli alberi privati formati da più tronchi (policormici) sono sottoposti a tutela quando la somma delle circonferenze dei singoli tronchi è di almeno 1 metro;
 - d. Alberi privati piantati in sostituzione di altri per i primi 10 anni dal loro impianto;
 - e. Alberi di pregio comunale;
 - f. Alberi di pregio individuati ai sensi di leggi regionali;
 - g. Macchie miste spontanee, filari di alberi campestri e siepi interpoderali;
 - h. Aree demaniali fluviali, casse d'espansione, aree demaniali dei torrenti e dei loro affluenti;
 - i. Fasce e sponde fluviali,
4. Sono esclusi dal presente Regolamento:
 - a. Le piantagioni da reddito di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico;

- b. Le coltivazioni specializzate per l'arboricoltura da legno;
 - c. Le attività florovivaistiche.
5. Per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si avvarrà dei propri organi tecnici e amministrativi facenti capo all'Ufficio Preposto alla Gestione e alla tutela del Verde Urbano, comunque denominato all'interno dell'Ente.
6. Per quanto non espressamente disciplinato negli specifici provvedimenti relativi all'uso di Villa Galletti San Cataldo, trovano applicazione le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, CONSULTA DEL VERDE
SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE
AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO

ARTICOLO 4
IL CITTADINO, LE ASSOCIAZIONI E LA CONSULTA DEL VERDE

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico - ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.
2. Il Comune di Bagheria promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde. In particolare, la partecipazione è garantita anche attraverso la istituzione di una consulta del Verde della quale dovranno far parte Associazioni regionali senza scopo di lucro ed Enti che abbiano tra i loro compiti istituzionali o scopi, quelli della tutela dell'Ambiente, del Verde e del Paesaggio, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 5
SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL
VERDE

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. Sono riconosciute, come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde, anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. A tal fine l'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, gli interventi più rilevanti sul verde urbano (manutenzione, risanamento, riqualificazione, nuove progettazioni, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

ARTICOLO 6
AFFIDAMENTO DEGLI ORTI URBANI
E DEGLI SPAZI A VERDE

1. In relazione all'interesse che emerge da parte della cittadinanza per gli orti urbani, l'Amministrazione nel momento in cui individuerà delle aree che potranno essere destinate a orti urbani, gestirà in proprio ovvero darà in gestione gli orti urbani a soggetti terzi che abbiano i requisiti tecnici e le necessarie capacità gestionali, sulla base del regolamento sugli orti urbani qui allegato.
2. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione di enti, dei cittadini, di gruppi di cittadini, di imprese, di circoli, di associazioni, delle scuole, nella tutela del Verde Pubblico e nella salvaguardia del territorio comunale, con azioni tese alla manutenzione e al miglioramento della qualità degli spazi verdi:
- a) Con contributi volontari;
 - b) Con l'adozione di aree a verde urbano;
 - c) Con la sponsorizzazione del verde urbano;

Contributi volontari

1. La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.
2. Il lavoro volontario è organizzato e realizzato con le seguenti modalità:
 - a) I piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere eseguiti nel rispetto del presente regolamento, delle norme di sicurezza applicabili, effettuati secondo le buone tecniche di manutenzione e nella piena assunzione delle responsabilità connesse e sono in ogni caso soggetti alle sanzioni previste per le violazioni del presente regolamento;
 - b) Gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
 - c) Le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il/i proponenti volontari;
 - d) Tutti gli interventi non concordati, non autorizzati e non previsti in convenzione tra l'Amministrazione comunale e il/i proponenti volontari sono di norma vietati.

Adozione

1. La cura e la manutenzione delle aree a verde possono essere affidate ad enti e società, associazioni di persone, fondazioni, cooperative sociali, scuole di ogni ordine e grado, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini attraverso specifico atto di assegnazione in adozione.
2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta all'Amministrazione Comunale contenente le seguenti informazioni:
 - a) Numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabili di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
 - b) Proposta contenente l'ubicazione dell'area verde e le forme e modalità di gestione dell'intervento;
 - c) Indicazione dei mezzi economici e/o strumenti disponibili per la gestione dell'intervento;
 - d) Durata dell'adozione che non potrà essere inferiore ad anni due.
3. Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:
 - a) Manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
 - b) Sorveglianza e segnalazione;
 - c) Educazione al corretto uso del verde.
4. L'Ufficio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano definisce le aree che potranno essere assegnate in adozione e le linee guida che devono contraddistinguere la gestione delle stesse aree.
5. Contestualmente all'atto di assegnazione viene stipulato con l'assegnatario una convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla cura e manutenzione dell'area interessata.
6. Detta convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere:
 - a) L'esatta individuazione dell'assegnatario;
 - b) L'esatta individuazione dell'area verde;
 - c) I contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
 - d) I termini di inizio e fine dell'assegnazione;
 - e) Le clausole di risoluzione e recesso;
 - f) Le cause di revoca e decadenza della stessa;
 - g) Eventuali clausole penali;
 - h) Le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione Comunale.
7. Nel caso di soggetti concorrenti che richiedano di adottare la medesima area, l'assegnazione in adozione sarà effettuata in base alla data di presentazione della richiesta; in tutti i casi sarà valutata la eventuale disponibilità da parte dell'avente titolo a eventuali forme di collaborazioni che potranno essere concordate fra i soggetti contendenti; in questo caso nella convenzione dovranno essere esplicitati i contenuti degli accordi.

Sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione delle aree a verde è un contratto stipulato fra l'Amministrazione Comunale e soggetti terzi che ha come oggetto e finalità l'allestimento e/o la cura e la manutenzione delle stesse aree.
2. Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi, gli interventi di cui sopra sull'area pubblica individuata nel contratto.
3. L'Amministrazione Comunale a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti dagli sponsor, autorizza lo sponsor a collocare nella sede oggetto dell'intervento cartelli delle dimensioni max di cm 30 x 40 recanti la dicitura "COMUNE DI BAGHERIA" – la manutenzione di quest'area è effettuata a cura di ... (nome dello sponsor)", senza alcuna applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
4. Le modalità di scelta del contraente vengono stabilite con apposita determinazione a contrattare del Capo Settore competente, da redigersi nel rispetto delle vigenti normative in materia e del Regolamento Comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia.
5. L'Ufficio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano definisce le aree destinate a contratto di sponsorizzazione.
6. Qualora lo sponsor volesse proporre aree diverse, può richiederne la relativa disponibilità all'Amministrazione Comunale, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, attiverà la procedura per la sponsorizzazione dell'area individuata.
7. Le aree oggetto di contratto di sponsorizzazione conservano la propria destinazione di uso pubblico.
8. Il rapporto di sponsorizzazione è subordinato alla stipula di apposito contratto o convenzione.
9. Detta convenzione deve contenere i seguenti elementi, nonché ogni altro patto, termine e condizione utile per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato:
 - a) L'esatta individuazione dell'assegnatario;
 - b) L'esatta individuazione dell'area verde;
 - c) I contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
 - d) I termini di inizio e fine dell'assegnazione;
 - e) Le clausole di risoluzione e recesso;
 - f) Le cause di revoca e decadenza della stessa;
 - g) Eventuali clausole penali;
 - h) Le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione Comunale;
 - i) Il numero e la posizione dei cartelli da installare devono essere concordati con l'Ufficio preposto.
10. L'accordo di sponsorizzazione è subordinato altresì all'approvazione da parte dell'Ufficio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano, del piano di manutenzione per l'area oggetto di intervento; tale piano di manutenzione deve descrivere in maniera dettagliata gli interventi e riportarne il relativo costo a carico dello sponsor.
11. Nel caso l'accordo di sponsorizzazione preveda l'impianto, la manutenzione dell'area e l'allestimento della stessa, la stipulazione dello stesso è subordinato all'approvazione nelle modalità di cui sopra di idonei elaborati progettuali.

CAPITOLO II

TITOLO I

TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 7

CONDIZIONI GENERALI DELLE AUTORIZZAZIONI E OBBLIGO DI ESIBIZIONE

1. Le autorizzazioni rilasciate nei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono sempre da intendersi rilasciate fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. Il proprietario, l'avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni provocati a cose o persone dai lavori finalizzati all'esecuzione dell'intervento autorizzato.
2. Il proprietario o l'avente titolo devono provvedere affinché sul luogo, ove si svolge l'intervento autorizzato, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione, ove espressamente rilasciata, ovvero qualsiasi altro documento che attesti la presentazione della relativa istanza, ove accolta implicitamente per decorso del termine.

3. Le autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento decadono decorso un anno dal loro rilascio ovvero dalla data in cui si forma il silenzio assenso, fatto salvo il caso in cui per l'intervento richiesto sia necessaria anche l'occupazione di suolo pubblico e quindi l'indicazione della relativa data.

ARTICOLO 8

ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PRIVATE

1. L'abbattimento delle alberature private è consentito in caso di:
 - a. Morte della pianta;
 - b. Grave patologia o avanzato deperimento della pianta, non altrimenti trattabili;
 - c. Pericolo per l'incolumità delle persone o danni alle cose, dimostrati con un'analisi fitostatica degli alberi, eseguita da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati ed effettuata con i criteri indicati al successivo articolo 14.
2. Ai fini del l'abbattimento, il proprietario o l'avente titolo devono presentare un'istanza all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'abbattimento medesimo. L'abbattimento si intenderà tacitamente autorizzato, decorso il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa.
3. Entro lo stesso termine di 30 giorni, l'occupazione di suolo pubblico - nel caso in cui sia necessaria per intervenire sulla pianta e solo limitatamente al tempo strettamente indispensabile - si intenderà tacitamente assentita, a condizione che venga versato il canone di concessione dovuto.
4. Rimane salva la possibilità di rilasciare un provvedimento espresso con particolari prescrizioni sia per l'intervento che per l'occupazione di suolo pubblico entro comunque il medesimo termine di 30 giorni. Nel caso l'intervento comporti la necessità di una modifica della viabilità, questa deve essere disciplinata con l'emanazione di un'ordinanza sindacale.
5. Nel caso in cui l'intervento comporti l'occupazione di suolo pubblico e non si possa effettuare nella data richiesta ed autorizzata per maltempo o per motivi imprevedibili, il proprietario o l'avente titolo devono darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'intervento per la nuova data richiesta ovvero autorizzarlo per una data diversa per motivi di interesse pubblico.
6. In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone, il proprietario o l'avente titolo potranno procedere all'abbattimento dell'albero, dandone comunicazione entro 48 ore dall'intervento all'Amministrazione Comunale. In questo caso, il proprietario o l'avente titolo devono conservare, per almeno 6 mesi dalla comunicazione, prove documentali, ed anche fotografiche, dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, che dimostrino la sussistenza del pericolo imminente e la necessità dell'intervento medesimo, nonché, per almeno 15 giorni, porzioni della pianta probanti la sua instabilità.
7. Qualora per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente comma sia stato necessario occupare in via d'urgenza il suolo pubblico, contestualmente alla comunicazione relativa all'abbattimento di cui al precedente comma dovrà essere comunicata l'avvenuta occupazione del suolo pubblico e versato il canone di concessione dovuto;
8. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito, entro un anno dall'abbattimento medesimo. In ogni caso, gli alberi da mettere a dimora non devono avere circonferenza inferiore a 16/18 cm misurata a 1 metro da terra e altezza non inferiore a 3 m misurata dal colletto radicale. Laddove la sostituzione non sia possibile per la densità arborea o per carenza di spazio, il proprietario o l'avente titolo sono comunque obbligati ad impiantare le alberature in sostituzione in area pubblica su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano o a corrispondere la somma relativa, calcolata ai sensi del successivo articolo 52. Gli alberi in sostituzione devono avere le caratteristiche di cui ai successivi articoli 20, 21 e 22, mentre le somme percepite devono essere destinate dall'Amministrazione Comunale per interventi sul verde.

ARTICOLO 9

CAPITIZZAZIONE DELLE ALBERATURE

1. Gli interventi di capitozzatura sono sempre vietati, salvo in caso di:
 - a. Instabilità della pianta, dimostrata con analisi fitostatica eseguita da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati, per la cui sicurezza sia necessario un alleggerimento della chioma;

- b. Necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" ovvero di alberi allevati fin dai primi anni con tagli di capitozzatura, che modificano in modo permanente la struttura naturale dell'albero (ad esempio, filari di gelsi, salici, etc.);
 - c. Necessità di contenimento della chioma dovuta all'interferenza delle ramificazioni dell'albero fabbricati, con linee e impianti aerei (ad esempio, linee elettriche, filoviarie, etc.).
2. Per gli interventi di capitozzatura, il proprietario o l'avente titolo devono presentare un'istanza all'Amministrazione Comunale, almeno 30 giorni prima della capitozzatura medesima. La capitozzatura si intenderà tacitamente autorizzata, decorso il termine massimo di 30 giorni dalla completa presentazione dell'istanza.
 3. Entro lo stesso termine di 30 giorni, l'occupazione di suolo pubblico - nel caso in cui sia necessaria per intervenire sulla pianta e solo limitatamente al tempo strettamente indispensabile - si intenderà tacitamente assentita, a condizione che venga versato il canone di concessione dovuto.
 4. Rimane salva la possibilità di rilasciare un provvedimento espresso con particolari prescrizioni sia per l'intervento che per l'occupazione di suolo pubblico entro comunque il medesimo termine di 30 giorni. Nel caso l'intervento comporti la necessità di una modifica della viabilità, questa deve essere disciplinata con l'emanazione di un'ordinanza sindacale.
 5. Nel caso in cui l'intervento comporti l'occupazione di suolo pubblico e non si possa effettuare nella data richiesta ed autorizzata per maltempo o per motivi imprevedibili, il proprietario o l'avente titolo devono darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'intervento per la nuova data comunicata ovvero autorizzarlo per una data diversa da quella comunicata dal richiedente per motivi di interesse pubblico.
 6. La capitozzatura non autorizzata dell'albero si considera come abbattimento senza autorizzazione e, come tale, è soggetta alla specifica sanzione. In questo caso, il proprietario o l'avente titolo devono provvedere alla sostituzione dell'albero capitozzato, secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 8.

ARTICOLO 10

POTATURA DELLE ALBERATURE ORNAMENTALI PRIVATE

1. Un albero piantato nel pieno rispetto delle sue esigenze di spazio, in assenza di patologie specifiche, necessita di potatura solo nei seguenti casi:
 - a) Interventi in fase giovanile eseguiti allo scopo di favorire un corretto *sviluppo dell'albero*;
 - b) Interventi di rimonda *del secco* e di rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati;
 - c) Riduzione del volume della chioma per motivi di sicurezza o di instabilità della pianta;
 - d) Mantenimento delle condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda la segnaletica stradale;
 - e) Conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" (es. filare di gelsi);
 - f) Per esigenze architettoniche e paesaggistiche di progetto, con forme obbligate (es. *ars topiaria*);
2. La potatura per la riduzione della chioma, quando lo spazio a disposizione della pianta sia insufficiente, deve essere eseguita intervenendo nella parte più esterna delle ramificazioni, senza alterare in modo sostanziale la struttura e la forma naturale della pianta e operando secondo la tecnica della potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno. In particolare:
 - a) Il raccorciamento di ogni singolo ramo va eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate che funga da nuova cima, evitando in tal modo di lasciare monconi di ramo;
 - b) I tagli devono essere netti evitando slabbrature della corteccia e/o scortecciamento dei rami;
 - c) Nel caso eccezionale in cui debba essere tagliato un intero ramo, il taglio non va mai eseguito a filo tronco, ma rispettando *il collare del ramo* ovvero l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta;
 - d) Le potature devono essere eseguite durante il periodo del riposo vegetativo o in piena estate, evitando sempre il periodo di emissione della vegetazione e il periodo di caduta delle foglie.
3. L'intervento di potatura non è soggetto ad autorizzazione. Tuttavia, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetta alla specifica sanzione prevista al successivo Capitolo VIII Titolo 1.

ARTICOLO 11

INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE

1. L'abbattimento, la capitozzatura e la potatura degli alberi insistenti su proprietà pubblica sono effettuati direttamente da personale del Comune o da personale autorizzato, oltre che nei casi e nei modi di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, nelle seguenti ipotesi:
 - a) Ostacolo alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
 - b) Impedimento all'uso di spazi pubblici.
2. Gli interventi di cui al precedente comma possono essere eseguiti previo parere rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, comunque denominato all'interno dell'Ente.
3. Le alberature pubbliche abbattute dovranno essere sostituite da esemplari con circonferenza non inferiore a 16/18 cm misurata a un metro da terra e altezza non inferiore a tre m misurati dal colletto radicale.
4. E' comunque vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzata sulle alberature pubbliche.

ARTICOLO 12

TUTELA DELLE ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI

1. Tutti gli interventi edilizi privati, che prevedono la modificazione di un'area verde esistente, devono essere progettati nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 1, in particolare con l'obiettivo di mantenere e conservare il verde e le alberature esistenti.
2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 8, nell'ambito di progetti relativi ad interventi edilizi privati, l'abbattimento è consentito per necessità connesse alla sicurezza dei lavoratori, non ovviabili in altro modo e dichiarate in apposita perizia dal Direttore dei Lavori o Responsabile della Sicurezza. In tal caso, ogni albero abbattuto deve essere sostituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8.
3. Ove l'alberatura sia di ostacolo alla realizzazione dell'intervento, è consentito prevederne il trapianto, secondo le modalità indicate all'articolo 18, comma 6. Quando il trapianto non sia tecnicamente realizzabile e ciò risulti da apposita perizia redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario, potrà essere previsto l'abbattimento della alberatura, purché avente dimensioni del tronco non superiori a 180 cm di circonferenza. In tal caso, ogni albero abbattuto deve essere sostituito, entro un anno dall'abbattimento medesimo e fatte salve eventuali proroghe connesse ai tempi di realizzazione dell'intervento edilizio, con un numero di esemplari tale che la somma delle circonferenze dei tronco equivalga al doppio di quella dell'esemplare abbattuto. Laddove la sostituzione nell'area oggetto di intervento non sia possibile per la densità arborea o per carenza di spazio, il proprietario o l'avente titolo sono comunque obbligati ad impiantare le alberature in sostituzione in area pubblica su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano o a corrispondere il doppio della somma relativa, calcolata ai sensi del successivo articolo 62. Gli alberi in sostituzione devono avere le caratteristiche di cui ai successivi articoli 20, 21 e 22, mentre le somme percepite devono essere destinate dall'Amministrazione Comunale per interventi sul verde.
4. Nelle aree assoggettate a Piano Urbanistico Attuativo e a Permesso di Costruire Convenzionato, sono tutelati anche i filari di alberi campestri, macchie miste spontanee e siepi interpoderali.
5. Per la realizzazione di interventi edilizi privati, l'abbattimento, la capitozzatura e la potatura di alberi di pregio comunale è consentita nei casi e nei modi di cui al successivo articolo 18.
6. Per la realizzazione di interventi edilizi privati, l'abbattimento, la capitozzatura e la potatura di alberi pubblici è consentita nei casi e nei modi di cui al precedente articolo 11.
7. Su tutti gli interventi edilizi privati che prevedano la modificazione di un'area verde esistente, il Responsabile dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano dovrà esprimere un parere vincolante entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda relativa all'intervento edilizio.
8. Al fini dell'espressione del parere di cui al precedente comma, nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato, deve essere presentata la documentazione da cui risulti lo stato di fatto e lo stato di progetto, con l'indicazione precisa degli interventi che si intendono effettuare e delle loro motivazioni.

9. Laddove l'intervento edilizio privato comporti anche lavori edili o di scavo in aree verdi private e/o in aree di rispetto di alberature pubbliche o private, devono essere rispettati anche i criteri di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 13 CRITERI DI TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI

1. Tutte le attività di cantiere che coinvolgono aree di rispetto di alberature pubbliche e private devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) Delimitare *l'area di rispetto* dell'albero con idonea recinzione di protezione, ove possibile;
 - b) Quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione *l'area di rispetto*, predisporre *l'incamiciatura del tronco* delle piante prossime al cantiere mediante l'apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di cm 2 e dell'altezza minima di m 2,50 appoggiate e fissate verticalmente al tronco lungo tutto il suo perimetro;
 - c) Eseguire l'eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno alcuno alle radici portanti di diametro superiore a cm 8;
 - d) Non transitare con mezzi pesanti entro *l'area di rispetto* dell'albero. Nel caso in cui il transito con mezzi pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm 20, ricoperto a sua volta con tavolame in legno o con piastre metalliche.
2. Tutti i lavori di scavo effettuati entro il raggio pari a 5 volte il diametro del tronco di alberi in aree pubbliche e private, misurato ad un metro d'altezza, devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) In prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione;
 - b) Non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm 8, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo;
 - c) In caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm 8 di diametro), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega o accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi.
3. Nel caso di alberature pubbliche, le attività di cui ai precedenti commi possono essere eseguite solo previo parere vincolante, rilasciato, nell'ambito del relativo procedimento, entro il termine massimo di 30 giorni dal Responsabile dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, comunque denominato all'interno dell'Ente. Nel caso di alberature private i criteri di cui al comma 1 e 2, dovranno essere oggetto di apposito impegno da parte del soggetto interessato dall'intervento.
4. In occasione della dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei Lavori deve presentare una certificazione sottoscritta da un dottore agronomo o da un perito agrario, attestante l'assenza di qualsiasi pregiudizio sulla stabilità e sulla sicurezza delle alberature.
5. In tutte le aree verdi, in condizioni di terreno bagnato, è vietato il transito di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipo finché non si siano ristabilite le normali condizioni di umidità del suolo.
6. In tutte le aree verdi è inoltre vietato lo spargimento di rifiuti di qualsiasi natura: materiali da costruzione, materie cementizie, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio di betoniere, acidi.

ARTICOLO 14 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ E SICUREZZA DELLE ALBERATURE

1. Quando richiesta, la verifica delle condizioni di sicurezza e stabilità meccanica delle alberature deve essere eseguita da dottore agronomo/forestale o da un perito agrario abilitato alla valutazione della stabilità degli alberi.
2. In particolare, i risultati della valutazione devono essere indicati in una relazione, sottoscritta e datata dall'esaminatore, che deve contenere:
 - a) La descrizione della metodologia utilizzata e delle procedure operative messe in atto;

- b) La scheda tecnica che descriva dettagliatamente la situazione biomeccanica dell'albero, evidenziando i punti critici rilevati ed i sondaggi strumentali eseguiti, esprimendo un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilità dell'albero;
- c) I referti strumentali;
- d) L'attribuzione della pianta esaminata alla classe di pericolo corrispondente, considerando che solo le piante identificate come appartenenti alla classe "pericolosità *estrema*" potranno essere abbattute. In tutti gli altri casi dovranno essere indicati con note tecnico-operative gli interventi finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità dell'albero. Gli interventi proposti dovranno essere documentati e motivati da criteri riconosciuti dalla moderna arboricoltura;
- e) La definizione delle procedure e dei tempi dei necessari controlli.

ARTICOLO 15 DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE

1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di legge, è vietato qualsiasi comportamento, colposo o doloso, che provochi danneggiamento alle alberature pubbliche o private.
2. Sono considerati danneggiamenti alle alberature i seguenti comportamenti:
 - a) Eseguire scavi o lavorazioni di qualsiasi genere entro l'area di *rispetto dell'albero*, senza osservare distanze e precauzioni tali da evitare lesioni e/o scortecciature agli apparati radicali, al colletto, al fusto o alle ramificazioni, come precisato al precedente articolo 13;
 - b) Provocare lesioni al colletto degli alberi per un errato uso del decespugliatore a filo o delle attrezzature meccaniche di manutenzione del verde;
 - c) Depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche in prossimità degli apparati radicali delle alberature;
 - d) Affiggere agli alberi cartelli, manifesti e simili, con chiodi, cavi, filo di ferro o effettuare legature degli alberi e degli arbusti con materiale non estensibile;
 - e) Realizzare e installare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare la pianta;
 - f) In tutte le aree verdi ed entro l'area di *rispetto* degli alberi:
 - Depositare materiale di qualsiasi natura;
 - Effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale impermeabilizzante;
 - Scarificare o asportare terreno;
 - Rendere impermeabile il suolo con pavimentazioni non drenanti o altre opere edilizie;
 - Determinare il costipamento del suolo con il transito di mezzi pesanti;
 - Inquinare con scarichi di qualsiasi natura;
 - Produrre combustione di sostanze di qualsiasi tipo;
 - Interrare inerti o materiali di altra natura;
 - Variare il piano di campagna originario, senza autorizzazione;
 - Utilizzare fonti di calore senza opportuna protezione per le alberature.
3. Per i danni causati alle alberature pubbliche comunali, il responsabile è obbligato a corrispondere al Comune un indennizzo determinato secondo i criteri previsti all'articolo 51. Tale indennizzo è dovuto anche in caso d'incidente stradale. In questo ultimo caso, la Polizia Municipale o qualsiasi altro organo di polizia stradale, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano per la determinazione dell'indennizzo.

TITOLO II TUTELA DELLE ALBERATURE DI PREGIO COMUNALE E REGIONALE

ARTICOLO 16 INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale individua gli alberi monumentali e di pregio comunale, attraverso un censimento del verde esistente eseguito, entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, sulla base dei criteri indicati al successivo comma 2, notificando lo stato di alberatura di pregio ai proprietari. L'elenco degli alberi monumentali e di pregio comunale potrà essere periodicamente aggiornato, in caso di

eliminazione di piante inserite nella lista ed eventualmente morte o aggiunta di nuove piante. L'elenco deve essere, comunque, aggiornato ogni cinque anni. Fino al completamento del censimento, si considerano alberi di pregio comunale quelli aventi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del successivo comma.

2. In particolare, sono considerati alberi di pregio comunale le alberature (ivi compresi i *filari di alberi campestri*), che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) Altezza superiore a 30 metri;
 - b) Circonferenza del tronco misurata a 1 metro di altezza superiore a 2,50 metri;
 - c) Età di almeno 60 anni;
 - d) Importanza storico, sociale, culturale e d'identità della comunità locale, anche come riferimento tradizionale o come potenziale riferimento tradizionale per la città;
 - e) Appartenenza a monumenti, cippi commemorativi, lapidi, targhe, cappelle votive, edicole, altari, steli e simili;
 - f) Rarità della specie, in relazione al contesto ambientale in cui normalmente le piante si sviluppano oppure in relazione alla varietà botanica cui la pianta appartiene.
3. Gli alberi considerati monumentali non possono essere in nessun modo abbattuti e sono quindi esclusi da ogni previsione ad eccezione di interventi straordinari ed eccezionali considerati di interesse strategico per la città.
4. L'aggiunta di nuove piante nella lista di quelle monumentali può essere proposta da ogni cittadino previa presentazione al responsabile del servizio di verde pubblico di una scheda descrittiva dell'esemplare arboreo e dei motivi che ne suggeriscono la salvaguardia speciale. Il Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano verifica, con apposita istruttoria, gli effettivi meriti della proposta, anche con il parere eventuale di esperti esterni, e, se sussistano le motivazioni, aggiorna la lista delle piante monumentali di interesse comunali.
5. La potatura eventuale di alberature monumentali è eseguita dal personale del Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano o da operatori da esso incaricati e/o indicati.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI ALBERI DI PREGIO COMUNALE

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio comunale di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
2. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari, imputando le relative spese al privato proprietario.

ARTICOLO 18

INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE E DEFINIZIONE DI VERDE STORICO

1. Gli interventi di *abbattimento* e di *capitozzatura* sugli alberi di pregio comunale possono essere consentiti nei casi indicati ai precedenti articoli 8 e 9, solo dietro presentazione di apposita perizia redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario che attesti la necessità dell'intervento.
2. Tutti gli interventi sugli alberi di pregio comunale devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza, presentata dal proprietario o dall'avente titolo. Entro lo stesso termine di 30 giorni, nel caso sia necessaria, verrà assentita espressamente, anche l'occupazione, se necessaria, di suolo pubblico. Nel caso l'intervento comporti la necessità di una modifica della viabilità, questa deve essere disciplinata con l'emanazione di un'ordinanza sindacale.
3. Nel caso in cui l'intervento comporti l'occupazione di suolo pubblico e non si possa effettuare nella data richiesta ed autorizzata per maltempo o per motivi imprevedibili, il proprietario o l'avente titolo devono darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'intervento per la nuova data richiesta ovvero autorizzarlo per una data diversa per motivi di interesse pubblico.
4. In ragione della particolarità della alberatura e dell'intervento richiesto, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano potrà chiedere che vengano prodotte ulteriori relazioni specialistiche sulle

condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare e delle loro motivazioni.

5. L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione di cui al comma 2 comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione medesima e l'applicazione delle specifiche sanzioni previste al successivo Capitolo VIII Titolo I.
6. Un'alberatura di pregio comunale non può comunque essere abbattuta o capitozzata per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o per interventi di strutturazione e/o manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi, è consentito procedere allo spostamento dell'alberatura in una zona esterna all'intervento edilizio o in altra zona, nel caso in cui sia dimostrato mediante apposita perizia redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati che lo spostamento non danneggia l'alberatura, che sia tecnicamente realizzabile in relazione alla specie dell'albero e allo stato dei luoghi e che sia l'unica soluzione per attuare l'intervento stesso. Il trapianto deve essere eseguito da ditte specializzate mediante zollatura dell'apparato radicale, da effettuarsi nell'arco temporale minimo di due anni con taglio dell'apparato radicale progressivo eseguito in almeno due fasi e nel rispetto delle seguenti dimensioni minime della zolla radicale:
 - a) Larghezza della zolla: 10 x diametro del tronco ad 1 m di altezza;
 - b) Profondità: 2 x la circonferenza del tronco misurato a 1 m di altezza.

Ad ogni trapianto dovranno far seguito, per almeno 36 mesi, interventi di bagnatura, estirpo erbe e controllo tutori e tiranti. Nell'ambito del procedimento relativo all'intervento edilizio privato in cui sia richiesto lo spostamento e il trapianto di un'alberatura di pregio, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano deve esprimere un parere vincolante entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza relativa all'intervento edilizio. Ai fini dell'espressione del parere, nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato, il proprietario o l'avente titolo deve indicare il posto dove si intende collocare l'albero. Nell'espressione del proprio parere, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano valuta l'area proposta e, nel caso non sia idonea, indica un'area alternativa. L'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma è condizione necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia dell'intervento.

7. In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone, il proprietario o l'avente titolo potranno procedere *all'abbattimento dell'albero*, dandone comunicazione entro 48 ore dall'intervento all'Amministrazione Comunale. In questo caso, il proprietario o l'avente titolo devono conservare, per almeno 6 mesi dalla comunicazione, prove documentali, ed anche fotografiche, dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, che dimostrino la sussistenza del pericolo imminente e la necessità dell'intervento medesimo, nonché, per almeno 15 giorni, porzioni della pianta probanti la sua instabilità.
8. Qualora per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente comma sia stato necessario occupare in via d'urgenza il suolo pubblico, contestualmente alla comunicazione relativa *all'abbattimento di* cui al precedente comma dovrà essere comunicata l'avvenuta occupazione del suolo pubblico e versato il canone di concessione dovuto.
9. Gli interventi di potatura dovranno essere realizzati nei casi e nei modi di cui all'art. 10. In caso di inosservanza di tali prescrizioni sono previste le sanzioni di cui al successivo Capitolo VIII Titolo I.
10. Nel caso di piante arboree situate in alberate stradali, boschetti e aree di interesse storico e paesaggistico, la sostituzione o il restauro floristico della stessa alberata si potrà derogare alle distanze previste dal presente regolamento.
11. È considerato verde storico l'insieme degli elementi vegetali e di elementi architettonici disposti secondo progettazioni specifiche connesse funzionalmente con ville, dimore, residenze, fabbricati di valore storico.
12. Gli interventi, anche di manutenzione, nei parchi e giardini di interessi storico, notificati o assimilati ai sensi del decreto legislativo 490/99 (ex legge 1089/89), devono tendere alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche originarie. La cura e la manutenzione del verde storico compete al Servizio di Verde Pubblico il quale opera in tali contesti secondo progetti e programmi di intervento concordati in collaborazione coi settori LL.PP. e Urbanistica del Comune.

ARTICOLO 19

ALBERI DI PREGIO REGIONALE

1. Gli alberi di pregio, individuati ai sensi delle leggi Regionali, i parchi e i giardini compresi negli elenchi di cui alle leggi nazionali e regionali sono sottoposti alla tutela delle specifiche norme di legge.

CAPITOLO III
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER LE NUOVE ALBERATURE

ARTICOLO 20
MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE

1. L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:
 - a) Gli alberi devono presentare una dimensione minima di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza di 16-18 cm o comunque sostenibile in base alla specie;
 - b) Deve essere realizzato un sistema di sostegno con almeno due pali tutori della lunghezza di 2.5 m, con fissaggio dell'albero mediante legatura in materiale elastico all'altezza di 1,70 m e con idonea protezione della corteccia dalle abrasioni;
 - c) Deve essere realizzata una adeguata fossa secondo le buone tecniche di impianto;
 - d) Deve essere predisposto un collare in materiale plastico al colletto per prevenire le eventuali lesioni prodotte dai mezzi di manutenzione;
 - e) Deve essere garantita un'annaffiatura post impianto con volume d'acqua sufficiente.

ARTICOLO 21
DISTANZE

1. Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo sviluppo potenziale della pianta. A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le seguenti distanze:
 - a) Alberi di prima grandezza:
 - Distanza dagli edifici: 10 metri
 - Distanza tra le piante: 8 metri
 - b) Alberi di seconda grandezza:
 - Distanza dagli edifici: 6 metri
 - Distanza tra le piante: 5 metri
 - c) Alberi di terza grandezza:
 - Distanza dagli edifici: secondo quanto previsto dalle norme cogenti.
 - Distanza tra le piante: 4 metri
2. Per le distanze dai confini trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 892 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 22
SPECIE DELLE NUOVE ALBERATURE

1. In relazione ai principali caratteri ambientali del territorio comunale, le specie arboree consigliate per i nuovi impianti sono quelle elencate nell'allegato A;
2. L'aggiornamento dell'elenco è rimesso al competente Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano.

ARTICOLO 23
PROGETTAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE NUOVE AREE VERDI

1. Tutti i progetti su area pubblica o su area privata concessa in locazione o in comodato d'uso al Comune non elaborati direttamente dall'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano relativi alla realizzazione di nuove aree verdi o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti o che prevedano il coinvolgimento di aree verdi o alberate devono essere sottoposti a verifica da parte del suddetto Ufficio che esprime parere tecnico vincolante.
2. Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale una valutazione, sotto un profilo economico, dei connessi oneri gestionali, tutti gli interventi riguardanti la realizzazione del verde pubblico devono essere supportati, nell'ambito della fase di progettazione, da un piano pluriennale di gestione che preveda, nei

dettagli: tipologia, cronologia e modalità di esecuzione degli interventi manutentivi. Detto piano pluriennale di gestione deve inoltre contenere il computo metrico dei costi di gestione annuale e/o pluriennale, redatto sulla base dei prezzi unitari aggiornati desunti dai listini delle Camere di Commercio o delle Associazioni dei produttori.

3. Al fine di garantire la necessaria qualità del verde Urbano, nelle nuove aree di cessione realizzate dai privati, nella fase precedente il collaudo, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano deve procedere alla validazione delle opere realizzate, per quanto di propria competenza. In particolare, nel corso del sopralluogo tecnico l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano deve eseguire le seguenti verifiche:
 - a) Rispondenza delle opere realizzate ai documenti progettuali;
 - b) Valutazione tecnica delle opere realizzate;
 - c) Qualità del materiale vivaistico;
 - d) Regolarità delle superfici e quote;
 - e) Quote dei manufatti (pozzetti etc.);
 - f) Impianti d'irrigazione e sistemi di automazione;
 - g) Qualità delle superfici pavimentate;
 - h) Arredi e attrezzature;
 - i) Rispondenza delle attrezzature di gioco alla normativa vigente in materia di sicurezza.

In occasione del suddetto sopralluogo sarà redatto apposito verbale, che diventa parte integrante della documentazione di collaudo delle opere realizzate.

TITOLO II DIFESA FITOSANITARIA

ARTICOLO 24 PREVENZIONE

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire il più possibile le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a) La scelta di specie adatte all'ambiente pedoclimatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b) L'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c) La difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d) L'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - e) Un'adeguata attenzione alle norme riguardanti le aree di rispetto così come previsto nel precedente articolo 13 e la protezione delle stesse aree da calpestio.
4. Il proprietario della alberatura deve creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e per renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

ARTICOLO 25 SALVAGUARDIA FITOSANITARIA

1. Per tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei, all'atto della fornitura del materiale, deve essere consegnata al proprietario apposita dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie e patologie al momento accertate, per specie (a mero titolo esemplificativo: cancro colorato del Platanus).
2. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza, imporre l'esecuzione di specifici

interventi fitosanitari, *l'abbattimento* delle piante affette da *fitopatie* o traumi irreversibili, con onere a carico dei proprietario.

3. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso, dell'opera professionale di un dottore agronomo o di un perito agrario, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di *abbattimento* delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
4. I trattamenti contro parassiti patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la *lotta a calendario* e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

ARTICOLO 26

MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Essi si attuano con attività di:
 - a) Intensa sorveglianza del territorio, al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
 - b) Imposizione di interventi specifici di lotta, al fine di tentare l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, riguardano le seguenti patologie:
 - a) Cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
 - b) Colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
 - c) Processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*)
3. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale e richiamate dai seguenti articoli.
4. Con specifico riferimento al punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*) verranno attuati tutti gli interventi secondo la normativa vigente per la prevenzione, controllo, cura e smaltimento delle piante infestate.
5. Per le altre eventuali misure obbligatorie non previste dal presente regolamento, l'ufficio Preposto dovrà predisporre quanto necessario per attuare le misure indicate dai relativi decreti emanati dagli organi competenti.

ARTICOLO 27

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO

1. La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1999: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e sue successive modifiche ed integrazioni, dalla relativa circolare applicativa, nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.

ARTICOLO 28

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO

1. La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale dei 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica" e sue successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 29
LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO

1. La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) e sue successive modifiche ed integrazioni".

ARTICOLO 30
USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E
TRATTAMENTI FITOSANITARI

1. Qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, fitosanitari e/o insetticidi devono essere privilegiati quelli di origine naturale o gli interventi con l'applicazione dei criteri di lotta guidata e integrata. Nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, è fatto obbligo di adottare tecniche di applicazione che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente, secondo modalità compatibili con gli ambienti stessi, avuto riguardo all'eventuale presenza di popolazione residente od operante nelle zone interessate.
2. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, diserbanti e trattamenti fitosanitari, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità, quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
3. Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata nel territorio comunale:
 - a) È comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e nocivi, ex prima e seconda classe, così come definite dalla normativa vigente in materia;
 - b) Ogni trattamento, effettuato da soggetti pubblici o privati, deve essere preventivamente comunicato, almeno 36 ore prima dell'inizio del trattamento, ai vicini e ai confinanti, anche mediante esposizioni di cartellonistica;
 - c) Ove possibile il trattamento deve essere effettuato di notte;
 - d) Chi esegue l'intervento deve predisporre tutti gli accorgimenti affinché non sia arrecato danno o disagio alle persone.
4. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione sugli esemplari arborei potrà essere consentito nel caso di fitopatie o fitofagi particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione in forma scritta, da effettuarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, al Servizio Fitosanitario Regionale, ai competenti organi di vigilanza sanitaria ed all'Amministrazione Comunale, con almeno cinque giorni non festivi di anticipo sulla data dei trattamenti, al fine di consentire le verifiche normative del caso. Detta comunicazione scritta, relativamente all'intervento ipotizzato, dovrà indicare:
 - a) Localizzazione;
 - b) Tempistica;
 - c) Individuazione degli esemplari su cui si intende intervenire;
 - d) Patologia riscontrata;
 - e) Copia dell'etichetta del prodotto a cui si intende fare ricorso;
 - f) Ogni altro particolare tecnico utile a chiarire modalità e criteri dell'intervento.
5. Durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito.
6. In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell'affissione di cartelli informativi.
7. E' vietato l'utilizzo di fertilizzanti organici liquidi per la concimazione di orti e giardini all'interno del centro abitato.
8. E' vietato lo spandimento dei liquami ad una distanza inferiore a m 30 dalle abitazioni e lo spargimento e la fertirrigazione dei liquami sui terreni con irrigatori a getto nebulizzante.
9. E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

10. In ogni caso, il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, a seguito della comunicazione scritta effettuata ai sensi del precedente comma 4.

CAPITOLO IV
TITOLO I
TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 31
SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. In particolare, le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza turbative e salvaguardando l'ambiente da danni che potrebbero derivare da un cattivo uso del verde medesimo.
2. La gestione degli spazi verdi ed il controllo sull'uso degli stessi è affidato all'Ufficio Preposto alla gestione e alla Tutela del Verde Urbano.
3. A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
4. Le aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
5. Nelle aree verdi pubbliche recintate è vietato l'accesso negli orari non consentiti.

ARTICOLO 32
USI CONSENTITI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Tutte le aree verdi pubbliche sono destinate al riposo, allo svago ed alle attività ricreative. Pertanto le attività consentite, purché non disturbino altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sono:
 - Svago e riposo;
 - Mobilità pedonale;
 - Mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, etc.), usati dai bambini di età inferiore ai sei anni possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
 - Attività fisica e sportiva;
 - Accesso regolamentato per gli animali da affezione e riserva di spazi, se richiesti e gestiti da idonee associazioni, per la sgambatura e l'addestramento;
 - Attività di pet-therapy.
2. Sono comunque vietate tutte le attività che possono arrecare danno all'area verde o disturbo ai frequentatori della stessa e quelle specificatamente vietate dalla regolamentazione per le singole aree verdi.

ARTICOLO 33
DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E NELLE RELATIVE
ACQUE DI PERTINENZA

1. Fatto salvo quanto previsto da norme penali, in tutte le aree verdi pubbliche non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente. In particolare, è vietato:
 - a) Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
 - b) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;
 - c) Provocare danni a strutture e infrastrutture;
 - d) Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;

- e) Distruggere, danneggiare, tagliare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
 - f) Danneggiare i prati e calpestare le aiuole fiorite;
 - g) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
 - h) Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi,
 - i) Introdurre animali selvatici o alimentare la fauna presente, salvo negli spazi appositamente attrezzati;
 - j) Impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
 - k) Effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
 - l) Depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque tossiche;
 - m) Rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
 - n) Effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
 - o) Affiggere cartelli, manifesti e simili, cavi, tiranti e luminarie, alle alberature e agli arbusti o effettuare legature degli alberi e degli arbusti con materiale non estensibile;
 - p) Compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura;
 - q) Campeggiare e pernottare;
 - r) Accendere fuochi;
 - s) Utilizzare le panchine come giaciglio e salire in piedi su di esse;
 - t) Calpestare prati e aiuole nelle aree indicate da apposita segnaletica;
 - u) Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici;
 - v) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - w) Sostare per pic-nic salvo nelle aree appositamente attrezzate individuate con apposita segnaletica nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate;
 - x) Svolgere attività rumorosa non espressamente autorizzata;
 - y) Circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore;
 - z) Scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
 - aa) Permettere il pascolo non autorizzato di animali;
 - bb) Sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro;
 - cc) Sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini;
 - dd) Sono comunque vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
2. Nelle acque delle vasche, canali, fontane e altre zone umide, presenti nelle aree verdi pubbliche, è vietato:
- a) Sottrarre gli animali;
 - b) Immergersi o bagnarsi;
 - c) Introdurre pesci, tartarughe d'acqua od altre specie acquatiche;
 - d) Ostruire, deviare o alterare le acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
 - e) Inquinare.

ARTICOLO 34

ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Sono fatte salve, sempre e comunque, le disposizioni contenute al successivo capitolo V titolo 1, per la tutela di particolari aree verdi, per l'accesso di animali domestici alle aree verdi.

ARTICOLO 35
USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE RISERVATE AI CANI

1. Le aree destinate all'attività motoria dei cani, liberi dal guinzaglio, sono indicate da apposita segnaletica. All'interno di dette aree i proprietari dei cani, o le persone che li hanno in custodia, sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) Essere sempre in possesso di mezzi idonei e necessari al prelievo degli escrementi dei loro animali;
 - b) Asportare gli escrementi degli animali loro affidati servendosi degli appositi contenitori;
 - c) Non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti;
 - d) Scongiorare sempre comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone o degli altri animali;
 - e) Non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere e servirsi sempre degli appositi contenitori.

ARTICOLO 36
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. In tutte le aree verdi pubbliche è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, spenti o accesi, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
 - a) Mezzi di soccorso;
 - b) Veicoli addetti alla vigilanza;
 - c) Veicoli al servizio di portatori di handicap muniti del contrassegno nazionale;
 - d) Veicoli necessari per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle strutture in esso inserite;
 - e) Veicoli per l'attività di commercio su area pubblica in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - f) Veicoli per il rifornimento di punti fissi per la somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - g) Veicoli destinati al carico/scarico merci al servizio di attività presenti all'interno dell'area in possesso di specifica autorizzazione.
 - h) Biciclette, monopattini, pattini, skate-boards ed altri veicoli non motorizzati e veicoli trainati da animali possono circolare solo negli spazi appositamente predisposti. Non è in ogni caso ammessa la circolazione all'interno delle aree verdi pubbliche degli acceleratori di velocità.

ARTICOLO 37
ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. All'interno delle aree verdi pubbliche possono essere autorizzate dalle strutture competenti per materia, previo parere vincolante dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla tutela del Verde Urbano, le seguenti attività:
 - a) Manifestazioni e/o spettacoli;
 - b) Attività ambulanti e/o di animazione;
 - c) Installazione di strutture fisse o mobili;
 - d) Attività di scavo o di cantiere.
2. Il parere può contenere prescrizioni, che il destinatario ha l'obbligo di rispettare integralmente.
3. Per consentire l'espressione del parere di cui al comma 1, nell'ambito del procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione per una delle attività sopra elencate, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento; l'area ed il volume di occupazione; il numero degli spettatori, la necessità di utilizzare seggiole o gradinate, la necessità di utilizzare automezzi).
4. A seconda del tipo di attività richiesta, e comunque ove sia presente un rischio di danneggiamento dell'area verde, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, nel proprio parere, potrà chiedere che il rilascio dell'autorizzazione venga subordinato alla prestazione di una idonea cauzione, a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere stesso. L'importo della cauzione è pari alla metà del

danno presunto, calcolato tenendo conto delle presunte spese di ripristino e/o riparazione, stimate in base ai valori di mercato.

5. Chiunque si renda responsabile di danneggiamenti o violazioni alle norme del presente Regolamento non potrà comunque ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni di cui al comma 1 sul territorio comunale per almeno 24 mesi.
6. E' fatto obbligo al titolare del l'autorizzazione di ripristinare gli spazi conformemente allo stato antecedente.
7. Il parere di cui al comma 1 è necessario anche per la realizzazione di chioschi e dehors, In ogni caso, i chioschi ed i dehors non possono essere posti entro l'area di rispetto degli alberi esistenti.

ARTICOLO 38

ALTRI USI ED INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Previa autorizzazione dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, su richiesta di cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi o Associazioni, possono essere consentite, ai fini di una valorizzazione dell'area verde pubblica, le attività sotto elencate:
 - a) La messa a dimora di piante;
 - b) La posa di arredi, attrezzature per il gioco, fioriere e fontane;
 - c) Ogni altro intervento reversibile, fuori o entro terra, per il quale il richiedente si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Per consentire il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel termine massimo di 60 giorni, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento, l'area ed il volume di occupazione).

ARTICOLO 39

GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate in modo conforme alla funzione cui sono destinate e possono essere usate solo dai bambini di età non superiore a quella specifica d'uso delle attrezzature stesse. L'uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità degli accompagnatori.
2. Le attività sportive non organizzate di gruppo, che disturbano il tranquillo godimento del verde, possono essere praticate solo negli spazi attrezzati o indicati da apposita segnaletica o comunque individuati dall'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano.
3. L'attività sportiva in forma individuale può essere praticata in tutti gli spazi calpestabili.
4. E' vietata a chiunque la posa di giochi ed attrezzature per giochi, manufatti di ogni genere sulle aree verdi pubbliche.
5. L'installazione di giochi, attrezzature sportive e aree di sosta negli ambiti di verde urbano viene effettuata dal Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano tenendo in opportuna considerazione gli effetti diretti e indiretti che l'uso e la fruizione di dette strutture comportano per l'ambiente e la conservazione del patrimonio verde della città.
6. La valutazione degli impatti conseguenti l'installazione di strutture leggere di cui al punto precedente, compete al Servizio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano, fatte salve le eventuali competenze di altri soggetti giuridici. Le strutture leggere per lo svolgimento di attività ludiche e sportive nelle aree verdi devono essere realizzate prevalentemente in legno, con forme armoniche, proporzionate e in sintonia con il contesto ambientale.
7. Nelle aree destinate a giochi per l'infanzia, anche se non recintate, è vietato l'accesso ai cani.

ARTICOLO 40

ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

1. In tutte le aree verdi, sono consentite le attività e le esercitazioni di protezione civile, previo parere vincolante dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano.

2. In caso di esercitazioni, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano può imporre specifiche prescrizioni sull'utilizzo dell'area o esprimersi negativamente.
3. In caso di utilizzo in fase d'emergenza, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano può inserire specifiche prescrizioni.
4. Al fine di tutelare il patrimonio del verde pubblico, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano si coordina con il Servizio di Protezione civile del Comune per la programmazione dell'utilizzo delle aree verdi in fase d'emergenza, predisponendo congiuntamente le attività necessarie a rendere le aree idonee.
5. Per i casi di cui sopra dovranno comunque essere rispettate tutte le normative vigenti sotto il profilo igienico - sanitario ed ambientale.

CAPITOLO V
TITOLO I
TUTELA DI SPECIFICHE AREE VERDI

ARTICOLO 41
TUTELA E UTILIZZO DI SPECIFICHE AREE VERDI

1. Villa Galletti San Cataldo:

La gestione e la tutela del giardino storico di Villa Galletti San Cataldo è sottoposta ai precetti della Carta di Firenze che, nella versione ufficiale, viene riportata nell'allegato E e fa parte integrante del presente regolamento.

Oltre a quanto già previsto nel precedente Capitolo IV, Titolo 1, è vietato.

- a) L'ingresso e la circolazione dei veicoli. I veicoli ammessi sono solo quelli di soccorso per interventi d'emergenza, quelli degli addetti alla vigilanza e quelli necessari per la manutenzione della Villa. Sono inoltre ammessi, purché muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall' Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, e allo stretto necessario, i mezzi indispensabili allo svolgimento delle attività pertinenti. Se non diversamente specificato nell'autorizzazione, la circolazione dei mezzi ammessi è consentita per il trasporto di materiali e attrezzature unicamente lungo i viali principali ed è interdetta su tutte le altre superfici, inclusi i vialetti pedonali. Tutti gli automezzi ammessi devono sempre procedere a passo d'uomo;
 - b) Giocare con la palla, con il frisbee o con qualsiasi altro oggetto che venga lanciato;
 - c) Calpestare le aiuole;
 - d) Attraversare le siepi;
 - e) Provocare rumore (ad esempio, con tamburi, con urla e schiamazzi), fatta eccezione per il rumore prodotto dalle operazioni di manutenzione;
 - f) Fare pic-nic e campeggio.
 - g) Sono consentite tutte le attività sportive purchè non pericolose e purchè non possano arrecare danno e, comunque, nei limiti dello svolgimento in sicurezza. L'Amministrazione Comunale valuterà, caso per caso le attività sportive che potranno svolgersi nelle aree sterrate del giardino.
2. **Parco Urbano di Monte Catalfano:** Il Parco Urbano di Monte Catalfano ricade in area SIC ed è attualmente concesso all'Azienda Foreste Demaniali che ne cura la manutenzione e la tutela.
 3. **Area Attrezzata di Portella Vignazza:** L'area attrezzata di Portella Vignazza ricade in area SIC, è attualmente parzialmente concessa all'Azienda Foreste Demaniali che ne cura, per la parte in concessione, la manutenzione e la tutela. La parte non data in concessione si presta a un uso sportivo e ricreativo. L'Amministrazione Comunale potrà deliberarne una gestione in proprio ovvero l'affidamento in concessione a una Associazione o a un gruppo di Associazioni Sportive o ad altri soggetti in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la tutela, la fruizione al pubblico e la corretta manutenzione dell'area; l'Ufficio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano, in relazione all'atto di indirizzo dell'Amministrazione provvederà agli adempimenti consequenziali.

CAPITOLO VI
TITOLO I
NORME E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

ARTICOLO 42
SFALCIO TERRENI

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari, ai frontisti e a tutti coloro che hanno un diritto reale sui terreni circostanti gli abitati, gli edifici e nei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata o in fermo agronomico, di mantenerli puliti e falciati per una distanza di almeno 50 metri dal fabbricato più vicino.
2. La sanzione per la violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta altresì l'obbligo dei soggetti tenuti ad effettuare le opere e i lavori di pulizia e falciatura, entro 20 giorni dalla notifica della stessa. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente o tramite terzi all'uopo incaricati, recuperando coattivamente le somme anticipate.

CAPITOLO VII
TITOLO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO 43
OBBLIGHI DEI FRONTISTI E NORME PER LE AREE MARGINALI E INCOLTE

1. I frontisti hanno l'obbligo di provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:
 - a) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - b) Contenimento dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale arrecando pericolo per la circolazione stradale e pedonale;
 - c) Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
 - d) Pulizia della strada dalla caduta di eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo, se provenienti dal verde insistente sulla loro proprietà.
 - e) Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e di m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Gli stessi non possono comunque toccare fili della pubblica illuminazione o dell'alta tensione o sporgere fino a balconi o finestre di edifici limitrofi.
 - f) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma I.
 - g) Per l'inottemperanza a quanto previsto ai precedenti commi, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29 del Codice della Strada.
 - h) I frontisti hanno comunque l'obbligo di mantenere pulita la propria proprietà in modo da non intralciare con la vegetazione aree pubbliche e/o manufatti di uso pubblico e in modo da non impedirne il loro corretto utilizzo.
 - i) È fatto obbligo ad enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o gestori a qualsiasi titolo, di terreni in edificati e confinanti con le sedi stradali, di provvedere con regolarità al taglio della vegetazione erbacea spontanea, alla rimozione dei relativi materiali vegetali e a mantenere adeguatamente recintate ed opportunamente pulite tali aree, nonché le pertinenze di edifici privati entro il quindicesimo maggio di ogni anno. In difetto di tali disposizioni provvederà d'ufficio l'amministrazione comunale, attraverso le proprie strutture, con il recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

ARTICOLO 44
FIORIERE O ALTRI OGGETTI DI ARREDO URBANO

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici, i locatari e tutti coloro che hanno diritto di esporre fioriere o altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde sulla pubblica via, su aree di pubblico passaggio, su portici, balconi e

marciapiedi, o che comunque sono visibili da area pubblica, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle fioriere o degli oggetti di arredo urbano.

2. Le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde devono essere rimossi e sostituiti con altri oggetti di arredo urbano quando:
 - a) Non contengano più verde all'interno;
 - b) Contengano rifiuti;
 - c) Il verde presente all'interno sia seccato o palesemente privo di manutenzione.

CAPITOLO VIII
TITOLO I
VIGILANZA, SANZIONI, INDENNIZZO

ARTICOLO 45
VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Corpo di Polizia Municipale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai tecnici comunali appartenenti alla categoria C e D.
2. L'attività di vigilanza è affidata anche alle guardie giurate e a gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal loro status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 46
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

1. Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari. A tal fine nella "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO" per ogni esemplare arboreo, viene, indicata la dicitura "Per ogni esemplare".
2. Per le macchie miste spontanee, per le siepi interpoderali e per i filari di alberi campestri, la cui naturale misura è espressa come lunghezza, la dicitura "Per ogni esemplare" è da intendersi sostituita dalla seguente "Per ogni 10 metri di lunghezza, o frazione di essa arrotondate per eccesso", salvo diversamente disposto.

ARTICOLO 47
SANZIONI AMMINISTRATIVE

3. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da 25,00 euro a 500,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuate sette classi di gravità progressiva a seconda del diverso comportamento posto in essere dal soggetto responsabile della violazione.
5. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per ognuna delle sette classi è indicata nella tabella denominata "TABELLA SANZIONI CLASSI DI GRAVITA' - SOMME DA PAGARE".
6. La tabella denominata "ELENCO SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO" riporta, in base alla classe di gravità del comportamento vietato posto in essere, l'importo previsto dalla "TABELLA SANZIONI CLASSI DI GRAVITA' - SOMME DA PAGARE".
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e risulti fondato l'accertamento anche a seguito dell'esame degli argomenti esposti negli scritti difensivi, l'autorità competente emette ordinanza ingiunzione, indicando anche le eventuali sanzioni accessorie.

9. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanate sulla base del presente Regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

ARTICOLO 48 SANZIONI ACCESSORIE

1. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ove previste, si applicano le seguenti sanzioni accessorie, indicate nel "ELENCO SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO".
2. In particolare, le sanzioni accessorie si distinguono in:
 - a) Obbligo di sospendere o cessare un'attività;
 - b) Obbligo di rimozione delle opere abusive;
 - c) Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - d) Obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa;
 - e) Revoca dell'autorizzazione;
 - f) Obbligo di fare.
3. Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
4. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), d), e) sono immediatamente esecutive.
5. Per le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'entità delle opere da compiere.
6. Per le sanzioni accessorie di cui alle lettere b), c) ed f), in caso di inottemperanza, il Sindaco ingiunge al trasgressore l'adempimento del suo obbligo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il Sindaco emette ordinanza per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e successivamente emette ordinanza-ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.
7. In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l'agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie per rimuovere il pericolo immediato, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare le spese anticipate in danno al trasgressore.

ARTICOLO 49 FERMO ATTIVITA'

1. I soggetti preposti alla vigilanza ambientale possono disporre il fermo momentaneo degli interventi in essere, per un massimo di 24 ore, fino al sopralluogo del personale degli uffici tecnici competenti incaricati delle valutazioni tecniche e giuridiche, nei seguenti casi:
 - a) Quando i soggetti che eseguono gli interventi non siano in grado di esibire tutta la documentazione inerente gli stessi;
 - b) Ove sia richiesta una valutazione tecnica/amministrativa per verificare l'eventuale presenza di una violazione amministrativa e l'intervento in corso, se concluso, abbia effetti permanenti;
 - c) Nei casi di cui alle lettere a) e b), su disposizione del Dirigente Responsabile degli uffici tecnici competenti.
2. Del fermo dell'attività deve essere redatto apposito rapporto riportante obbligatoriamente l'ora di termine del fermo e l'ufficio tecnico competente incaricato delle valutazioni tecnico e giuridiche.
3. Il suddetto rapporto deve essere immediatamente trasmesso all'ufficio tecnico competente.

ARTICOLO 50 ALLONTANAMENTO

1. Gli operatori addetti alla vigilanza, in caso di manutenzione o di pericolo imminente per persone cose o animali, devono procedere al loro allontanamento.

ARTICOLO 51
TABELLE DELLE SANZIONI ED ESEMPI APPLICATIVI

1. **TABELLA SANZIONI CLASSI DI GRAVITA' - SOMME DA PAGARE -**

| Classe di gravità progressiva | Importo minimo | Importo massimo | Importo misura ridotta Legge 689/81 e smi - art. 16 comma 1 Il pagamento della somma in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Classe A | 25,00 | 200,00 | 50,00 |
| Classe B | 50,00 | 300,00 | 100,00 |
| Classe C | 130,00 | 330,00 | 110,00 |
| Classe D | 150,00 | 360,00 | 120,00 |
| Classe E | 180,00 | 390,00 | 130,00 |
| Classe F | 200,00 | 450,00 | 150,00 |
| Classe G | 300,00 | 498,00 | 166,00 |

2. **ELENCO SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO**

1. **ARTICOLO: TUTTI GLI ARTICOLI**

- a) DESCRIZIONE: Ove non specificatamente previsto dalla presente tabella, per le violazioni al presente regolamento si applica Classe A per ogni esemplare
- b) PRECETTI:
- c) CLASSE: **Classe A** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI:

2. **ARTICOLO: ART. 7 Comma 2**

- a) DESCRIZIONE: "CONDIZIONI GENERALI DELLE AUTORIZZAZIONI E OBBLIGO DI ESIBIZIONE"
- b) PRECETTI: Il proprietario o l'avente titolo devono provvedere affinché sul luogo, ove si svolge l'intervento autorizzato, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione, ove espressamente rilasciata, ovvero qualsiasi altro documento che attesti la presentazione della relativa istanza, ove accolta implicitamente per decorso del termine.
- c) CLASSE: **Classe B**
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art.48 comma 2 lett. a)

3. **ARTICOLO: ART. 8 Commi 2, 4 e 8**

- a) DESCRIZIONE: "ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PRIVATE"
- b) PRECETTI
- c) CLASSE: **Classe G** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sostituzione ai sensi dell'art.8 comma 8

4. **ARTICOLO: ART. 9 Comma 3**

- a) DESCRIZIONE: "CAPITIZZAZIONE DELLE ALBERATURE PRIVATE"

- b) PRECETTI: Capitozzatura senza autorizzazione per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi art. 8 comma 8
 - c) CLASSE: **Classe G**
 - d) OBBLIGHI:
- 5. ARTICOLO: ART. 10 Comma 3**
- a) DESCRIZIONE: "POTATURA ALBERATURE ORNAMENTALI PRIVATE"
 - b) PRECETTI:
 - c) CLASSE: **Classe B** per ogni esemplare
 - d) OBBLIGHI:
- 6. ARTICOLO: ART. 11 Comma 4**
- a) DESCRIZIONE: "INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE"
 - b) PRECETTI: Gli alberi pubblici sono tutelati a prescindere dalla dimensione del loro tronco. E' vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzata, se non diversamente disposto. Per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.
 - c) CLASSE: **Classe G** per ogni esemplare
 - d) OBBLIGHI: obbligo di sostituzione ai sensi dell'art. 11 comma 3.
- 7. ARTICOLO: ART. 12 Comma 2**
- a) DESCRIZIONE: "TUTELA DELLA ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI"
 - b) PRECETTI: Mancata perizia del direttore dei lavori o del Responsabile della Sicurezza
 - c) CLASSE: **Classe F** per ogni esemplare
 - d) OBBLIGHI: obbligo di sostituzione ai sensi art, 8 comma 8.
- 8. ARTICOLO: ART. 12 Comma 3**
- a) DESCRIZIONE: "TUTELA DELLA ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI"
 - b) PRECETTI: Abbattimento di alberature con dimensioni del tronco superiore a 180 cm per ogni esemplare.
 - c) CLASSE: **Classe G** per ogni esemplare
 - d) OBBLIGHI: obbligo di ripristino ai sensi art. 12 comma 3, obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art. 48 comma 2 lett. a);
- 9. ARTICOLO: ART. 12 Comma 4**
- a) DESCRIZIONE: "TUTELA DELLA ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI"
 - b) PRECETTI: Tutela di filari alberi campestri, macchie miste spontanee e siepi interpoderali.
 - c) CLASSE: **Classe G** Per ogni esemplare
 - d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 48 comma 2 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 48 comma 2 lettera c)
- 10. ARTICOLO: ART. 13 Comma 1**
- a) DESCRIZIONE: "TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI"
 - b) PRECETTI: Delimitare l'area di rispetto dell'albero con idonea recinzione di protezione, ove possibile; Quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione l'area di rispetto, predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante l'apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di cm 2 e dell'altezza minima di m 2,50 appoggiate e fissate verticalmente al tronco lungo tutto il suo perimetro; Eseguire l'eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno alcuno alle radici portanti di diametro superiore a cm 8; Non transitare con mezzi pesanti entro l'area di rispetto dell'albero. Nel caso in cui il transito con mezzi pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm 20, ricoperto a sua volta con tavolame in legno o con piastre metalliche.
 - c) CLASSE: **Classe B** per ogni esemplare

- d) **OBBLIGHI:** Obbligo di sospendere o cessare l'attività entro l'area di rispetto ai sensi art. 48 comma 2 lett. a)

11. ARTICOLO: ART. 13 Comma 2

- a) **DESCRIZIONE:** "TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI"
- b) **PRECETTI:** In prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione; Non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm 8, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo; In caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm 8 di diametro), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega o accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi.
- c) **CLASSE:** **Classe C** per ogni esemplare
- d) **OBBLIGHI:**

12. ARTICOLO: ART. 13 Comma 4

- a) **DESCRIZIONE:** "TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI"
- b) **PRECETTI:** In occasione della dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei Lavori deve presentare una certificazione sottoscritta da un dottore agronomo o da un perito agrario, attestante l'assenza di qualsiasi pregiudizio sulla stabilità e sulla sicurezza delle alberature; in prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione; Non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm 8, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo; In caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm 8 di diametro), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega o accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi.
- c) **CLASSE:** **Classe F**
- d) **OBBLIGHI:**

13. ARTICOLO: ART. 13 Comma 5

- a) **DESCRIZIONE:** "TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI"
- b) **PRECETTI:** Transito di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipo su terreno bagnato;
- c) **CLASSE:** **Classe C**
- d) **OBBLIGHI:**

14. ARTICOLO: ART. 13 Comma 6

- a) **DESCRIZIONE:** "TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI"
- b) **PRECETTI:** Vietato spargere rifiuti di qualsiasi natura, materiale da costruzione, materia cementizia, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio betoniere e acidi.
- c) **CLASSE:** **Classe F**
- d) **OBBLIGHI:** Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c)

15. ARTICOLO: ART. 15 Comma 2 lett. a), b), c), d), f);

- a) **DESCRIZIONE:** "DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE"
- b) **PRECETTI:**
 - a) Eseguire scavi o lavorazioni di qualsiasi genere entro l'area di *rispetto dell'albero*, senza osservare distanze e precauzioni tali da evitare lesioni e/o scortecciature agli apparati radicali, al colletto, al fusto o alle ramificazioni, come precisato al precedente articolo 13;

- b) Provocare lesioni al colletto degli alberi per un errato uso del decespugliatore a filo o delle attrezzature meccaniche di manutenzione del verde;
- c) Depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche in prossimità degli apparati radicali delle alberature;
- d) Affiggere agli alberi cartelli, manifesti e simili, con chiodi, cavi, filo di ferro o effettuare legature degli alberi e degli arbusti con materiale non estensibile;
- f) In tutte le aree verdi ed entro *l'area di rispetto* degli alberi:
 - Depositare materiale di qualsiasi natura;
 - Effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale impermeabilizzante;
 - Scarificare o asportare terreno;
 - Rendere impermeabile il suolo con pavimentazioni non drenanti o altre opere edilizie;
 - Determinare il costipamento del suolo con il transito di mezzi pesanti;
 - Inquinare con scarichi di qualsiasi natura;
 - Produrre combustione di sostanze di qualsiasi tipo;
 - Interrare inerti o materiali di altra natura;
 - Variare il piano di campagna originario, senza autorizzazione;
 - Utilizzare fonti di calore senza opportuna protezione per le alberature.
- c) CLASSE: **Classe D** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art. 48 comma 2 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c);

16. ARTICOLO: ART. 15 Comma 2 lett. e);

- a) DESCRIZIONE: "DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE"
- b) PRECETTI Realizzare e installare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare la pianta.
- c) CLASSE: **Classe B** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c);

17. ARTICOLO: ART. 17 Comma 1.

- a) DESCRIZIONE: "OBBLIGHI DEI PROPRIETARI"
- b) PRECETTI: E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio comunale di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
- c) CLASSE: **Classe E**
- d) OBBLIGHI:

18. ARTICOLO: ART. 18 Comma 2.

- a) DESCRIZIONE: "INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE"
- b) PRECETTI Interventi senza autorizzazione
- c) CLASSE: **Classe F** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 48 comma 2 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c)

19. ARTICOLO: ART. 18 Comma 5.

- a) DESCRIZIONE: "INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE"
- b) PRECETTI: Interventi difformi da quanto autorizzato
- c) CLASSE: **Classe G**
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 48 comma 2 lett. a); Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. e) e decadenza dell'autorizzazione.

20. ARTICOLO: ART. 18 Comma 6.

- a) DESCRIZIONE: "INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE"
- b) PRECETTI: Un'alberatura di pregio comunale non può comunque essere abbattuta o capitozzata per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o per interventi di strutturazione e/o manutenzione

ordinaria o straordinaria. In tali casi, è consentito procedere allo spostamento dell'alberatura in una zona esterna all'intervento edilizio o in altra zona, nel caso in cui sia dimostrato mediante apposita perizia redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati che lo spostamento non danneggia l'alberatura, che sia tecnicamente realizzabile in relazione alla specie dell'albero e allo stato dei luoghi e che sia l'unica soluzione per attuare l'intervento stesso. Il trapianto deve essere eseguito da ditte specializzate mediante zollatura dell'apparato radicale, da effettuarsi nell'arco temporale minimo di due anni con taglio dell'apparato radicale progressivo eseguito in almeno due fasi e nel rispetto delle seguenti dimensioni minime della zolla radicale:

- a) Larghezza della zolla: 10 x diametro del tronco ad 1 m di altezza;
- b) Profondità: 2 x la circonferenza del tronco misurato a 1 m di altezza.

Ad ogni trapianto dovranno far seguito, per almeno 36 mesi, interventi di bagnatura, estirpo erbe e controllo tutori e tiranti. Nell'ambito del procedimento relativo all'intervento edilizio privato in cui sia richiesto lo spostamento e il trapianto di un'alberatura di pregio, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano deve esprimere un parere vincolante entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza relativa all'intervento edilizio. Ai fini dell'espressione del parere, nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato, il proprietario o l'avente titolo deve indicare il posto dove si intende collocare l'albero. Nell'espressione del proprio parere, l'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano valuta l'area proposta e, nel caso non sia idonea, indica un'area alternativa. L'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma è condizione necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia dell'intervento.

- c) CLASSE: **Classe G** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 48 comma 2 lett. a); Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c);

21. ARTICOLO: ART. 20.

- a) DESCRIZIONE: "MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE"
- b) PRECETTI: L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:
 - i. Gli alberi devono presentare una dimensione minima di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza di 16-18 cm o comunque sostenibile in base alla specie; - deve essere realizzato un sistema di sostegno con almeno due pali tutori della lunghezza di 2.5 m, con fissaggio dell'albero mediante legatura in materiale elastico all'altezza di 1,70 m e con idonea protezione della corteccia dalle abrasioni;
 - ii. Deve essere realizzata una adeguata fossa secondo le buone tecniche di impianto;
 - iii. Deve essere predisposto un collare in materiale plastico al colletto per prevenire le eventuali lesioni prodotte dai mezzi di manutenzione;
 - iv. Deve essere garantita un'annaffiatura post impianto con volume d'acqua sufficiente.
- c) CLASSE: **Classe B** per ogni esemplare
- d) OBBLIGHI: Obbligo di ripristino in caso di morte della pianta

22. ARTICOLO: ART. 21 Comma 1.

- a) DESCRIZIONE: "DISTANZE"
- b) PRECETTI: Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo sviluppo potenziale della pianta. A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le seguenti distanze:
 - a) Alberi di prima grandezza: (Quercus, Tilia, Fraxinus etc.)
 - Distanza dagli edifici: 10 metri
 - Distanza tra le piante: 8 metri
 - b) Alberi di seconda grandezza: (Acer, Carpinus etc.)
 - Distanza dagli edifici: 6 metri
 - Distanza tra le piante: 5 metri
 - c) Alberi di terza grandezza (Prunus, Malus etc.)
 - Distanza dagli edifici: 5 metri
 - Distanza tra le piante: 4 metri
- c) CLASSE: **Classe B** per ogni esemplare

d) OBBLIGHI:

23. ARTICOLO: ART. 24 e 25

- a) DESCRIZIONE: "PREVENZIONE" E "SALVAGUARDIA FITOSANITARIA"
- b) PRECETTI:
- c) CLASSE: **Classe B**
- d) OBBLIGHI:

24. ARTICOLO: ART. 30 Comma 1

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: Qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, fitosanitari e/o insetticidi devono essere privilegiati quelli di origine naturale o gli interventi con l'applicazione dei criteri di lotta guidata e integrata. Nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, è fatto obbligo di adottare tecniche di applicazione che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente, secondo modalità compatibili con gli ambienti stessi, avuto riguardo all'eventuale presenza di popolazione residente od operante nelle zone interessate.
- c) CLASSE: **Classe C**
- d) OBBLIGHI:

25. ARTICOLO: ART. 30 Commi 2 e 3 lett. d) Commi 6 e 7

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, diserbanti e trattamenti fitosanitari, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità, quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata nel territorio comunale:
 - a) Chi esegue l'intervento deve predisporre tutti gli accorgimenti affinché non sia arrecato danno o disagio alle persone.
In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell'affissione di cartelli informativi.
E' vietato l'utilizzo di fertilizzanti organici liquidi per la concimazione di orti e giardini all'interno del centro abitato.
- c) CLASSE: **Classe B**
- d) OBBLIGHI:

26. ARTICOLO: ART. 30 Comma 5

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: Durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito.
- c) CLASSE: **Classe D**
- d) OBBLIGHI:

27. ARTICOLO: ART. 30 Comma 3 lett. a) e b) Comma 4

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata nel territorio comunale:

- a) È comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e nocivi, ex prima e seconda classe, così come definite dalla normativa vigente in materia;
- b) Ogni trattamento, effettuato da soggetti pubblici o privati, deve essere preventivamente comunicato, almeno 36 ore prima dell'inizio del trattamento, ai vicini e ai confinanti, anche mediante esposizioni di cartellonistica;

L'eventuale utilizzo di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione sugli esemplari arborei potrà essere consentito nel caso di fitopatie o fitofagi particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione in forma scritta, da effettuarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, al Servizio Fitosanitario Regionale, ai competenti organi di vigilanza sanitaria ed all'Amministrazione Comunale, con almeno cinque giorni non festivi di anticipo sulla data dei trattamenti, al fine di consentire le verifiche normative del caso. Detta comunicazione scritta, relativamente all'intervento ipotizzato, dovrà indicare:

- a) Localizzazione;
 - b) Tempistica;
 - c) Individuazione degli esemplari su cui si intende intervenire;
 - d) Patologia riscontrata;
 - e) Copia dell'etichetta del prodotto a cui si intende fare ricorso;
 - f) Ogni altro particolare tecnico utile a chiarire modalità e criteri dell'intervento.
- c) CLASSE: **Classe E**
 - d) OBBLIGHI:

28. ARTICOLO: ART. 30 Comma 8

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: E' vietato lo spandimento dei liquami ad una distanza inferiore a m 30 dalle abitazioni e lo spargimento e la fertirrigazione dei liquami sui terreni con irrigatori a getto nebulizzante.
- c) CLASSE: **Classe F**
- d) OBBLIGHI:

29. ARTICOLO: ART. 30 Comma 9 e 10

- a) DESCRIZIONE: "USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI"
- b) PRECETTI: E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi. In ogni caso, il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, a seguito della comunicazione scritta effettuata ai sensi del precedente comma 4.
- c) CLASSE: **Classe G**
- d) OBBLIGHI:

30. ARTICOLO: ART. 31 Comma 5

- a) DESCRIZIONE: "SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) PRECETTI: nelle aree verde pubbliche recintate è vietato l'accesso negli orari non consentiti
- c) CLASSE: **Classe B**
- d) OBBLIGHI:

31. ARTICOLO: ART. 33 Comma 1 lettera dd);

- a) DESCRIZIONE: "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) PRECETTI: violazione divieti diversi da quelli sotto specificati
- c) CLASSE: **Classe B**
- d) OBBLIGHI:

32. ARTICOLO: ART. 33 Comma 1 lettera b), d), f), o);

- e) DESCRIZIONE: "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"

- f) **PRECETTI:** Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;
Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
Danneggiare i prati e calpestare le aiuole fiorite;
Affiggere cartelli, manifesti e simili, cavi, tiranti e luminarie, alle alberature e agli arbusti o effettuare legature degli alberi e degli arbusti con materiale non estensibile;
- g) **CLASSE: Classe D**
- h) **OBBLIGHI:**

33. ARTICOLO: ART. 33 Comma 1 lettera c), e), k), l) m), p), v), aa);

- a) **DESCRIZIONE:** "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) **PRECETTI:** Provocare danni a strutture e infrastrutture;
Distuggere, danneggiare, tagliare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
Effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
Depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque tossiche;
Rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
Compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura; Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
Permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- c) **CLASSE: Classe G**
- d) **OBBLIGHI:**

34. ARTICOLO: ART. 33 Comma 1 lettera a), g), h), i) j), n), q), r) s), t), u), w) x), y), z), bb), cc);

- a) **DESCRIZIONE:** "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) **PRECETTI:** Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi;
Introdurre animali selvatici o alimentare la fauna presente, salvo negli spazi appositamente attrezzati;
Impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
Effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
Campeggiare e pernottare; Accendere fuochi;
Utilizzare le panchine come giaciglio e salire in piedi su di esse;
Calpestare prati e aiuole nelle aree indicate da apposita segnaletica;
Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici appositamente predisposti;
Sostare per pic-nic salvo nelle aree appositamente attrezzate individuate con apposita segnaletica nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate;
Svolgere attività rumorosa non espressamente autorizzata;
Circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore;
Scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite; Sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro;
Sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e neviccate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini;
- c) **CLASSE: Classe C**
- d) **OBBLIGHI:**

35. ARTICOLO: ART. 33 Comma 2 lettera d) ed e);

- a) **DESCRIZIONE:** "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"

- b) **PRECETTI:** Ostruire, deviare o alterare le acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo; Inquinare.
- c) **CLASSE: Classe G**
- d) **OBBLIGHI:**

36. ARTICOLO: ART. 33 Comma 2 lettera a), b) e c);

- a) **DESCRIZIONE:** "DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) **PRECETTI:** Sottrarre gli animali; Immergersi o bagnarsi; Introdurre pesci, tartarughe d'acqua od altre specie acquatiche;
- c) **CLASSE: Classe C**
- d) **OBBLIGHI:**

37. ARTICOLO: ART. 35

- a) **DESCRIZIONE: "USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE RISERVATE AI CANI"**
- b) **PRECETTI:** Le aree destinate all'attività motoria dei cani, liberi dal guinzaglio, sono indicate da apposita segnaletica. All'interno di dette aree i proprietari dei cani, o le persone che li hanno in custodia, sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) Essere sempre in possesso di mezzi idonei e necessari al prelievo degli escrementi dei loro animali;
 - b) Asportare gli escrementi degli animali loro affidati servendosi degli appositi contenitori;
 - c) Non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti;
 - d) Scongiorare sempre comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone o degli altri animali;
 - e) Non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere e servirsi sempre degli appositi contenitori.
- c) **CLASSE: Classe C**
- d) **OBBLIGHI:**

38. ARTICOLO: ART. 36

- a) **DESCRIZIONE:** "CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
- b) **PRECETTI:** In tutte le aree verdi pubbliche è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, spenti o accesi, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
 - a) Mezzi di soccorso;
 - b) Veicoli addetti alla vigilanza;
 - c) Veicoli al servizio di portatori di handicap muniti del contrassegno nazionale;
 - d) Veicoli necessari per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle strutture in esso inserite;
 - e) Veicoli per l'attività di commercio su area pubblica in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - f) Veicoli per il rifornimento di punti fissi per la somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - g) Veicoli destinati al carico/scarico merci al servizio di attività presenti all'interno dell'area in possesso di specifica autorizzazione.
 - h) Biciclette, monopattini, pattini, skate-boards ed altri veicoli non motorizzati e veicoli trainati da animali possono circolare solo negli spazi appositamente predisposti. Non è in ogni caso ammessa la circolazione all'interno delle aree verdi pubbliche degli acceleratori di velocità.
- c) **CLASSE: Classe B**
- d) **OBBLIGHI:**

39. ARTICOLO: ART. 37 Comma 1 e 2

- a) **DESCRIZIONE:** "ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
PRECETTI: Attività in mancanza di autorizzazione e inosservanza delle prescrizioni.
 - b) **CLASSE:** Classe G
 - c) **OBBLIGHI:** Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 48 comma 2 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c), obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specificata della stessa ai sensi art.48 comma 2 lett. d).
- 40. ARTICOLO: ART. 38 Comma 1 e 2**
- a) **DESCRIZIONE:** "ALTRI USI ED INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
 - b) **PRECETTI:** Previa autorizzazione dell'Ufficio Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano, su richiesta di cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi o Associazioni, possono essere consentite, ai fini di una valorizzazione dell'area verde pubblica, le attività sotto elencate:
 - a) La messa a dimora di piante;
 - b) La posa di arredi, attrezzature per il gioco, fioriere e fontane;
 - c) Ogni altro intervento reversibile, fuori o entro terra, per il quale il richiedente si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi.
 - d) Il parere può contenere prescrizioni, che il destinatario ha l'obbligo di rispettare integralmente.
 - c) **CLASSE:** Classe C
 - d) **OBBLIGHI:** obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art. 48 comma 2 lett. a), obbligo di ripristino dello stato dei luoghi lett. c) e revoca dell'autorizzazione lett. e)
- 41. ARTICOLO: ART. 39 Comma 1, 2, 3 e 4**
- a) **DESCRIZIONE:** "GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE"
 - b) **PRECETTI:** Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate in modo conforme alla funzione cui sono destinate e possono essere usate solo dai bambini di età non superiore a quella specifica d'uso delle attrezzature stesse. L'uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità degli accompagnatori. Le attività sportive non organizzate di gruppo, che disturbano il tranquillo godimento del verde, possono essere praticate solo negli spazi attrezzati o indicati da apposita segnaletica o comunque individuati dall'Ufficio *Preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano*. L'attività sportiva in forma individuale può essere praticata in tutti gli spazi calpestabili. E' vietata a chiunque la posa di giochi ed attrezzature per giochi, manufatti di ogni genere sulle aree verdi pubbliche.
 - c) **CLASSE:** Classe B
 - d) **OBBLIGHI:**
- 42. ARTICOLO: ART. 41 Comma 1**
- a) **DESCRIZIONE:** " TUTELA E UTILIZZO DI SPECIFICHE AREE VERDI"
 - b) **PRECETTI:**
 - c) **CLASSE:** Classe C
 - d) **OBBLIGHI:**
- 43. ARTICOLO: ART. 42 Comma 1 e 2**
- a) **DESCRIZIONE:** "SFALCIO TERRENI"
 - b) **PRECETTI:**
 - c) **CLASSE:** Classe F
 - d) **OBBLIGHI:** Obbligo di ripristino dello stato de luoghi ai sensi art. 48 comma 2 lett. c); obbligo di fare ai sensi art. 48 comma 2 lett. f) e con l'indicazione di quanto previsto dall'art. 42 comma 2;
- 44. ARTICOLO: ART. 43 Comma 1**
- a) **DESCRIZIONE:** "OBBLIGHI DEI FRONTISTI"

- b) **PRECETTI:** I frontisti hanno l'obbligo di provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:
 - a) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - b) Contenimento dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale arrecando pericolo per la circolazione stradale e pedonale;
 - c) Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
 - d) Pulizia della strada dalla caduta di eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo, se provenienti dal verde insistente sulla loro proprietà.
 - e) Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e di m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Gli stessi non possono comunque toccare fili della pubblica illuminazione o dell'alta tensione o sporgere fino a balconi o finestre di edifici limitrofi.
 - f) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma I.
 - g) Per l'inottemperanza a quanto previsto ai precedenti commi, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29 del Codice della Strada.
 - h) I frontisti hanno comunque l'obbligo di mantenere pulita la propria proprietà in modo da non intralciare con la vegetazione aree pubbliche e/o manufatti di uso pubblico e in modo da non impedirne il loro corretto utilizzo.
- c) **CLASSE: Classe C**
- d) **OBBLIGHI:** obbligo di fare ai sensi art. 48 comma 2 lett. f)

45. ARTICOLO: ART. 44 Comma 1

- a) **DESCRIZIONE:** "FIORIERE O ALTRI OGGETTI DI ARREDO URBANO"
- b) **PRECETTI:** Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici, i locatari e tutti coloro che hanno diritto di esporre fioriere o altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde sulla pubblica via, su aree di pubblico passaggio, su portici, balconi e marciapiedi, o che comunque sono visibili da area pubblica, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle fioriere o degli oggetti di arredo urbano.
- c) **CLASSE: Classe D**
- d) **OBBLIGHI:**

46. ARTICOLO: ART. 44 Comma 2

- a) **DESCRIZIONE:** "FIORIERE O ALTRI OGGETTI DI ARREDO URBANO"
- b) **PRECETTI:** Le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano contenenti verde o destinati originariamente a contenere verde devono essere rimossi e sostituiti con altri oggetti di arredo urbano quando:
 - a) Non contengano più verde all'interno;
 - b) Contengano rifiuti;
 - c) Il verde presente all'interno sia seccato o palesemente privo di manutenzione.
- c) **CLASSE: Classe E**
- d) **OBBLIGHI:**

3. ESEMPI APPLICATIVI

A mero titolo esemplificativo, di seguito vengono riportati due esempi applicativi del sistema sanzionatorio di cui al presente regolamento.

Esempio n. 1- Taglio di due alberi privati senza autorizzazione

Classe di gravità G

Importo minimo **€300,00**

Importo massimo €498,00

Pagamento in misura ridotta €166,00

Quindi la SANZIONE AMMINISTRATIVA per il pagamento in misura ridotta è determinata nel seguente importo di € 332,00 pari a 2 (numero di alberi) moltiplicato per 166,00 importo previsto dalla colonna importo in misura ridotta della tabella delle sanzioni classi di gravità.

Esempio n. 2- presenza sulla pubblica via di più fioriere sporche e di una fioriera con verde secco all'interno

Classe di gravità D

Importo minimo €150,00

Importo massimo €360,00

Pagamento in misura ridotta €120,00

Classe di gravità E

Importo minimo €180,00

Importo massimo €390,00

Pagamento in misura ridotta €130,00

Quindi la SANZIONE AMMINISTRATIVA per il pagamento in misura ridotta è determinata nel seguente importo di € 250,00 pari a una violazione per fioriere sporche (classe D) pari a € 120,00 (importo previsto dalla colonna "art. 16 c. 1 L, 689/81 smi") più una violazione per non aver sostituito e rimosso la fioriera con verde secco all'interno (classe E) pari a € 130,00 (importo previsto dalla colonna "art. 16 c. 1 L, 689/81 smi")

ARTICOLO 52

VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO VERDE COMUNALE

1. Ogni danno arrecato, anche accidentalmente, alle alberature deve essere segnalato all'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano. Tutti i danni causati agli alberi devono essere risarciti secondo la seguente tabella:

| | |
|---|---------|
| Scortecciamento complessivo del tronco o del colletto - lieve (di misura inferiore al 25% della circonferenza del tronco dell'albero) | €100,00 |
| Scortecciamento complessivo del tronco o del colletto- grave (di misura superiore al 25% della circonferenza del tronco dell'albero) | €500,00 |
| Scortecciamento di andamento verticale valutato da perizia dell'Ufficio <i>preposto alla Gestione e alla Tutela del Verde Urbano</i> per un valore massimo di | €500,00 |
| Strappo di radici con macchine operatrici | €500,00 |
| Costipamento del terreno entro l'area di pertinenza dell'albero | €500,00 |
| Scortecciamento e lesioni al colletto (decespugliatore; traumi meccanici etc.) | €200,00 |
| Valore dell'albero = $V_m \times n + K$ Vm = Valore commerciale albero di circ. tronco cm 20/24 (da listini e prezziari d'uso comune) incluso il costo della messa a dimora n = età dell'albero K = costi di abbattimento, trasporto e smaltimento | |

2. Quando l'albero sia gravemente danneggiato (scortecciamento superiore a 2/3 della circonferenza del tronco) e/o ritenuto potenzialmente pericoloso e sia necessaria la sua rimozione, il risarcimento corrisponderà al valore dell'albero, determinato secondo i parametri di cui alla tabella del presente articolo.
3. In tutti i casi in cui siano necessari interventi di cura o di messa in sicurezza delle alberature danneggiate, i costi da sostenere vengono aggiunti all'indennizzo indicato nella precedente tabella.
4. In tutti i casi in cui sia necessario procedere al ripristino della permeabilità del terreno e alla ricostituzione del manto erboso danneggiato, devono essere risarciti tutti i costi necessari al ripristino dello stato originario dei luoghi.
5. Sono comunque fatte salve tutte le sanzioni amministrative dovute.

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 53
ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA NELLA SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI DA IMPIEGARE

Interventi di riqualificazione ambientale

Il presente documento intende fornire gli indirizzi generali sulla scelta delle specie vegetali da impiegare negli interventi di riqualificazione ambientale o di mitigazione dell'impatto paesaggistico di aree degradate.

La necessità di regolamentare l'uso di specie vegetali idonee nei vari contesti ambientali deriva dall'esigenza di determinare un maggior successo riproduttivo ed attecchimento delle specie utilizzate e dalla necessità di rispettare le caratteristiche paesaggistiche ambientali dei luoghi e salvaguardare per quanto possibile la continuità degli habitat ed in generale degli ecosistemi presenti nel territorio di Bagheria;

Le tipologie di intervento prese in considerazione sono:

- a) Bonifica e rinverdimento di siti degradati
- b) Consolidamento di scarpate
- c) Pulizia dei litorali e sistemazione a verde
- d) Recupero di aree da destinare a verde urbano
- e) Stabilizzazione di sponde fluviali

Bonifica e rinverdimento di siti degradati e consolidamento di scarpate:

Le aree appartenenti a queste categorie sono in genere rappresentate da aree degradate riconoscibili come discariche abusive costituite prevalentemente dall'accumulo di materiale terrigeno, sfabbricidi o altro materiale incoerente assimilabile, e pertanto costituiti in genere da suoli sterili a basso contenuto di sostanza organica a struttura grossolana. Al fine di migliorare le condizioni pedologiche di questi terreni e favorirne i processi di recupero vegetale, è da ritenere necessario nella maggior parte dei casi, l'aggiunta di un substrato di terreno vegetale, misto ad uno scheletro ghiaioso-sabbioso dello spessore minimo di 40 cm uniformemente distribuito sull'intera area di intervento.

Nel caso che si intervenga in aree costiere:

La scelta delle specie da impiantare in aree vicine alla fascia costiera è condizionata da fattori planoaltimetrici del sito. In particolare la scelta è condizionata dal grado di salinità dei suoli che varia in base alla distanza e alla quota altimetrica dell'area di impianto. Pertanto di seguito vengono date delle indicazioni di massima sulle specie vegetali da utilizzare in base alle condizioni morfoaltimetriche del sito.

In una fascia compresa tra la zona dei frangenti sino ad una distanza di circa 20 metri dalla linea di costa in suoli fortemente salini è preferibile impiantare specie resistenti all'elevata salinità. Pertanto sono preferibili specie alofite e/o psammofile, presenti su substrati sabbiosi, come:

- Limonio (*Limonium panormitanum*)
- Finocchio di mare (*Crithmum maritimum*)
- Ravastrello delle spiagge (*Cakile maritima*)
- Erba Kali (*Salsola kali*)
- Atriplice (*Atriplex spp*)
- Ammofila (*Ammophila arenaria*)
- Salicornia (*Salicornia*)

Spostandosi verso l'interno o alzandosi di quota rispetto al livello del mare a partire da un'altezza di circa 4-5 metri sino a circa 7-8 m s.l.m. le associazioni vegetali principali da impiegare possono essere:

- Tamerice (*Tamerix gallica*)
- Capperò (*Capparis spinosa*)
- Ginepro comune (*Juniperus communis*)
- Asparago spinoso (*Asparagus stipularis*)

Dal 10 metri sino ad una quota di 500 s.l.m. il passaggio graduale delle specie vegetali, da quote inferiori verso quote maggiori, può essere considerato nell'ordine da:

- Lentisco (*Pistacia lentiscus*)
- Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*)
- Palma nana (*Chamaerops humilis*)
- Euforbia (*Euforbia dendroides*)

- Timo (*Thymus capitatis*)
- Mirto (*Myrtus communis*)
- Olivo selvatico (*Olea europaea* var. *silvestris*)
- Carrubo (*Ceratonia siliqua*)
- Ginestra comune (*Spartium junceum*)
- Ginestra spinosa (*Calicotome spinosa*)
- Alaterno (*Rhamnus alaternus*)
- Erica (*Erica multiflora*)
- Leccio (*Quercus ilex*)
- Corbezzolo (*Arbutus unedo* L.)

Nel caso che si intervenga in aree interne l'influenza della salinità è meno evidente, pertanto sono da escludere le specie alofite e psammofile a favore di specie più evolute termofili o della gariga o in generale della macchia mediterranea.

Sono da considerare preferibili le seguenti specie presenti in un range altimetrico ampio sino ad una quota di circa 500 m slm corrispondente ai principali rilievi montuosi che circondano il centro urbano:

- Lentisco (*Pistacia lentiscus*)
- Rosmarino (*Rosmarinus* spp)
- Palma nana (*Chamaerops humilis*)
- Euforbia (*Euphorbia* spp)
- Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*)
- Alloro (*Laurus nobilis*)
- Carrubo (*Ceratonia siliqua*)
- Timo (*Thymus capitatis*)
- Mirto (*Myrtus communis*)
- Olivo selvatico (*Olea europaea* var. *silvestris*)
- Ginestra comune (*Spartium Junceum*)
- Ginestra spinosa (*Calicotome spinosa*)
- Alaterno (*Rhamnus alaternus*)
- Terebinto (*Pistacia Terebinthus*)
- Erica (*Erica multiflora*)
- Corbezzolo (*Arbutus unedo*)
- Orniello (*Fraxinus ornus*)
- Leccio (*Quercus ilex*)

Pulizia dei litorali, sistemazione a verde solarium:

Trattandosi di interventi lungo la fascia costiera valgono le seguenti considerazioni:

Nel caso di interventi rivolti alla pulizia della fascia costiera ed in particolare di tratti sabbiosi si deve tenere conto della presenza di specie pioniere alofite e psammofile di una certa importanza ecologica e pertanto da salvaguardare mantenendole nel loro habitat naturale. Pertanto la pulizia dovrebbe riguardare esclusivamente la rimozione manuale dei rifiuti solidi evitando l'utilizzo di mezzi meccanici. Per eventuali interventi che prevedono oltre alla pulizia anche l'inverdimento di porzioni del litorale come alberature stradali, creazione di aiuole, e spazi verdi in generale, valgono le specifiche precedentemente indicate ed in particolare la scelta delle specie da impiantare in aree vicine alla fascia costiera è condizionata da fattori planoaltimetrici del sito. In particolare essa è condizionata dal grado di salinità dei suoli che varia in base alla distanza e alla quota altimetrica dell'area di impianto.

In una fascia compresa tra la zona della battigia sino ad una distanza di circa 20 metri dalla linea di costa in suoli fortemente salini è preferibile impiantare specie resistenti all'elevata salinità. Pertanto sono preferibili specie alofite e/o psammofile, questi ultimi presenti su substrati sabbiosi, come:

- Finocchio di mare (*Crithmum maritimum*)
- Ravastrello delle spiagge (*Cakile maritima*)
- Erba Kali (*Salsola kali*)

- Atriplice (*Atriplex spp*)
- Ammofila (*Ammophila arenaria*)
- Salicornia (*Salicornia spp*)

Spostandosi verso l'interno o alzandosi di quota rispetto al livello del mare a partire da un'altezza di circa 4-5 metri sino a circa 7-8 m s. le associazioni vegetali principali da impiegare possono essere Tamerice (*Tamerix gallica L.*) Cappero (*Capparis spinosa L.*) Ginepro comune (*Juniperus communis L.*) Asparago spinoso (*Asparagus stipularis L.*) Per quanto riguarda le alberature stradali si consiglia l'uso delle Tamerici (*Tamerix gallica*) tra le specie arboree più resistenti alla salinità, e la Palma nana (*Chamaerops humilis L.*). Si consiglia l'uso del Cappero (*Capparis spinosa*) per il mascheramento di superfici murarie, muretti a secco ecc.

Nel caso di concessioni per la realizzazione di pedane finalizzate alla fruizione del litorale si evidenzia la necessità di prevedere l'installazione di tali infrastrutture in aree in cui non risultano presenti specie alofite di interesse comunitario come *Limonium spp* il cui ombreggiamento potrebbe danneggiare tali popolamenti vegetali tutelati da norme internazionali.

Recupero di aree da destinare a verde pubblico:

Per questa tipologia di intervento valgono le stesse indicazioni espresse per gli interventi (a) e (b) con l'aggiunta di eventuali specie da frutto afferenti alle cultivar tradizionalmente utilizzate nell'area della Conca d'Oro come:

- Nespolo del Giappone (*Eriobotrya Japonica*)
- Mandarino avana e il tardivo di Ciaculli (*Citrus nobilis*)
- Arancio (*Citrus sinensis*)
- Arancio amaro (*Citrus aurantium*)
- Limone (*Citrus limon*)
- Mandorlo (*Prunus amygdalus*)
- Olivo (*Olea europaea spp*)
- Sommacco (*Rhus coriaria*),
- Noce (*Juglans regia*)
- Susino (*Prunus domestica*)
- Albicocco (*Prunus armeniaca*)

Stabilizzazione di sponde fluviali:

Gli interventi riguardanti questa tipologia di opere, dato che interessano in genere ambienti ad elevato grado di naturalità devono necessariamente prevedere a monte un dettagliato studio sulle principali associazioni vegetali che caratterizzano il tratto del corso d'acqua interessato dal progetto di consolidamento.

Tale studio è a garanzia del mantenimento delle condizioni di naturalità degli ecosistemi ripariali in genere abbastanza complessi in cui sono presenti habitat e specie animali e vegetali tutelati da leggi nazionali e comunitarie.

Nel caso specifico l'unico corso d'acqua presente nel territorio di Bagheria è il fiume Eleuterio che presenta ancora caratteri di naturalità di un certo interesse.

Le specie arboree ed arbustive più indicate sono rappresentate da:

- Cannuccia (*Phragmites australis*)
- Canna comune (*Arundo donax*)
- Canna del reno (*Arundo pliniana Turra*)
- Salice bianco (*Salix alba*)
- Oleandro (*Nerium oleander*)

Per maggiori dettagli nella successiva tabella sono riportate le principali caratteristiche di impiego di alcune specie vegetali riportate nelle varie tipologie di intervento:

ELENCO DI ALCUNE SPECIE VEGETALI INDICATE PER LE VARIE TIPOLOGIE DI VERDE:

Specie arboree

| Nome comune | Nome scientifico | Distanza d'impianto | Caratteristiche d'impiego | Esigenze e adattabilità | Caducifolia sempreverde | Epoca di fioritura (f) da fiore (fr) frutti maturi |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|-------------------------|---|
| Tamerice | <i>Tamarix gallica L.</i> | 5-6 m | Giardini, alberature | Tollera siccità e salinità | Caducifolia | f maggio luglio |
| Albero di Giuda | <i>Cercis siliquastrum</i> | 5-6 m | Parchi e giardini | Tollera siccità e inquinamenti, predilige terreni calcarei | Caducifolia | f marzo aprile |
| Bagolaro | <i>Celtis australis</i> | 12-15 m | Alberature stradali ampie, parchi e giardini | Tollera siccità e inquinanti | Caducifolia | f aprile maggio |
| Nespolo del Giappone | <i>Eriobotrya japonica</i> | 5-6 m | Parchi e giardini | Tollera la siccità, teme il gelo | Sempreverde | f febbraio fr maggio |
| Carrubo | <i>Ceratonia siliqua</i> | 7-8 m | Parchi e giardini | Tollera la siccità | Sempreverde | f settembre-ottobre fr giugno luglio |
| Leccio | <i>Quercus ilex</i> | 5-6 m | Parchi e giardini | Resistente all'inquinamento | Sempreverde | f ottobre-dicembre fr autunno |
| Olivo olivastro | <i>Olea europea var. silvestris</i> | | Parchi e giardini | Tollera la siccità | Sempreverde | f aprile giugno |

Specie arbustive

| Nome comune | Nome scientifico | Distanza d'impianto (S) siepe (G) gruppo | Caratteristiche d'impiego | Esigenze e adattabilità | Caducifolia sempreverde | Epoca di fioritura (f) da fiore (fr) frutti maturi |
|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--|
| Ginepro comune | <i>Juniperus communis</i> | 60-70 cm (S) 150 cm (G) | Siepi, barriere, scarpate. | Rustica, tollera freddo e siccità. | Sempreverde | f febbraio aprile |
| Palma nana | <i>Chamaerops humilis</i> | 280-300 cm (G) | Parchi e giardini | Predilige terreni freschi, teme gelo e ristagno idrico | Sempreverde | f maggio giugno |
| Alloro | <i>Laurus nobilis</i> | 80-100 cm (S) 120-150 cm (G) | Parchi e giardini | Rustica, resiste al freddo, teme gelate prolungate | Sempreverde | f marzo aprile |
| Alaterno | <i>Rhamnus alaternus</i> | 80- 100 cm (S) 120-150 cm (G) | Siepi, schermo, parchi e giardini | Tollera inquinanti e salinità | Sempreverde | |
| Rosmarino | <i>Rosmarinus officinalis</i> | 50-70 cm (S) 100-120 e m(G) | Siepi, parchi e giardini | Rustica, tollera la siccità | Sempreverde | f giugno-luglio |
| Lentisco | <i>Pistacia lentiscus</i> | 50-70 cm (S) 100-120 cm (G) | Siepi, parchi e giardini | Tollera condizioni di spinta aridità | Sempreverde | f marzo-maggio fr inverno |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--|---------------|--|
| Mirto | <i>Myrtus communis</i> | 100-120 cm (G) | Siepi, parchi e giardini | Tollera periodi di siccità, teme il freddo | Sempreverde | f maggio-luglio |
| Terebinto | <i>Pistacia terebinthus</i> | 3-4 m | Parchi e giardini | Adatta a terreni aridi e calcarei, tollera basse temperature | Caducifoglia. | f aprile-giugno fr agosto-settembre |
| Corbezzolo | <i>Arbutus unedo</i> | 2-3 m | Parchi e giardini | Predilige terreni ben drenati | Sempreverde | f ottobre-dicembre fr autunno |

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE DA UTILIZZARE SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA

| SPECIE DI PRIMA GRANDEZZA (Altezza piante > di 16 metri) | SPECIE DI SECONDA GRANDEZZA (Altezza piante tra 10 e 16 metri) | SPECIE DI TERZA GRANDEZZA (Altezza piante < 10 metri) | |
|--|---|---|---|
| <i>Cedrus atlantica</i> | <i>Acer campestre</i> | <i>Acacia Cyanophilla</i> | <i>Laburnum anagyroides</i> |
| <i>Cedrus deodara</i> | <i>Alnus incana</i> | <i>Acacia dealbata</i> | <i>Lagerstroemia indica</i> |
| <i>Cedrus libani</i> | <i>Araucaria excelsa</i> | <i>Acer artropurpureum</i> | <i>Laurus nobilis</i> |
| <i>Celtis australis</i> | <i>Brachychiton sp</i> | <i>Acer japonicum</i> | <i>Ligustrum lucidum</i> |
| <i>Cupressus sempervirens</i> | <i>Casuarina equisetifolia</i> | <i>Acer monspessulanum</i> | <i>Magnolia X soulangeana</i> |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> | <i>Acer monspessulanum</i> | <i>Melia azederac</i> |
| <i>Juglans nigra</i> | <i>Cupressocyparis leylandii</i> | <i>Acer negundo</i> | <i>Morus nigra</i> |
| <i>Juglans regia</i> | <i>Gleditsia triacanthos</i> | <i>Acer palmatum</i> | <i>Prunus avium</i> |
| <i>Larix decidua</i> | <i>Grevillea robusta</i> | <i>Albizzia julibrissin</i> | <i>Prunus lusitanica</i> |
| <i>Pinus strobus</i> | <i>Liriodendron tulipifera</i> | <i>Amelanchier canadensis</i> | <i>Punica granatum</i> |
| <i>Platanus acerifolia</i> | <i>Magnolia grandiflora</i> | <i>Amelanchier laevis</i> | <i>Pyrus calleriana</i> |
| <i>Populus alba</i> | <i>Paulownia tomentosa</i> | <i>Arbutus unedo</i> | <i>Pyrus salicifolia</i> |
| <i>Populus nigra</i> | <i>Pinus nigra</i> | <i>Catalpa bignonioides</i> | <i>Quercus calliprinos</i> |
| <i>Populus nigra italica</i> | <i>Pinus pinea</i> | <i>Catalpa bungei</i> | <i>Quercus ilex</i> |
| <i>Populus tremula</i> | <i>Pinus sylvestris</i> | <i>Ceratonia siliqua</i> | <i>Quercus pubescens</i> |
| <i>Quercus cerri</i> | <i>Salix alba</i> | <i>Cercis siliquastrum</i> | <i>Rhus tiphina</i> |
| <i>Quercus petraea</i> | <i>Salix babilonica</i> | <i>Citrus aurantium</i> | <i>Robinia pseudoacacia umbraculifera</i> |
| <i>Quercus robur</i> | <i>Salix pedicellata</i> | <i>Citrus limon</i> | <i>Sophora japonica</i> |
| <i>Quercus rubra</i> | <i>Thuja orientalis</i> | <i>Citrus reticulata</i> | <i>Sophora Japonica pendula</i> |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> | <i>Ulmus campestris</i> | <i>Crataegus monogyna</i> | <i>Tamarix gallica</i> |
| <i>Thuja plicata</i> | <i>Ulmus glabra</i> | <i>Crataegus oxyacantha</i> | <i>Tamarix pentandra</i> |
| <i>Tilia cordata</i> | <i>Ulmus laevis</i> | <i>Diospyros kaki</i> | <i>Tamarix tetrandra</i> |
| <i>Tilia vulgaris</i> | | <i>Diospyros virginiana</i> | <i>Thuia occidentalis</i> |
| <i>Ulmus minor</i> | | <i>Ginkgo biloba</i> | <i>Thuia orientalis</i> |
| <i>Ulmus pumila</i> | | <i>Hibiscus siryacus</i> | |
| | | <i>Jacaranda mimosifolia</i> | |
| | | <i>KoeIreuteria paniculata</i> | |

ELENCO PALME DA UTILIZZARE:

- *Arcontophoenis sp*
- *Brahea armata S,*
- *Watson Butia capitata*
- *Chamadorea elegans*
- *Chamadorea humilis*
- *Chamaerops humilis*
- *Cocos plumosa*
- *Howea forsteriana*
- *Livistona sinensis*
- *Phoenix dactylifera*
- *Phoenix reclinata*
- *Sabal palmetto*
- *Trachycarpus fortunei*
- *Washingtonia filifera*
- *Washingtonia robusta*

ELENCO DI ARBUSTI DA UTILIZZARE

- *Artemisia arborescens*
- *Aloe sp*
- *Agave attenuata*
- *Asparagus sprengeri*
- *Atriplex halimus*
- *Bougainvillea glabra*
- *Brugmansia suaveolens*
- *Bupleurum fruticosum*
- *Buxus sempervirens*
- *Caesalpinia gilliesii*
- *Callistemon citrinus*
- *Calycotome spinosa*
- *Campsis radicans*
- *Capperis spinosa*
- *Ceanothus concha*
- *Cistus monspeliensis*
- *Crataegus azarolus*
- *Escalonia rubramacrantha*
- *Genista aspalatoides*
- *Cycas revoluta*
- *Cycas circinalis*
- *Citrus villosus*
- *Crataegus monogyna*
- *Duranta erecta*
- *Erica arborea*
- *Erica multiflora*
- *Euonymus japonicus*
- *Euphorbia milii*
- *Euphorbia pulcherrima*
- *Feijoa sellowiana*
- *Grevillea juniperina*
- *Hibiscus spp*

- *Hypericum hidcote*
- *Jasminum spp*
- *Jucca elephantipes*
- *Juniperus oxycedrus*
- *Justicia adhatoda*
- *Lantana camara*
- *Lavandula angustifolia*
- *Ligustrum vulgare*
- *Ligustrum ovalifolium*
- *Metrosideros excelsa*
- *Mimosa spp.*
- *Myoporum tenuifolium*
- *Myrtus communis*
- *Murraya paniculata*
- *Nerium oleander*
- *Philadelphus coronarius*
- *Phillirea angustifolia*
- *Phillirea latifolia*
- *Pinus mugo Turra*
- *Pyracantha coccinea*
- *Plumbago capensis*
- *Poligala myrtifolia*
- *Photinia xfraseri*
- *Pittosporum tenuifolium "Silver Queen"*
- *Pittosporum tenuifolium nigra*
- *Pittosporum tobira variegato*
- *Ramnus alaternus*
- *Rosmarinus officinalis*
- *Rosa canina e altre specie rifioenti*
- *Salvia spp*
- *Senecio cineraria*
- *Spartium junceum*
- *Spiraea vanhouttei*
- *Strelizia augusta*
- *Strelizia reginae*
- *Tamarix africana*
- *Tamerix gallica*
- *Trachilospermum jasminoides tricolor*
- *Tecomaria capensis*
- *Teucrium fruticans*
- *Viburnum lucidum*
- *Viburnum tynus*
- *Vitex agnus castus*

ELENCO DI SPECIE ALOFITE DA UTILIZZARE

- *Atriplex halimus*
- *Atriplex latifolia*
- *Crithmum maritimum*
- *Halimione portulacoides*
- *Limbarda crithmoides*

- *Limoniastrum monopetalum*
- *Limonium densiflorum*
- *Limonium loiaconoi*
- *Limonium narbonense*
- *Limonium sinuatum*
- *Myriolepis ferulacea*
- *Pancreatum maritimum*
- *Salsola oppositifolia*
- *Suaeda vera*

ELENCO DI SPECIE BULBOSE DA UTILIZZARE

- *Agapanthus sp.*
- *Freesia sp.*
- *Hyacinthus sp*
- *Hemerocallis sp*
- *Narcissus tazete*
- *Ranunculus sp*
- *Zantedeschia sp*

ELENCO DI SPECIE INVASIVE E INFESTANTI DA EVITARE E/O DA ELIMINARE PER TUTELARE LA BIODIVERSITA'

- *Acacia* tranne quelle innestate
- *Agave sp* (eccetto *Agave attenuata*)
- *Ailanthus altissima*
- *Gleditsia triacanthos*
- *Opuntia sp*
- *Parkinsonia aculeata*
- *Pennisentum sp*
- *Robinia* tranne quelle innestate

L'elenco di cui sopra non è da intendersi esaustivo per le specie da utilizzarsi. In ogni caso sia le piante riportate in elenco sia altre che si intendessero utilizzare dovranno essere tecnicamente giustificate e validate nella loro utilizzazione dall'Ufficio per la Gestione e la Tutela del Verde Urbano.

ALLEGATO B

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:
 - a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica ove ricade il territorio di Bagheria ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
 - b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
 - c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
 - d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
 - e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
 - f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
 - g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
 - h) facilità di manutenzione;
 - i) rispetto della funzione estetica del verde.

ALLEGATO C

REGOLAMENTO ORTI URBANI

Art. 1

Gli orti urbani – Finalità

1. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:
 - a) Introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
 - b) Costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
 - c) Favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
 - d) Promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
 - e) Consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
 - f) Consentire un'integrazione al reddito per le famiglie indigenti.
2. I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 50 mq e i 200 mq, vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.
3. In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Art. 2

Individuazione delle aree ortive

1. La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

Art. 3

Assegnazione dei lotti

2. L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono con le seguenti modalità:
 - a) L'ufficio predispone con cadenza triennale un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune;
 - b) l'Ufficio comunale competente stabilisce i criteri di valutazione dei requisiti e fissa i punteggi, da riportare nel suddetto bando;
 - c) l'Ufficio provvede a registrare le domande pervenute; esegue l'istruttoria e richiede la documentazione;
 - d) l'Ufficio redige la graduatoria e la approva, predisponendo apposita determinazione Dirigenziale;
3. Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso i predetti Uffici e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'auto certificazione in cui i richiedenti dichiarino:

- a) I propri dati anagrafici;
 - b) La residenza;
 - c) Di non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Bagheria, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, A qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
 - d) Il consenso al trattamento dei dati personali.
4. Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento. All'atto della sottoscrizione l'assegnatario deve consegnare all'Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo art. 6.
 5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.
 6. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

Art. 4 **Aventi diritto**

1. Hanno diritto all'assegnazione degli orti i fruitori unicamente di reddito da pensione a qualsiasi titolo e le persone disoccupate residenti nel Comune di Bagheria che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Bagheria, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.
- 2 - Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine:
- a) Il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare;
 - b) Il numero dei componenti del nucleo familiare (in caso di reddito di uguale importo si dà la precedenza al nucleo familiare più numeroso);
 - c) L'età anagrafica (in caso di reddito di uguale importo e di uguale numero di componenti del nucleo familiare si dà la precedenza ai richiedenti più anziani).
2. Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.
 3. L'Ufficio comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.
 4. L'Ufficio comunale competente, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per l'assegnazione di orti a Scuole, a Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati e ad altri soggetti che perseguano scopi sociali, culturali ed educativi, per un massimo di due lotti per ogni area ortiva. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato. Gli assegnatari per effetto di tali convenzioni fruiscono dell'esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui all'art. 6.

Art. 5 **Durata dell'assegnazione**

1. L'assegnazione ha la durata da un minimo di un anno a un massimo di tre anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Gli assegnatari, almeno 30 giorni prima della scadenza triennale possono richiedere, il rinnovo della assegnazione dell'area ortiva, della stessa durata della originaria. L'Ufficio tecnico competente, verificherà la corretta conduzione dell'orto nel periodo di gestione sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni per fatti gravi a carico del conduttore richiedente.

3. L'Ufficio comunale competente approva l'elenco degli assegnatari che hanno richiesto il rinnovo e procede alla assegnazione.
4. Non è mai ammesso il rinnovo tacito.
5. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
6. In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.
7. Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.
8. In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.
9. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

Art. 6

Canone di contribuzione alle spese generali

1. Il canone a carico dei conduttori è fissato annualmente con delibera di giunta entro il 31 dicembre o comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. E' prevista una riduzione del 50% del canone annuo, qualora l'assegnatario abbia un reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00 annui.

Art. 7

Riscossione del canone

1. Il canone annuo di cui all'art. 6 deve essere corrisposto al Comune di Bagheria tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il canone stesso.

Art. 8

Vigilanza

1. La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

Art. 9

Infrazioni e revoca dell'assegnazione

1. L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente articolo 8, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.
2. L'Ufficio comunale competente dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni al presente Regolamento, accertate e contestate come sopra.
3. La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
 - a) Palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
 - b) Mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
 - c) Contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza.

Art. 10
Manutenzione straordinaria

1. La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Bagheria. A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti comuni.
2. Sarà compito degli Uffici comunali preposti al Servizio quantificare, in sede di previsioni di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 11
Obblighi degli assegnatari

1. Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
 - b) Curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni;
 - c) Osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
 - d) Vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
 - e) Pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
 - f) Sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell'area ortiva;
 - g) Segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro.

Art. 12
Divieti agli assegnatari

1. Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:
 - a) Di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari;
 - b) Di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);
 - c) Di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
 - d) Di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
 - e) Di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
 - f) Di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
 - g) Di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
 - h) Di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
 - i) Di erigere manufatti;
 - j) Di usare utilizzare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali.

Art. 13
Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO D

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

Firenze 20 Ottobre 2000

Traduzione del testo ufficiale in inglese e francese predisposta dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della Conferenza Ministeriale di Apertura alla Firma della Convenzione europea del Paesaggio.

La traduzione del testo è stata curata da Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell'Ufficio Centrale per i Beni ambientali e paesaggistici.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

- Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
- Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;
- Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
- Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;
- Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
- Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
- Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
- Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
- Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione - quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ;
- Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;

- Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai fini della presente Convenzione:
 - a) "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
 - b) "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio;
 - c) "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
 - d) "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
 - e) "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
 - f) "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Articolo 2. Campo di applicazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.

Articolo 3. Obiettivi

1. La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

CAPITOLO II. PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Art. 4 **Ripartizione delle competenze**

1. Ogni parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Art. 5 **Provvedimenti generali**

1. Ogni parte si impegna a:
 - a) a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
 - b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;

- c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
- d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Art. 6

Misure specifiche

A. Sensibilizzazione

1. Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B. Formazione ed educazione

2. Ogni parte si impegna a promuovere:
 - a) la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
 - b) dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
 - c) degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione.

- C. **Individuazione e valutazione** mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5 punto c), e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi.

3. ogni parte si impegna a:
 - a) Individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
 - b) analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
 - c) seguirne le trasformazioni;
 - d) valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
 - e) I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D. Obiettivi di qualità paesaggistica

4. Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E. Applicazione

5. Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

CAPITOLO III. COOPERAZIONE EUROPEA

Art. 7

Politiche e programmi internazionali

1. Le parti si impegnano a cooperare perché venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

Art. 8

Assistenza reciproca e scambio di informazioni

1. Le parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:
 - a) prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
 - b) favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
 - c) scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 9. Paesaggi transfrontalieri

1. Le parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

Art. 10

Controllo dell'applicazione della Convenzione

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

Art. 11

Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

1. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4. L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

CAPITOLO IV. CLAUSOLE FINALI

Art. 12

Relazioni con altri strumenti giuridici

1. Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

Art. 13

Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo;
3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 14 **Adesione**

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri;
2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art.15 **Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;
2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione;
3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale;
4. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 16 **Denuncia**

1. Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

Art. 17 **Emendamenti**

1. Ogni parte o i Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.

3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle parti per l'accettazione.
4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Art. 18
Notifiche

1. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:
 - d) Ogni firma;
 - e) Il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
 - f) Ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
 - g) Ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
 - h) Ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
 - i) Ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
 - j) Ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

ALLEGATO E

CARTA DEI GIARDINI STORICI DETTA “CARTA DI FIRENZE” *

Comitato internazionale dei giardini e dei siti storici ICOMOS-IFLA

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS-IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città. Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1981 dall'ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

A. Definizioni e obiettivi

- Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.
- Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.
- Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto *monumento vivente*, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.
- Art. 4 - Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:
- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
 - le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro altezze rispettive;
 - i suoi elementi costruiti o decorativi;
 - le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.
- Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un “paradiso” nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.
- Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.
- Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.
- Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, ecc....
- Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

B. Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

- Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tener conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

Manutenzione e conservazione

- Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).
- Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tener conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie di originali.

- Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.
- Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistema di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, ecc...).

Restauro e ripristino

- Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che veda dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.
- Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza.
- Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora i caratteri *dell'evocazione* o della *creazione* escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

C. Utilizzazione

- Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.
- Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste.
Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.
- Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possono tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.
- Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenerne lo spirito.
- Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risultarne.

D. Protezione legale e amministrativa

- Art. 23 - È compito delle autorità responsabili prendere, su consigli degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli, e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. E ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro e eventualmente la restituzione dei giardini storici.
- Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. È bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare perché sia assicurata la produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota bene

Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo.

Questa Carta sarà ulteriormente suscettibile per i diversi tipi di giardini con redazione alla descrizione succinta della loro tipologia.

* Il "Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici" – istituito presso il Ministero nel 1983 ha proposto la soppressione del termine "ripristino" e in particolare:

- all'art. 9, della frase: *"Si può eventualmente raccomandare il ripristino..;*
- all'art. 15, delle parti in corsivo: *"Ogni restauro e, a maggior ragione, ogni ripristino di un giardino storico, non sarà intrapreso se non dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento";*
- all'art. 16, della frase: *"Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più prossime a un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza".*

Il Consigliere Anziano

F.to Aiello Pietro

Il Presidente

F.to Claudia Clemente

Il Segretario comunale

F.to Eugenio Alessi

Il Vice Segretario comunale

f.to Costantino Di Salvo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione avviene dal 01/07/2015 al 16/07/2015 ai sensi dell'art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. n.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

l'Incaricato

f.to Francesco Paolo Caltagirone

Il Segretario Generale

f.to Costantino Di Salvo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale